GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1881 — ROMA — MERCOLEDI' 10 AGOSTO — NUM. 186

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	Roma .... L.	11	21	40
	Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Giornale senza Rendiconti......	Roma .... »	9	17	32
	Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

Avvertenze. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono esclusivamente alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: Roma, via della Scrofa, n. 47, piano 2°.

RUOLI DI ANZIANITA'

degli impiegati del Ministero dell'Interno, dell'Amministrazione provinciale, ecc. ecc. (*Veggasi l'ultima pagina*).

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreti del 13 marzo 1881:

A cavaliere:

Erede ingegnere prof. Giuseppe, segretario del Collegio degli ingegneri ed architetti di Firenze.

Loria Leonardo, ingegnere e professore, id. id. id. di Milano.

Maulino ingegnere Cesare, capodivisione dei magazzini della trazione e del materiale nelle ferrovie dell'Alta Italia.

Senese ingegnere Pasquale, ispettore caposezione principale del servizio della trazione id.

Reéb Luigi Michele, caposezione principale dell'ufficio tecnico del materiale fisso id.

Rossi ingegnere Paolo, caposezione principale dirigente l'ufficio d'arte del servizio manutenzione e lavori id.

Gola avv. Giuseppe, legale della 1ª divisione del traffico id.

Querini Nuzio, ispettore della 2ª divisione id. id.

Finzi Giuseppe, id. della 3ª divisione id. id.

Bonazzi Luigi, ispettore principale presso l'agenzia del movimento id.

Panizza ingegnere Giovanni, caposezione presso la 2ª divisione della manutenzione e dei lavori id.

Pogliani Giuseppe, capo della stazione ferroviaria d'Alessandria.

Prato Cesare, id. id. centrale di Milano.

Binda Fabio, ispettore dei telegrafi nelle ferrovie Romane.

Casini David, caposezione di segreteria id.

Piscicelli Filomeno, id. id.

Andruzzi Costantino, ispettore del mantenimento id.

Monti Ferdinando, ingegnere del materiale fisso id.

Cambi Cesare, ispettore centrale del controllo dei prodotti id.

Cao Giovanni Battista, ispettore del movimento id.

Bonetti Antonio, id. id.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **306** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato ed avrà piena esecuzione l'accordo fra l'Italia e la Svezia e Norvegia, conchiuso a Roma il 12 giugno 1881 pel reciproco soccorso dei marinai abbandonati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1881.

UMBERTO.

MANCINI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Déclaration.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége, désirant régler l'assistance à donner, dans certains cas, aux marins délaissés des pays respectifs, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

Lorsqu'un marin de l'un des Etats contractants, après avoir servi à bord d'un navire appartenant à l'autre Etat, se trouvera, par suite de naufrage, ou pour d'autres causes, délaissé sans ressources, soit dans un pays tiers, soit dans les colonies de ce pays, soit dans le territoire ou les colonies de l'Etat dont le navire porte le pavillon, le Gouvernement de ce dernier Etat sera tenu d'assister ce marin jusqu'à ce qu'il embarque de nouveau, ou trouve un autre emploi, ou jusqu'à son arrivée dans son propre pays, ou, enfin, jusqu'à son décès.

Il est toutefois entendu que le marin placé dans la situation prévue au paragraphe précédent devra profiter de la première occasion qui se présentera pour justifier devant les autorités compétentes de l'Etat appelé à lui prêter assistance, de son dénûment et

des causes qui l'ont amené. Il devra prouver, en outre, que ce dénûment est la conséquence naturelle de son débarquement. Faute de quoi, le marin sera déchu de son droit d'assistance.

Il sera également déchu de ce droit dans le cas où il aura déserté, ou aura été renvoyé du navire pour avoir commis un crime ou un délit, ou l'aura quitté par suite d'une incapacité de service occasionnée par une maladie ou une blessure résultant de sa propre faute.

L'assistance comprend l'entretien, l'habillement, les soins médicaux, les médicaments, les frais de voyage et, en cas de mort, les dépenses des funérailles.

Le présent arrangement sera exécutoire à partir du 1er juillet prochain et restera en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des Parties contractantes ait annoncé, une année d'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent arrangement et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double à Rome, le 12 juin 1881.

Le Ministre des Affaires Etrangères de S. M. le Roi d'Italie
(*L. S.*) MANCINI.

L'Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Suède et Norvége
(*L. S*) LINDSTRAND.

Il Numero **CCXXXIII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società anonima per azioni nominative sedente in Ciriè (provincia di Torino), col nome di *Società anonima fra gli esercenti la riscossione del dazio consumo governativo e comunale di Ciriè e suo territorio*, col capitale nominale di lire 6000, diviso in n. 120 azioni di lire 50 ciascuna, e colla durata di 5 anni, decorrendi dal 1° gennaio 1881;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni nominative denominatasi *Società anonima fra gli esercenti per la riscossione del dazio consumo governativo e comunale di Ciriè e suo territorio*, sedente in Ciriè, ed ivi costituitasi con atto pubblico del 21 novembre 1880, rogato dal notaio Giovanni Carlo Perino, è autorizzata, ed è approvato il suo statuto inserto all'atto costitutivo predetto.

Art. 2. La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 20 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1881.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **CCXLI** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società anonima per azioni al portatore, sedente in Genova, col nome di *Società Genovese per la Illuminazione a Gas della Città di Viterbo*, col capitale nominale di lire 285,000, diviso in numero 285 azioni da lire 1000 ciascuna, e colla durata di 50 anni, decorrendi dalla data del presente decreto;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di Commercio;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società commerciale anonima per azioni al portatore denominatasi *Società Genovese per la Illuminazione a Gas della Città di Viterbo*, sedente in Genova, ed ivi costituitasi con atto pubblico del 7 dicembre 1880, rogato dal notaro Ghersi Leonardo, è autorizzata; ed il suo statuto, inserto all'atto costitutivo predetto, è approvato colle modificazioni contenute nell'altro atto pubblico di deposito del 12 luglio 1881, rogato pure in Genova dal predetto notaro Leonardo Ghersi.

Art. 2. La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 100 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 luglio 1881.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il N. **CCXLII** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per aumento di capitale adottata in assemblea generale del 5 marzo 1881 dagli azionisti della Società anonima per azioni nominative, sedente in Firenze, col nome di *Società anonima tipografica dei successori Le Monnier*;

Visti i Reali decreti che la riguardano del 19 febbraio 1865, n. MDXLVII; 7 marzo 1870, n. MMCCCXLIV, e 7 marzo 1880, n. MMCCCCXCIII;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'aumento del capitale della *Società anonima tipografica dei successori Le Monnier* da lire 200,000, diviso in n. 40 azioni da lire 5000 ciascuna, a lire 450,000, diviso in n. 90 azioni dell'anzidetto valore di lire 5000 ciascuna.

Art. 2. Il contributo della Società nelle spese degli uffici d'ispezione è aumentato da lire 50 a lire 150 annuali pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 luglio 1881.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatte le seguenti disposizioni*:

Con RR. decreti del 23 giugno 1881:

I sottonominati **impiegati civili** nell'Istituto topografico militare sono promossi ai gradi ed alle classi per ciascuno di essi indicati, a datare, per l'anzianità e per le relative competenze, dal 1° gennaio 1881:

Garbolino Francesco, ingegnere geografo di 1ª classe, promosso ingegnere geografo principale di 2ª classe;

Derchi Francesco, aiutante ingegnere geografo di 1ª classe, promosso ingegnere geografo di 2ª classe;

Cloza Giovanni, id. id., id. id.;

Iadanza Nicodemo, id. id., id. id.;

De Berardinis Giovanni, id. di 2ª classe, promosso aiutante ingegnere geografo di 1ª classe;

Paganini Pio, id. id., id. id.;

Domeniconi Francesco, id. id., id. id.;

Guarducci Federico, id. id., id. id.;

Ginevri Arnaldo, id. id., id. id.;

Macari Giovanni, topografo principale di 2ª classe, promosso topografo principale di 1ª classe;

Ferrero Giovanni, topografo di 1ª classe, id. di 2ª classe;

Mercandino Felice, id. di 2ª classe, promosso topografo di 1ª cl.;

Marzano Gennaro, id. id., id. id.;

Marchegiani Giuseppe, id. id., id. id.;

Bonnevie Ferdinando, id. id., id. id.;

Alsona Giovanni, id. id., id. id.;

Paternoster Antonio, aiutante topografo di 1ª classe, id. di 2ª cl.;

Stanghi Raffaele, id. id., id. id.;

Cataldi Carlo, id. id., id. id.;

Monticelli Fedele, id. id., id. id.;

Di Piramo Alberto, id. id., id. id.;

Savoca Michele, id. id., id. id.;

Amadei Pompeo, aiutante topografo di 2ª classe, promosso aiutante topografo di 1ª classe;

Liserani Raffaele, id. id., id. id.;

Bardone Rinaldo, id. id., id. id.;

Dal Pozzo Giuseppe, id. id., id. id.;

Vanni Narciso, id. id., id. id.;

Comandoli Ranieri, id. id., id. id.;

Santopadre Salvatore, id. id., id. id.;

De Roberto Roberto, aspirante aiutante topografo, id. di 2ª classe;

Martelletti Giovanni, id. id., id. id.;

Manfredi Carlo, id. id., id. id.;

Grechi Raffaele, id. id., id. id.;

Porta Clemente, aiutante topografo di 2ª classe, l'anzianità nell'attuale grado e la decorrenza delle relative competenze sono stabilite dal 1° gennaio 1881.

Con RR. decreti del 7 luglio 1881:

Ottolenghi Fortunato, sottotenente di complemento del 51° battaglione della milizia mobile (Modena), accettata la volontaria dimissione dal grado.

De Sanctis Pasquale, sottotenente di complemento dell'85° battaglione id. id. (Napoli), id. id.;

Festa Carlo, capitano commissario alla Direzione di Commissariato militare della divisione di Roma (Cagliari), collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con RR. decreti del 10 luglio 1881:

Cortona Stefano, capitano nel reggimento di cavall. Saluzzo (12°), collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio;

Pincetti Alberigo, tenente id. Lodi (15°) dispensato, dietro volontaria dimissione, dall'effettività di servizio nel R. esercito permanente ed inscritto col suo grado nei ruoli degli ufficiali di complemento (regg. di cavall. Lodi 15°);

Ciccolini Claudio, sottotenente nel reggimento di cavalleria Nizza (1°), in aspettativa per motivi di famiglia a Macerata, trasferto in aspettativa per riduzione di corpo;

Fontana Fortunato, tenente veterinario nel 4° artiglieria, in aspettativa per riduzione di corpo a Piacenza, richiamato in attività di servizio nel reggimento di cavalleria Firenze (9°);

Masola Domenico, tenente di milizia mobile nel 3° artiglieria (treno), accettata la volontaria dimissione dal grado;

Marello cav. Carlo Giuseppe, professore titolare di 1ª classe di lettere e scienze all'Accademia militare coll'incarico di professore di meccanica applicata nella scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, dispensato, in seguito a volontaria domanda, dall'incarico di professore presso la suddetta scuola.

Scordino Antonio, tenente nel 3° fanteria, dispensato, dietro volontaria dimissione, dall'effettività di servizio nell'esercito permanente, ed inscritto col suo grado nei ruoli degli ufficiali di complemento (3° fanteria).

Con Regi decreti del 14 luglio 1881:

Menotti cav. Massimiliano, maggior generale, comandante la brigata Napoli, trasferto al comando della brigata Cagliari;

Mosell cav. Giorgio, colonnello comandante il 2° reggimento granatieri, nominato comandante la brigata Napoli;

Roggeri cav. Alfredo, colonnello comandante la brigata Cagliari, collocato in disponibilità, in seguito a sua domanda;

Nagle cav. Giacomo, colonnello comandante il 13° reggimento di artiglieria, trasferto nell'arma di fanteria e nominato comandante superiore dei distretti militari della divisione di Piacenza, a datare dal 1° agosto p. v.

Landi cav. Antonio, id. il 12° id., id. id. id. della divisione di Catanzaro, id.;

Ponzio Vaglia cav. Emilio, id. il 7° id., nominato comandante territoriale d'artiglieria in Piacenza;

Rizzetti cav. Angelo, colonnello d'artiglieria, in disponibilità, richiamato in servizio effettivo e nominato comandante territoriale d'artiglieria in Verona;

Croce cav. Francesco, id. comandante il 78° fanteria, trasferto al comando del 2° granatieri;

D'Ayala cav. Alessandro, colonnello nel corpo di stato maggiore, esonerato dal comando del 46° fanteria e nominato capo di stato maggiore del V corpo d'armata;

Mocenni nob. Stanislao, id. id., id. 31° id. id. VII id.;

Ceresa Di Bonvillaret cav. Ottavio, id. id., id. dalla carica di capo di stato maggiore del V corpo d'armata e nominato comandante il 75° fanteria;

Castelli cav. Emilio, id. id., id. id. IX id. id. 78° id.;

Besozzi cav. Giuseppe, colonnello nell'arma di fanteria, trasferto col suo grado e colla sua anzianità nel corpo di stato maggiore e nominato capo di stato maggiore del III corpo d'armata;

Goiran cav. Giovanni, maggiore id., id. id. e destinato al comando del corpo.

I sottonominati **tenenti colonnelli** sono promossi **colonnelli** di fanteria:

Queirazza cav. Federico, comandante 2° battaglione alpino, nominato comandante il 31° fanteria;

Taverna conte Rinaldo, corpo di stato maggiore, aiutante di campo di Sua Maestà, continuando nella sopradetta carica;

Pedotti cav. Ettore, id. id., nominato comandante il 46° fanteria;

Reynaud cav. Giovanni, tenente colonnello nel reggimento cavalleria Saluzzo (12°), promosso al grado di colonnello nell'arma stessa e nominato comandante il reggimento di cavalleria Foggia (11°);

Ciccolini Claudio, sottotenente nel reggimento di cavalleria Nizza (1°), in aspettativa per riduzione di corpo a Macerata, richiamato in attività di servizio nel reggimento di cavalleria Nizza (1°);

Mangiaracina cav. Sebastiano, maggiore nel 57° fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;

Maggesi Gustavo, tenente nel distretto militare di Bologna, id. in aspettiva per sospensione dall'impiego;

Niccolosi Gaetano, tenente di complemento al 9° bersaglieri, accettata la volontaria dimissione dal grado;

Bertucci Pietro, sottotenente del 59° battaglione della milizia mobile (Macerata), accettata la volontaria dimissione dal grado;

Coppa Giovanni, sottotenente dell'8° battaglione bersaglieri id. id. (Genova), id. id.;

Catte Alberto, capitano nel 32° reggimento fanteria (domicilio eletto a Roma), collocato a riposo, in seguito a sua domanda, a datare dal 1° agosto 1881, ed inscritto nella riserva coll'attuale suo grado;

Cermelli Antonio, id. nei carabinieri Reali, legione Bologna (id. a Torino), id. id.;

Angeleri cav. Alessandro, capitano commissario addetto alla Direzione di Commissariato militare della divisione di Piacenza (id. a Torino), id. id.

Merlo Giovanni Francesco, tenente nel 48° fanteria (id. a Zeme, Pavia).

Mondini cav. Francesco, tenente presso il distretto militare di Alessandria, id. id.;

Schellini cav. Francesco, tenente colonnello comandante il distretto militare di Barletta (domicilio eletto a Borgo San Dalmazzo, Cuneo), id. id.;

Perotti cav. Carlo, colonnello comandante superiore dei distretti militari della divisione di Piacenza, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, a datare dal 1° agosto 1881, ed inscritto nella riserva coll'attuale suo grado, con affidamento di conferirgli il grado di maggior generale, quando venga a trovarsi nel caso stabilito dal R. decreto 21 giugno 1876;

Gazzera Ernesto, tenente commissario a disposizione, comandato al Ministero della Guerra, promosso capitano commissario, continuando come sopra;

Pagliara cav. Luigi, capitano di milizia mobile d'artiglieria (2° reggimento), cessa di appartenere alla milizia stessa ed è trascritto col medesimo grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva;

Giordano Luigi, id. id. id., id. id. id.;

Bolzoni Guido, tenente medico al 34° reggimento fanteria, dispensato, in seguito a volontaria dimissione, dall'effettività di servizio nell'esercito permanente, ed inscritto nel ruolo degli ufficiali medici di complemento (Direzione di sanità di Padova).

Con decreti Ministeriali del 30 giugno 1881:

I sottonominati **ex-sottufficiali** con 12 e più anni di servizio sono nominati scrivani locali di 4ª classe coll'annuo stipendio di lire 800, a far tempo dal 1° luglio 1881:

Martucci Giuseppe, distretto militare di Bari;

Regis Vincenzo, legione carabinieri Reali di Piacenza.

Con decreto Ministeriale del 7 luglio 1881:

Tosatti Gaetano, ingegnere civile, ammesso in servizio temporaneo presso la Direzione del genio di Firenze coll'annuo assegnamento di lire 2200, a decorrere dal 16 luglio 1881.

Con decreto Ministeriale del 10 luglio 1881:

Passarino Giuseppe, scrivano locale di 1ª classe presso l'opificio di arredi militari, collocato in aspettativa per infermità coll'annuo stipendio di lire 700.

Con decreto Ministeriale dell'11 luglio 1881:

Rodano Gregorio, scrivano locale di 1ª classe presso l'opificio arredi militari, sospeso dall'impiego per tempo indeterminato, richiamato in effettivo servizio coll'annuo stipendio di lire 1400.

Con RR. decreti del 14 luglio 1881:

Gavioli Federico, tenente medico al 103° battaglione di milizia mobile (Potenza), accettata la volontaria dimissione dal grado;

Mellini cav. Giuseppe, tenente colonnello, direttore territoriale di artiglieria in Napoli, promosso al grado di colonnello continuando nella stessa carica;

Fineschi cav. Adolfo, id. id. id. in Bologna, id. id. id.;

De Leonardis cav. Lorenzo, id. id. id. in Messina, id. id. id.

Con RR. decreti del 22 luglio 1881:

Oliva Giuseppe, capitano d'artiglieria, in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio (con domicilio a Genova), collocato in riforma, in seguito a sua domanda, a datare dal 1° agosto 1881 ed inscritto nella riserva collo attuale suo grado;

Palamini Bartolo, tenente nei RR. carabinieri (legione Bari), con domicilio eletto a Parre (Bergamo), id. a riposo, id. id., id. id.;

Barbieri cav. Ludovico, maggiore nel corpo di stato maggiore, esonerato dall'incarico di commissario militare per le ferrovie romane;

Goiran cav. Giovanni, id. id., nominato commissario militare per le ferrovie romane;

Morozzo della Rocca di Bianzè cav. Emanuele, tenente colonnello nel regg. cavalleria Caserta (17°), trasferto in fanteria e nominato comandante il distretto militare di Barletta;

Fassi cav. Massimiliano, maggiore nel 63° fanteria, promosso tenente colonnello e destinato al 30° fanteria.

I sottonominati **capitani** di fanteria sono promossi **maggiori**:

Pessatti Enrico, 38° fanteria, destinato al 55° fanteria (1° battaglione);

Vittadini cav. Luigi, 10° bersaglieri, id. 63° id. (1° id.);

Sorrentino cav. Luigi, 9° fanteria, id. distretto di Caltanissetta;

Negro cav. Giovanni, 39° id., id. 21° fanteria (1° battaglione);

Luciano Bernardo, 21° id., id. 57° id. (2° id.);

Pianca Pietro, 24° id., id. 30° id. (1° id.);

Calaresu Luigi, 16° id., id. 34° id. (2° id.);
Campini cav. Carlo, 41° id., id. 42° id. (1° id.);

I sottonominati **tenenti** di fanteria sono promossi **capitani**:

Del Gamba Alessandro, 39° fanteria, destinato al 40° fanteria;
Bistagnino cav. Giuseppe, 7° bersaglieri, id. 10° bersaglieri;
Angioi nobile Pietro, 8° fanteria, id. 16° fanteria;
Davoli Francesco, 23° id., id. 41° id.;
Fiocchi Luigi, 66° id., id. 1° id.;
Abbo Antonio, 48° id., id. 39° id.;
Puccioni Silvio, 68° id., id. 2° id.;
Nardi Gerolamo, 2° bersaglieri, id. 24° id.;
Fontolani Pietro, 8° id., id. 33° id.;
Giacometto Giuseppe, 9° id., id. 33° id.;
Cantoni Romeo, 50° fanteria, id. 38° id.;
Torelli Annibale, 9° bersaglieri, id. 50° id.;
Viglione Carlo, 3° battaglione alpino, id. 21° id.;
Caligaris Giuseppe, 3° bersaglieri (comandato Scuola militare), id. 53° id.;
Barella Carlo, 52° fanteria, id. 32° id.;
Dehò Giacomo, 4° id. (comandato Istituto topografico), id. 55° id.;
Richard Giacomo, 1° battaglione alpino, id. 48° id.;
Mazzoleni Antonio, 76° fanteria (comandato Scuola militare), id. 9° id.;
Brugnatelli Angelo, capitano (già 8° fanteria), in aspettativa per riduzione di corpo a Vigevano, richiamato in effettivo servizio e destinato al 21° fanteria;
Fucigna Giacomo, tenente (già 62° id.), id. id. a Sossano Barbarano (Vicenza), id. id. 69° id.;
Zanfranceschi Angelo, sottotenente (già 40° id.), id. id. a Spezia, id. id. 31° id ;
Uberti cav. Vincenzo, maggiore nel reggimento cavalleria Genova (4°), promosso tenente colonnello nel reggimento cavalleria Caserta (17°);
Cesati barone Massimiliano, id. nell'arma di cavalleria, aiutante di campo di S. M., id. nell'arma stessa, continuando nella detta carica;
Cavalca cav. Cesare, id. nel reggimento cavalleria Lodi (15°), id. nel reggimento cavalleria Saluzzo (12°);
De Gregorio marchese Leopoldo, capitano id. Montebello (8°), id. maggiore id. Genova (4°);
Frigerio Edoardo, id. id. Aosta (6°), id. id. id. Lodi (15°);
Gusberti Luigi, tenente id. id. id., id. capitano id. Montebello (8°);
Settembrini Eugenio, id. id. Saluzzo (12°), id. id. id. Aosta (6°);
Ricci Carlo, id. nell'arma di cavalleria presso la Scuola militare, id. id. id. Saluzzo (12°);
Iovane Oreste, id. nel reggimento cavalleria Saluzzo (12°), collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego;
Bassanesi Roberto, tenente veterinario id. Lodi (15°), promosso capitano veterinario nell'8° artiglieria;
Casari Emanuele, id. nel 2° genio, id. nel reggimento cavalleria Foggia (11°);
Bozzaotra Alfonso, id. nel 3° artiglieria, id. id. Piemonte Reale (2°);
Ferrari Carlo, capitano veterinario nel reggimento cavalleria Piemonte Reale (2°), collocato in aspettativa per motivi di famiglia;
Rinieri De Rocchi Giovanni Lapo, capitano nella milizia territoriale (fanteria), 1° battaglione Siena, 6ª compagnia Asciano, distretto di Siena, accettata la volontaria dimissione dal grado;
Venita Donato, id. id. (id.), 1° battaglione Taranto, 2ª compagnia San Giorgio Sotto Taranto, distretto di Taranto, id. id.;
Valle cav. Efisio, capitano medico id. (id.), 1° battaglione Sassari, distretto di Sassari, id. id.;
Amati Sanchez cav. Francesco, colonnello comandante la legione allievi carabinieri Reali, trasferto al Comando della legione carabinieri Reali di Roma;
Guerra cav. Edoardo, id. comandante la legione carabinieri Reali di Roma, id. id. della legione carabinieri Reali di Torino;
Bellentani cavaliere Vincenzo, id. comandante la legione carabinieri Reali di Torino, id. id. della legione allievi carabinieri Reali;
Balestrieri Genesio, capitano nel 33° fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;
Toncker Guglielmo, tenente nel 5° reggimento bersaglieri, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio;
Erloch Luigi, capitano (già 67° fanteria), in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio a Gorlago (Bergamo), trasferto in aspettativa per riduzione di corpo;
Pallieri Alberto, id. (già 65° id.), id. per motivi di famiglia a Firenze, id. id.;
Dellacha Lorenzo, maggiore medico, id. per motivi di famiglia, id. id.;
Coglitore Antonino, capitano medico, in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, id. id.;
Alfieri Osorio, già volontario di un anno, domiciliato a Torino, promosso sottotenente di complemento dell'esercito permanente ed assegnato al 1° reggimento genio;
Barone Virginio, tenente di riserva (fanteria), tolto dal ruolo degli ufficiali di riserva in seguito a sua domanda;
Lupi Ennio, tenente di complemento al 1° reggimento granatieri, accettata la volontaria dimissione dal grado;
Pantaleoni Ercole, sottotenente id. del 59° battaglione milizia mobile (Macerata), id. id.;
Arbib cav. Edoardo, tenente 73° id. id. (Roma), id. id.;
Marcenaro Luigi, id. 15° id. id. (Monza), id. id.;
Governale Rosario, id. 111° id. id. (Trapani), id. id.;
Curti Andrea, sottotenente 99° id. id. (Barletta), id. id.;
Betti cav. Lorenzo, tenente colonnello del 92° battaglione di milizia mobile (Salerno), cessa di appartenere alla milizia mobile ed è trascritto col medesimo grado ed anzianità nel ruolo degli ufficiali di riserva;
Massara cav. Cesare, capitano del 74° id. id. (Roma), id. id.;
Dogliotti cav. Orazio, colonnello comandante il 14° artiglieria, nominato comandante il 7° artiglieria;
Vivanet cav. Francesco, id. Direttore territoriale d'artiglieria in Roma, id. id 14° id.;
Flore cav. Francesco, tenente colonnello 10° artiglieria, id. id. 13° id.;
La Monica cav. Ferdinando, id. 12° id., id. direttore territoriale d'artiglieria in Roma;
Stevenson cav. Luigi, id. Direzione artiglieria laboratorio di precisione, id. direttore d'artiglieria del laboratorio di precisione;
De Rada cav. Michele, id. 2° artiglieria, id. comandante il 12° artiglieria;
Laparelli nob. Pirro, maggiore Comando territoriale d'artiglieria in Verona, promosso tenente colonnello continuando come sopra;
Zanetti cav. Luigi, id. id. Torino, id. id. e destinato al 12° reggimento (relatore del Consiglio);
Buonocore cav. Gabriele, capitano Direzione fabbrica d'armi di Terni, id. maggiore continuando come sopra;
Bernabò Brea cav. Luigi, capitano Direzione laboratorio pirotecnico di Bologna, id. id. e destinato al comando territoriale d'artiglieria in Torino;

Martinelli Michele, tenente di artiglieria aggregato al corpo di stato maggiore, id. capitano e destinato al 12° artiglieria;
Polleri Giovanni, id. 8° artiglieria, id. id. id. 13° id.;
Vitelli Raffaele, id. 7° id., id. id. id. 13° id.;
Branchi Carlo Tito, capitano 13° id., dispensato dall'effettività di servizio per volontaria dimissione ed inscritto collo stesso grado fra gli ufficiali di complemento del 14° artiglieria;
Spagnoli cav. Cesare, maggiore del Genio al Comitato d'artiglieria e genio, promosso tenente colonnello continuando come sopra;
Bianchi D'Espinosa Giovanni, capitano alla Direzione del Genio a Milano, id. maggiore e destinato vicedirettore del Genio a Messina;
Lunelli Daniele, id. id. Alessandria, id. id. id. alla sopranotata Direzione;
Pastore Giovanni, tenente id. Bologna, id. capitano e destinato al 2° reggimento genio;
Mazza Ernesto, id. 2° reggimento genio, id. id. id. 1° id.

Con RR. decreti 25 luglio 1881:

Merlo Michele, tenente nel reggimento cavalleria Piemonte Reale (con domicilio eletto a Envie, Alba), collocato a riposo, in seguito a sua domanda a datare dal 1° agosto 1881 ed inscritto nella riserva coll'attuale suo grado;
Dalla Valle Dionigi, tenente nel reggimento cavalleria Foggia, id. in riforma in seguito a sua domanda a datare dal 1° agosto 1881 id. id.

Con decreti Ministeriali del 13 luglio 1881:

Cantarelli Vincenzo, scrivano locale di 2ª classe al distretto militare di Avellino, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;
Scaramuzzino Francesco, id. id. di 4ª classe presso la Direzione di Commissariato militare di Catanzaro, in aspettativa per infermità, richiamato in effettivo servizio coll'annuo stipendio di lire 800.

Con decreti Ministeriali del 18 luglio 1881:

Fortina Domenico, scrivano locale di 3ª classe presso il comando della divisione militare di Ancona, collocato in aspettativa per infermità coll'annuo assegnamento di lire 500;
Tambato Pietro, id. id. 3ª classe al distretto militare di Udine, id. id. per motivi di famiglia.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO *per un posto di professore ordinario alla cattedra di ostetricia e clinica ostetrica nella Regia Università di Catania.*

Essendo vacante la cattedra di ostetricia e clinica ostetrica nella Regia Università di Catania, alla quale è annesso lo stipendio di lire 3000, si avvertono coloro che intendono concorrervi a voler presentare a questo Ministero regolare istanza coi titoli e documenti comprovanti la loro idoneità allo insegnamento di detta materia e la loro capacità didattica.

Il concorso è per titoli, e dove questi non si trovassero sufficienti per la elezione, allora la Commissione giudicherà dai titoli quali tra i concorrenti possano essere ammessi ad una prova di esame. In questo ultimo caso però la nomina dell'eletto non sarà che di professore straordinario.

Il termine utile per l'ammissione degli aspiranti al concorso scade col 21 agosto p. v.

Ogni domanda inviata dopo quell'epoca, sarà giudicata come non avvenuta.

Roma, 23 giugno 1881.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
P. PADOA.

AVVISO DI CONCORSO *per un posto di professore ordinario alla cattedra di meccanica applicata ed idraulica pratica nella Regia Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Torino.*

Essendo vacante la cattedra di meccanica applicata ed idraulica pratica nella Regia Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Torino, alla quale è annesso lo stipendio di lire 5000, si avvertono coloro che intendono concorrervi a voler presentare a questo Ministero regolare istanza coi titoli e documenti comprovanti la loro idoneità allo insegnamento di detta materia e la loro capacità didattica.

Il concorso è per titoli e dove questi non si trovassero sufficienti per la elezione, allora la Commissione giudicherà dai titoli quali tra i concorrenti possano essere ammessi ad una prova d'esame. In questo ultimo caso però la nomina dell'eletto non sarà che di professore straordinario.

Il termine utile per l'ammissione degli aspiranti al concorso, scade col 22 agosto p. v.

Ogni domanda inviata dopo quell'epoca sarà giudicata come non avvenuta.

Roma, 23 giugno 1881.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
P. PADOA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Banca Nazionale nel Regno (sede di Torino) in data 25 maggio ultimo scorso, n. 2627, pel deposito di tre cartelle al portatore del consolidato 5 per cento, della complessiva rendita di lire 235, esibite per il cambio decennale dal sig. Giuseppe Martignone fu Nicolò.

Si diffida chiunque possa avere interesse che ai termini dell'articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, saranno consegnati i titoli richiesti ad esso sig. Giuseppe Martignone senza obbligo dell'esibizione della ricevuta smarrita che rimarrà di nessun valore.

Roma, li 28 luglio 1881.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

In conformità al disposto dallo articolo 21 del Regio decreto 31 marzo 1864, n. 1725, per la esecuzione della legge 24 gennaio dello stesso anno, n. 1636, pello affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni dovute ai Corpi morali, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato dichiarato smarrito il certificato di affrancazione infradesignato, emesso dalla ora soppressa Cassa dei Depositi e Prestiti di Milano a favore della Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Carauno Ghiringhello, eretta sotto il titolo di San Vincenzo, mandamento di Tradate, sarà proceduto al domandato rinvestimento in rendita dell'annualità risultante dal certificato stesso, ove non siano state fatte opposizioni un mese dopo la pubblicazione del presente.

Certificato n. 1675, per l'annualità di lira una, in compimento dell'affrancazione di un'annua prestazione livellaria dovuta alla Fabbriceria anzidetta da Bardelli Giacinto fu Giovanni Battista.

Roma, li 8 agosto 1881.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

MINISTERO DEL TESORO — DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO

Prospetto *delle vendite dei beni immobili pervenuti al Demanio dall'Asse ecclesiastico.*

EPOCHE DELLE VENDITE	BENI VENDUTI					
	Numero dei lotti	Superficie			Prezzo	
		Ettari	Are	Cent.	d'asta	di aggiudicazione
Nel mese di luglio del 1881	295	1060	39	82	651,236 94	797,395 84
Nei mesi precedenti dell'anno 1881	1344	6963	70	98	2,988,114 32	3,574,337 28
Nell'anno in corso	1639	8024	10	80	3,639,351 26	4,371,733 12
Nel periodo dal 26 ottobre 1867 a tutto il 1880 . . .	133997	569287	23	15	433,641,989 78	555,243,583 82
Totali dal 26 ottobre 1867 a tutto luglio 1881 . . .	135636	577311	33	95	437,281,341 04	559,615,316 94

Roma, addì 8 agosto 1881.

Il Direttore Capo della Divisione VI
Bertozzi.

Per il Direttore Generale
Tesio.

R. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI
PRATICI E DI PERFEZIONAMENTO IN FIRENZE

È aperto il concorso a numero quattro posti di medico chirurgo assistente alle appresso cliniche, cattedre e laboratori della sezione di medicina e chirurgia.

I posti da conferirsi sono i seguenti:

Due di assistente alla clinica chirurgica;
Uno di assistente alla clinica ostetrica e maternità;
Uno di assistente alla cattedra e laboratorio d'anatomia patologica.

L'assistente alla clinica ostetrica e maternità, e quello destinato all'anatomia patologica dovranno prestar l'opera loro per tutto l'anno civile, gli altri per quel tempo soltanto nel quale stanno aperte le cliniche.

Agli assistenti che restano in ufficio per tutto l'anno civile, verrà corrisposto dalla Cassa dell'Istituto un assegno mensile di lire novanta; agli altri di lire cento al mese per ciascheduno, durante il tempo nel quale prestano il loro servizio.

Tutti indistintamente riceveranno dall'Amministrazione dello Arcispedale una camera mobigliata, lume, fuoco, vestiario d'uniforme d'estate e da inverno e l'uso d'una busta di ferri chirurgici.

Le domande redatte in carta bollata da centesimi 50, e munite dei documenti richiesti dal regolamento, dovranno esser presentate alla Sopraintendenza del Regio Istituto (Piazza San Marco, num. 2) non più tardi delle ore tre pomeridiane del giorno 15 settembre prossimo, dovendo negli ultimi 15 giorni di detto mese aver luogo gli esami di concorso.

Con apposito avviso sarà indicato il giorno preciso e le ore nelle quali avranno luogo gli esami.

Una copia del regolamento del dì 24 luglio 1877, depositata nella cancelleria della sezione di medicina e chirurgia, sarà ostensibile a tutti coloro che volessero concorrere, e che, ai termini del paragrafo *d* dell'art. 22 del regolamento stesso, hanno obbligo di prenderne cognizione prima di far la domanda per essere ammessi al concorso.

Firenze, li 20 luglio 1881.

Visto — *Per il Sopraintendente*
N. Nobili.

Il Presidente della Sezione
Prof. Giorgio Pellizzari.

Fogli di Supplemento a questo numero contengono le Tabelle annesse alla legge 23 luglio 1881, n. 333 (Serie 3a), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1881, n. 180.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il banchetto offerto al termine della sessione dal lord-maire di Londra ai membri del gabinetto fornisce ciascun anno al presidente del Consiglio l'occasione di esporre le sue vedute sui risultati della sessione e sulla situazione generale.

Sabato scorso il signor Gladstone si è uniformato a questa costumanza.

Nel discorso che egli pronunziò venne espressa la speranza che il *bill* agrario irlandese verrà definitivamente adottato in questa sessione. Perchè questa speranza si realizzi sarebbe necessario che, dopo le serie modificazioni introdotte dalla Camera alta nel progetto, una delle Camere cedesse all'altra, ed è probabile che i lordi non insisteranno nei loro emendamenti qualora la Camera dei comuni li respinga. Nessun par-

nito, a fronte dell'agitazione dell'Irlanda, può assumere la responsabilità di respingere o di attardare indefinitamente una legge che ha per scopo di calmare quel paese.

Disse il signor Gladstone che a parer suo l'Inghilterra si trova sopra una via che conduce alla pace ed alla tranquillità.

Circa l'Afghanistan l'oratore disse che il governo conservatore è caduto nell'errore di intervenire, or sono tre anni, negli affari di un paese indipendente. Il gabinetto attuale si limiterà a far voti per la prosperità e l'indipendenza dell'Afghanistan.

Osserva molto a proposito un giornale che questa dichiarazione del signor Gladstone coincide colla notizia che venerdì scorso sia giunto a Simla un inviato dell'emiro Abdhurraman per chiedere al vicerè il soccorso degli inglesi contro Ayub-Khan, già padrone di Candahar e che minaccia di marciare sopra Cabul. L'emiro imputerebbe in parte agli inglesi la responsabilità della perdita di Candahar rammentando che egli aveva loro fatta istanza di trattenersi qualche altro tempo nella medesima, onde dare agio a lui di organizzare le forze per resistere al suo competitore. Dalla dichiarazione fatta dal signor Gladstone si argomenta che l'Inghilterra si terrà neutrale nella lotta.

Il signor Gladstone si è congratulato della convenzione conchiusa coi Boeri, convenzione il cui risultato sarà " lo stabilimento di relazioni pacifiche permanenti fra i popoli dell'Africa meridionale sotto la protezione della regina.

La detta convenzione non restituisce al Transvaal la sua indipendenza. Essa gli accorda soltanto il *self government*, sotto l'alta sovranità di Sua Maestà, e anche questo a certe condizioni.

Così la regina avrà diritto di mantenere nel Transwaal un ministro residente e di farvi entrare truppe nel caso di guerra imminente con uno Stato estero o cogli indigeni. Inoltre avrà il diritto di controllo sulle relazioni estere del Transwaal, le quali avverranno per mezzo di agenti diplomatici e consolari della Gran Bretagna. Infine il ministro residente sarà incaricato di proteggere gli indigeni nelle persone e nelle proprietà. Gli indigeni non potranno venire sottoposti alla schiavitù, nè costretti a tirocini che somiglino alla schiavitù. Essi avranno diritto di comparire in Tribunale, e certi territori saranno riservati a beneficio loro.

In altri termini la regina eserciterà la sua sovranità sui bianchi ed il suo protettorato sui negri. Il signor Gladstone disse di sperare che sotto un tale regime il Transwaal potrà prosperare " quanto qualunque altra colonia dell'impero britannico. „

Da ultimo il signor Gladstone si è congratulato perchè lo accordo e la fermezza delle potenze abbiano permesso " di sottrarre ad un giogo dispotico „ le popolazioni or ora annesse alla Grecia, e le abbiano poste in grado di fruire di un regime analogo a quello dell'Inghilterra. In ciò, disse l'oratore, consiste uno dei maggiori pegni della pace.

Il signor Gladstone terminò respingendo il rimprovero di indifferenza verso le colonie, e dichiarò che uomini di Stato i quali non adempiessero i loro doveri verso le colonie cesserebbero in una certa maniera di essere inglesi.

Secondo un dispaccio da Newcastle (colonia del Capo), trasmesso da Durban allo *Standard*, il capo zulu John Dunn fece conoscere in data 31 luglio, che vi fu un combattimento fra le truppe d'Ulmandela e quelle di Sitimela. Quest'ultimo ha attaccato le truppe di Ulmandela e gli uccise parecchi uomini. John Dunn venne alla riscossa, e Sitimela, completamente sbaragliato, vide il suo campo incendiato e il suo bestiame rapito.

Nel momento in cui Dunn inviava il rapporto, le truppe inseguivano ancora gli insorti, che non devono aver trovato quartiere dinanzi al loro nemico. S'ignora se Sitimela sia sfuggito o ucciso.

Questa vittoria porrà fine all'insurrezione e produrrà un grande effetto nel Zululand.

Una corrispondenza da Orano, 6 agosto, al *Temps* riferisce che il bach-agha di Frenda ha informato l'autorità francese del probabile arrivo in Algeria, nel corso dell'autunno, del figlio cadetto di Abd-el-Kader, onde assumervi la direzione del movimento insurrezionale, col consenso almeno tacito del sultano. È notevole che due anni sono il figlio cadetto di Abd-el-Kader, Ben-Aceur, ha accettato il titolo di pascià turco, repudiando nei termini più ostili la sua qualità di algerino, suddito francese.

" Quanto al di lui padre, così scrive il corrispondente del *Temps*, il sultano si è adoperato di distoglierlo dalla causa dell'indipendenza araba, e di involgerlo nel movimento panislamico, di cui il sultano medesimo ha presa la direzione.

" Da che Abd-ul-Hamid fece dei suoi titoli e dei suoi privilegi di califfo la base essenziale di una politica essenzialmente panislamica, egli cercò di unire in un fascio attorno al suo califfato le forze dell'Islam. Da allora in poi tutte le confraternite religiose sono entrate in una specie di comunione col sultano. Benchè affettando di non occuparsi che di questioni e di interessi d'ordine puramente religioso, le relazioni che le confraternite islamiche mantengono col califfo, che è il loro simbolo di unione, permette a questi di farle muovere in comune, e di armonizzare l'azione loro colle idee, le ispirazioni ed i fini della sua nuova politica.

" È certo, per esempio, che la confraternita dei Beni-Snoussi è in relazione diretta col califfato, per mezzo del quale indirettamente essa si ramifica alle altre confraternite. Ora, Abd-el-Kader appartiene egli medesimo ad una di queste consociazioni. E in questa sua qualità egli subisce da un anno l'alta sovranità del califfo, e, senza pur sospettare della sua lealtà, si è in diritto di credere che questa lealtà si trovi posta a repentaglio dagli intrighi segreti e dalle mene del fanatismo. Ciò che il governo francese non ignora affatto. „

Il corrispondente del *Temps* termina la sua lettera dichiarando di considerare la resistenza di Bu-Amema come poco men che finita e coll'asserire che oramai la situazione e il prolungarsi della lotta dipenderanno unicamente dalle risoluzioni di Kaddur-Ben-Hamza e di Si-Shiman, capi degli Ouled-Sidi-Cheikh.

I giornali tedeschi seguitano ad occuparsi del convegno dei due imperatori a Gastein. La *Kreuzzeitung* di Berlino, giornale conservatore, scrive in proposito:

" Non è dal punto di vista di nuove prospettive per la politica e per i destini dei popoli che noi prendiamo a considerare l'amichevole convegno dei due sovrani; noi vi ravvi-

siamo la sicurezza che l'avvenire dei rapporti fra la Germania e l'Austria sarà la continuazione del presente. È il consolidamento della fedele alleanza del passato, l'espressione della fiducia per il tempo avvenire.

" Con grato animo volgiamo lo sguardo al passato, che nell'amicizia dei due sovrani ci diede guarentigie di pace, e andiamo incontro all'avvenire con piena sicurezza che la pace d'Europa sarà mantenuta. La Germania e l'Austria, unite da vincoli d'amicizia, sono forti abbastanza per mantenere la pace d'Europa e per impedire che venga turbata. „

La *National Zeitung* esprime le stesse idee. " Sulla lega consolidata dal convegno di Gastein, scrive essa, riposa la pace d'Europa. Non è l'armistizio che regnava fino al momento in cui si è stretto l'accordo austro-germanico, bensì la ferma fiducia che l'Austria e la Germania unite siano forti abbastanza per mantenere la pace ed imporla, se fosse necessario. Dinanzi alla forza colossale che spiegano i due imperi, il malvolere indietreggia spaventato. Formando il centro d'Europa, nella loro posizione dominante, possono scegliere la politica che meglio loro convenga ; esse sono sicure che ovunque inclinino troveranno alleati che il forte non ha mai bisogno di cercare, perchè spontanei gli vengono incontro. „

Il *Dresdner Journal* del 4 agosto annunzia che il governo di Sassonia ha in mente di proporre una revisione della legge elettorale per la Camera legislativa. In Sassonia ogni cittadino che paga un'imposta di tre marchi è elettore, ciò che permette ai democratici di prender parte con successo alle elezioni. Ora si vorrebbe elevare il censo elettorale per diminuire l'influenza dei socialisti.

Il *Messaggero* del governo russo dell'8 agosto pubblica un rescritto sovrano al granduca Michele nel quale, dopo averlo ringraziato per i lunghi servigi prestati e per l'attiva operosità quale luogotenente del Caucaso, l'imperatore dice :

" Compreso, come sempre, d'alta considerazione per i servigi prestati da Vostra Altezza al trono ed alla patria, ho trovato opportuno di disporre che ella mi stia allato quale primo consigliere nei più importanti affari di Stato, nominandola a presidente del Consiglio dell'impero. „

Il *Golos* di Pietroburgo è stato sospeso per sei mesi. Questa decisione presa dal ministro dell'interno fu motivata da un articolo contro il principe di Bulgaria, non potendosi tollerare, dice il ministro, tale mancanza di riguardo verso il capo di uno Stato estero che sta in relazioni d'amicizia colla Russia e di parentela colla famiglia regnante. Il *Golos* stesso aveva pure pubblicato degli articoli offensivi per la flotta russa.

Scrivono da Friburgo all'*Agenzia Havas* in data 4 agosto che ad un solenne banchetto ch'ebbe luogo in quella città hanno preso parte più di quattromila persone. Il Consiglio federale ed il Corpo diplomatico vi assistevano. Il presidente della Confederazione, signor Droz, ha fatto un brindisi alla patria. Fece risaltare che il giorno 4 era l'anniversario del trionfo della moderazione sull'influenza eccessiva dello spirito di parte, e che quando lo spirito della moderazione domina nel paese, la Svizzera è felice e compie delle grandi cose. Espresse il desiderio che un'unione sempre più stretta regni fra i varii membri della Confederazione, affinchè il còmpito che loro incombe possa essere esaurito senza difficoltà. Il còmpito è quello di fare scomparire i focolari dell'ignoranza; di mostrare che l'ordine può regnare colla libertà e che l'esercizio della sovranità popolare non è l'anarchia voluta da una demagogia turbolenta.

Noi, prosegue il signor Droz, offriremo un asilo a tutte le cause vinte, ma restando padroni nelle nostre case, non tollereremo più sul nostro suolo le cospirazioni contro l'estero, come non accetteremo gli ordini ed i reclami dei paesi che ci attorniano. Noi vogliamo progredire, ma in modo da non portar ombra alle nazioni vicine, perchè noi vogliamo marciare accanto all'ideale; noi aspiriamo a promuovere nella democrazia la tolleranza, l'eguaglianza ed il patriottismo illuminato.

Il signor Arágo, inviato della Repubblica francese a Berna, fece un brindisi agli eroi leggendari della Svizzera, agli uomini che hanno contribuito alla liberazione di Friburgo. Rammentò che tra la Francia e la Svizzera vi è un trattato di pace, e dichiarò che i due paesi sono ben decisi a fruire della pace e a conservarla.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Torino, 9. — Sua Maestà il Re e Sua Altezza Reale il Duca d'Aosta giunsero felicemente al castello di Sarre alle ore 4 50 di stamane.

Alle ore 6 S. M. e S. A. montarono a cavallo e proseguirono per Cogne.

Aosta, 9. — S. M. il Re e S. A. R. il Principe Amedeo sono giunti stamane a Cogne.

Vienna, 9. — La *Neue Freie Presse* dimostra che l'idea della accessione dell'Italia all'alleanza austro-tedesca guadagnò successivamente terreno anche in Italia. La maggioranza degli italiani apprese dopo l'affare di Tunisi che l'Italia deve abbandonare la politica di tenersi sciolta da vincoli, e cercare amici degni di fiducia e che riconoscano come lei che il còmpito più importante è il mantenimento della pace europea.

Parlando della voce di un incontro del Re Umberto coll'Imperatore Francesco Giuseppe a Ischl o a Gödöllö, la *Neue Freie Presse* vorrebbe sinceramente vederla realizzata, poichè tale incontro allontanerebbe ogni dubbio circa la possibilità di un'alleanza che sola è naturale e ragionevole, ed appianerebbe ogni ostacolo opponentesi all'accordo fra le due nazioni.

Parigi, 9. — Bourke è ripartito per Vienna e Bucarest, ove Valfrey lo raggiungerà il 20 corrente.

Essi arriveranno insieme a Costantinopoli il 22.

Atene, 8. — La maggioranza della Commissione di evacuazione sembra propendere ad accordare, per lo sgombero della seconda zona, la proroga di quindici giorni desiderata dalla Porta, rimanendo però sempre entro i termini prefissi dal trattato del 24 maggio 1881.

Bregenz, 9. — Stamane l'imperatore Francesco Giuseppe andò a bordo di un vapore speciale a visitare il granduca di Baden nell'isola di Mainau.

A mezzodì S. M. si recherà a Friedrichshafen, ove pranzerà dal re di Würtemberg.

Gibilterra, 8. — È partita stasera per Lisbona la fregata *Vittorio Emanuele*. A bordo tutti bene.

Castellammare, 9. — La corazzata *Roma* è partita ieri.

Ancona, 9. — Ieri sera, durante il concerto, vi fu una nuova dimostrazione sulla piazza, con evviva ai Sovrani e alla squadra. Fu suonata la Marcia Reale. Vi fu pure riunione allo Stabilimento Dorico.

Durante il giorno il *Duilio* fu visitato da oltre 7000 persone.

Stasera serenata alla partenza della squadra.

Lucca, 9. — Il senatore Carlo Massei è morto oggi alle 12 1/2 pomeridiane.

Roma, 9. — Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato il progetto dei lavori del tronco Massalombarda-Lugo della ferrovia Laverzola-Lugo e il progetto di costruzione di una dogana marittima a Bari.

Roma, 9. — Il *Giornale dei Lavori Pubblici e delle Strade Ferrate* del 10 corrente annunzia che con decreto Reale del 5 corrente sono state dichiarate di pubblica utilità le opere per l'irrigazione dell'Alto Agro Veronese.

Parigi, 9. — Il ministro Ferry, nel suo discorso nei Vosgi, disse: le elezioni saranno moderate. Bisogna ripudiare i socialisti, i cui appetiti sono conosciuti. Il ministero è progressista, e lo prova l'espulsione delle congregazioni religiose, ciò che gli intransigenti non avrebbero osato di fare.

Cadice, 7. — È arrivato e partito per la Plata il postale *Sud-America*, della Società Lavarello.

Tunisi, 9. — I predatori tentarono nuove razzie verso Susa, ma gli abitanti presero le armi, si difesero, uccisero 12 di questi malfattori e ritolsero il bestiame rubato.

Le autorità di Susa arrestarono 25 predatori colpevoli dell'uccisione recente di un greco.

Bregenz, 9. — L'imperatore Francesco Giuseppe fu ricevuto nell'isola di Mainau dal granduca di Baden. A Friedrichshafen fu ricevuto dal Re e dalla Regina di Würtemberg e dai membri della famiglia reale, presso i quali pranzò.

L'imperatore venne accolto cordialissimamente dalla popolazione di Lindau e ritornò a Bregenz alle ore 8 di sera, in vettura a causa della tempesta.

Costantinopoli, 9. — La convenzione diretta fra la Turchia e la Grecia, per la delimitazione delle frontiere, è stata ratificata oggi.

Londra, 10. — Fu scoperta un'altra macchina infernale nel carbone del gasometro di Dundee.

Bradlaugh ha una grave risipola.

Washington, 9. — Garfield passò una buona notte. La febbre è diminuita.

Londra, 10. — *Camera dei comuni*. — Il gabinetto aderì per deferenza verso la Camera dei lordi ad alcuni emendamenti che essa introdusse nella legge agraria, ma combatte tutti gli emendamenti relativi ai principii essenziali della legge.

Il governo ottenne una grande maggioranza nelle votazioni.

Il seguito della discussione è stato differito alla prossima seduta.

Montevideo, 9. — Vilaza è nominato ministro dell'interno e Sagarutume ministro degli affari esteri.

Roma, 10. — È stata posta in appalto la costruzione del tronco della ferrovia Roma alla linea Aquila-Sulmona, compreso fra il chilometro 0 + 051 e il chilometro 5 + 600. Nello appalto è compresa la grande galleria dell'Appennino, lunga metri 3500.

NOTIZIE DIVERSE

Le stelle cadenti. — L'egregio astronomo padre F. Denza scrive da Moncalieri, il 7 corrente:

Dal 9 al 12 corrente accade la nota pioggia periodica di stelle cadenti. Essendo l'osservazione di questo fenomeno celeste dilettevole insieme ed accessibile a molti, la raccomandiamo grandemente a tutti coloro che avranno vaghezza di esplorare per qualche ora il cielo nelle sere suddette, nonostante l'impedimento della luce lunare.

Queste apparizioni meteoriche non hanno, per diversi capi, minore importanza di quelle delle comete; imperocchè le meteore luminose hanno grande attinenza con questi corpi celesti, non essendo che gli ultimi e radissimi avanzi della materia cosmica che formò i mondi che popolano l'universo, e che, sotto diverso aspetto, ci si mostra in forma ora di comete, ora di meteoretti, o pietre meteoriche, ora di bolidi, ora di stelle cadenti. Che anzi pare che molti sciami di tali meteore siano residui lasciati dalle instabili ed incoerenti code cometarie sul loro cammino; ed è perciò che diversi sciami o nubi di meteore percorrono la stessa orbita di qualche cometa. Così lo sciame principale delle meteore di agosto, che viene dalla costellazione di Perseo, avrebbe l'orbita medesima della grande cometa III del 1862.

Di codesta materia ne son pieni gli spazi. Le comete, diceva Keplero, sono numerose quanto i pesci del mare, ed infiniti sono gli sciami di meteore che svolazzano pei cieli. Delle une e degli altri una sola minima parte penetra nel nostro sistema solare, ed anche di questa noi non ne vediamo che una frazione piccolissima.

Da corpi così esili e così divisi, comechè numerosi, nulla è a temere e nulla è a sperare. Essi seguono il loro cammino nella via dei cieli senza occuparsi di noi. La loro massa è esigua oltremodo, ed è incapace di addurre il minimo sconcerto nel nostro sistema e nel pianeta che abitiamo. La luce è debole assai, ed il calore è insensibile, epperò nulla ha che fare coll'estate cocente che ora attraversiamo. « Io non ignoro — diceva Arago, parlando della « grandiosa cometa del 1811 — io non ignoro che dovrò combat- « tere molte prevenzioni per istabilire che nè la cometa del 1811, « nè qualunque altra cometa conosciuta, hanno giammai cagio- « nato sul nostro globo il più piccolo cangiamento di stagione. »

Ciò che affermava Arago mezzo secolo fa, lo ripetiamo noi adesso contro gli stessi pregiudizi, che, sebbene vieti e combattuti le molte volte, sono sempre nuovi e si riproducono in tutti i tempi colla stessa energia.

Cospicuo lascito. — Scrivesi da Cuceglio alla *Gazzetta del Popolo* di Torino:

Adempiendo un debito di riconoscenza vivamente sentito da questa popolazione, prego Vostra Signoria di segnalare alla pubblica gratitudine il nome del compianto Filiberto Bianco, tenente di artiglieria a riposo, il quale, colle sue disposizioni testamentarie, volle favorire largamente questa terra, culla dei suoi avi, lasciando al Municipio il cospicuo capitale di lire *quarantamila* per l'erezione di un Asilo infantile ed erogando ancora in favore della Congregazione di carità un capitale di lire quattromila.

Di mente elettissima il tenente Bianco aveva, prima nella Reale Accademia militare, poscia nell'esercito, gareggiando coi più chiari ingegni, lasciato concepire le più lusinghiere speranze pella sua carriera, e certo non sarebbe venuto meno alla somma aspettazione se, colto da ostinato morbo, non fosse stato costretto a lasciare la faticosa vita delle armi.

Nella quiete del suo ritiro servì però egualmente la patria sua dando l'esempio della più eletta virtù cittadina e lasciando larghissima traccia dell'animo suo mite e gentile, ed altrettanto benefico quanto modesto.

E colle disposizioni di ultima volontà suggellò una vita dedicata tutta alla virtù ed a beneficare il prossimo rendendo ognora più simpatico il nome di una delle più stimabili ed amate famiglie del nostro Canavese.

Il vaccino dell'idrofobia. — In una delle ultime tornate dell'Accademia delle scienze di Parigi il signor Bouley co-

municò una importante scoperta fatta dal signor Galtier, professore alla Scuola veterinaria di Lione, e relativa alla rabbia.

Il signor Galtier ha scoperto un metodo di vaccinazione contro la rabbia, il quale consiste nella iniezione del *virus* rabico nelle vene degli animali che si desidera di vaccinare.

Il dotto esperimentatore avendo inoculata quella terribile malattia a venti montoni, dieci dei quali erano stati vaccinati secondo il suo processo, la rabbia si manifestò soltanto nei montoni non vaccinati, nel mentre che gli altri rimasero illesi da qualunque inoculazione rabica.

Antichità troiane. — I giornali di Berlino annunziano che il celebre archeologo Enrico Schliemann terminò già di classificare gli oggetti antichi provenienti dagli scavi di Troia, e che sono in numero di 4300.

Questi 4300 oggetti diversi, ognuno dei quali è numerato e descritto accuratamente, occupano due vaste sale del nuovo Museo delle arti industriali di Berlino, e sono esposti in vetrine eguali a quelle del Museo di Kensington.

Le opere pubblicate in lingua tedesca ed in lingua inglese dal signor Schliemann sugli scavi da lui eseguiti e diretti in Grecia e nella Troade si trovano sopra leggii costruiti appositamente.

Gli oggetti d'oro rimarranno imballati fino a tanto che l'armadio di ferro che deve contenerli sia terminato. Questo armadio, a prova di fuoco ed impossibile a forzarsi, sarà munito di una gran vetrina simile a quella che avevano i gioiellieri alla Esposizione del 1879. Si crede che il signor Fuhrmann, meccanico e fabbricante di serrature, che fu incaricato di fare quell'armadio, lo potrà consegnare finito alla fine di agosto; a quell'epoca il signor Schliemann ritornerà a Berlino per collocare da sè al loro posto le collezioni di oggetti d'oro, ed il pubblico sarà ammesso a visitarli.

L'emigrazione agli Stati Uniti di America. — Nel mese di maggio prossimo passato il numero degli emigranti arrivati nei diversi porti dell'Unione americana raggiunse la ragguardevole cifra di 122,539. — Nuova York, Baltimore e Filadelfia furono i principali punti di sbarco. — L'Europa diede il maggiore contingente di emigranti, o, più precisamente, 96,946, cioè: irlandesi 18,789, inglesi 10,790, scozzesi 2275 (totale della Grande Bretagna 31,854), tedeschi 34,310, austriaci 3574, norvegesi 6812, danesi 2060, svedesi 16,523, italiani 1783. — Vengono in seguito il Canadà con 11,458 emigranti, le isole del Netherland con 2800, e finalmente la China con 1405 emigranti. È degno di nota che delle nazioni europee la Francia, la Spagna, la Svizzera ed il Belgio non abbiano dato alcun emigrante.

Decessi. — Il 29 luglio, a Mersch, nel granducato di Lussemburgo, moriva il luogotenente generale in ritiro Giovan Battista Neuens, commendatore dell'ordine di Leopoldo, ed ex-direttore della regia fonderia belga di cannoni.

— Ad Ems, in età di 78 anni, cessava di vivere il conte Ferdinando von Galen, ex-ministro di Prussia a Berlino e membro della Dieta costituente della Confederazione della Germania del Nord.

— L'*Indépendance Belge* annunzia la morte, avvenuta a Baudour, del signor Humbert, senatore belga.

— Un telegramma da Nuova York annunzia che il signor Enrico Bionne, ex-luogotenente di fregata, ufficiale della Legione d'onore, vice-presidente della Società geografica di Parigi, e segretario generale della Società per il traforo dell'Istmo di Panama, è morto a New-York in età di quarant'anni.

— Samuele Sharpe, dotto egittologo inglese, cessò di vivere ad Highbury nella grave età di 82 anni, lasciando parecchie opere che dimostrano la sua vasta erudizione, fra le quali meritano di essere specialmente menzionate: Una traduzione completa del testo ebraico dei libri della Bibbia e di quelli del Nuovo Testamento: Una *Critica della versione autorizzata delle Sacre Scritture*; la *Cronologia della Bibbia*; la *Storia dell'Egitto dalle sue origini fino all'invasione degli arabi*; una *Cronologia dell'antico Egitto* e parecchie monografie sui geroglifici ed altri oggetti di antichità egizie che si ammirano fra le collezioni del Museo Britannico di Londra.

— Dai giornali russi annunziasi la morte, avvenuta nei dintorni di Kherkof, del dotto filologo J. Kounavine, dottore in medicina, che da tanto tempo si occupava di raccogliere materiali filologici, e specialmente quelli concernenti gli idiomi degli zingari. Per raccogliere quei materiali il dottore Kounavine spese tutta la sua fortuna ed impiegò 35 anni, viaggiando nei paesi dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa, in cui gli zingari si accampano. Durante i suoi viaggi il dottore Kounavine imparò i diversi dialetti zingari, che calcolava fossero una ventina, e studiò pure il sanscrito, lo zend e le altre lingue dell'Asia antica.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 9 agosto

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	1/4 coperto	—	31,0	16,6
Domodossola	1/2 coperto	—	31,3	22,9
Milano	1/4 coperto	—	33,4	19,2
Venezia	tutto coperto	tranquillo	32,2	23,5
Torino	1/2 coperto	—	30,7	20,5
Parma	1/4 coperto	—	34,1	22,2
Modena	3/4 coperto	—	32,8	20,6
Genova	sereno	calmo	29,2	23,0
Pesaro	1/2 coperto	calmo	28,4	18,6
P. Maurizio	caliginoso	tranquillo	27,6	22,4
Firenze	1/4 coperto	—	36,5	21,4
Urbino	pioggia	—	28,4	23,1
Ancona	sereno	calmo	28,9	22,3
Livorno	caliginoso	calmo	23,5	21,4
C. di Castello	1/4 coperto	—	33,3	16,2
Camerino	caliginoso	—	28,3	20,6
Aquila	sereno	—	31,7	17,4
Roma	6/10 nebbia	—	32,9	21,9
Foggia	caliginoso	—	34,0	19,6
Napoli	1/2 coperto	—	30,2	22,4
Potenza	nebbioso	—	27,9	15,6
Lecce	sereno	—	29,8	19,6
Cosenza	caliginoso	—	29,6	17,7
Cagliari	sereno	tranquillo	33,0	24,0
Catanzaro	sereno	—	26,3	19,2
Reggio Cal.	sereno	legg. mosso	28,0	22,2
Palermo	sereno	calmo	32,0	20,3
Caltanissetta	sereno	—	30,0	18,8
P. Empedocle	caliginoso	tranquillo	—	—
Siracusa	sereno	tranquillo	30,7	23,2

TELEGRAMMA METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 9 agosto 1881.

Depressione abbastanza forte sul mare germanico, Helder 747. Pressioni massime al SW d'Europa, Gibilterra 762.

In Italia barometro disceso specialmente al N. Pressioni: 758 Trieste; 759 Milano, Aquila, Lecce; 760 Cagliari, Malta. Nelle 24 ore numerosi temporali, caligine e pioggia qua e là sul continente. Stamane cielo sereno nelle isole, piovoso ad Urbino, generalmente nuvoloso o caliginoso altrove, venti deboli e variabili in generale, però maestro moderato a Cagliari e Malta.

Temperatura leggermente aumentata in diverse stazioni; ieri giunta a 37 a Firenze.

Mare calmo.

Probabili venti del 3° e anche del 4° quadrante; probabili nuovi temporali.

Osservatorio del Collegio Romano — 9 agosto 1881.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = $49^m,65$.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	759,8	759,7	759,2	761,0
Termomet. esterno (centigrado)	23,8	31,7	30,4	25,4
Umidità relativa....	70	47	47	79
Umidità assoluta...	15,40	16,47	15,37	19,04
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	Calma	SW. 9	SW. 14	SW. 6
Stato del cielo.......	6. nebbia	0. caligine	2. caligine	0. sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 31,7 C. = 25,4 R. — Minimo = 21,9 C. = 17,5 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 10 agosto 1881.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° gennaio 1882	—	—	89 63	89 58	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro – Emiss. 1860/64 .	1° aprile 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	95 15
Prestito Romano, Blount	"	—	—	—	—	—	—	—	—	93 "
Detto Rothschild	1° giugno 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	95 75
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 ..	1° aprile 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regìa Cointeressata de'Tabacchi	"	500 "	350 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	"	500 "	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita Austriaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana.	1° gennaio 1881	1000 "	750 "	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° luglio 1881	1000 "	1000 "	—	—	—	—	—	—	1106 "
Banca Generale.............	"	500 "	250 "	—	—	648 "	646 "	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	"	1000 "	700 "	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	"	500 "	400 "	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	"	500 "	500 "	502 "	500 "	—	—	—	—	—
Banco di Roma	"	500 "	250 "	—	—	—	—	—	—	622 "
Banca Tiberina	"	250 "	125 "	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito .	1° aprile 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	475 "
Fondiaria (Incendi)	1° gennaio 1881	500 oro	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	"	250 oro	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia.....	1° luglio 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	928 "
Obbligazioni detta	"	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua .	"	500 oro	150 oro	—	—	—	—	—	—	538 "
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas ..	1° gennaio 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	932 "
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 "	250 "	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane.........	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali.........	1° luglio 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	481 "
Obbligazioni dette	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro) ...	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 "	250 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	279 "
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro. .	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia............	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430 "	430 "	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi..................	90	100 37½	100 12½	—
Marsiglia.................	90			
Lione	90			
Londra	90	25 43	25 38	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire.........	—	20 32	20 30	—
Sconto di Banca	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0|0 (2° semestre 1881) 91 77 1|2 cont.

Parigi *chèques* 101 30.

Rendita italiana 5 0|0 (1° genn. 1882) 89 63 cont.

Per il Sindaco: A. MARCHIONNI.

N. 194.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 ant. di martedì 30 agosto corrente, in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Aquila, avanti il prefetto, si addiverrà, simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della ferrovia Roma alla linea Aquila-Sulmona, compreso fra il chilometro 0 + 051, *presso la Stazione di Carrito ed il chilometro* 5 + 600, *della lunghezza di metri* 5549, *ivi compresa la grande Galleria dell'Appennino, della lunghezza di metri* 3500, *escluse le espropriazioni stabili e la provvista dei ferri d'armamento, per la presunta complessiva somma, soggetta a ribasso di asta, di lire* 4,911,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffizi le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiararsi**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori di conto dello Stato, e di quello speciale in data 28 agosto 1880, ed articolo addizionale a quest'ultimo in data 6 agosto 1881, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma ed Aquila.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta nel termine di mesi 53.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in L. 245,000, ed in L. 409,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 10 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dello avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 8 agosto 1881.

4214 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

COMMISSARIATO MILITARE

Direzione della Divisione di Palermo (19ª)

Avviso di provvisorio deliberamento (N. 11).

Si fa di pubblica ragione, a termini del prescritto dall'articolo 98 del regolamento approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, numero 5852, che nell'incanto odierno vennero aggiudicati provvisoriamente, della provvista di frumento descritta nell'avviso d'asta del 27 luglio anno corrente, n. 10 lotti

del campione N. 1:

Lotti 5 (Quintali 500) a lire 28 95
Lotti 5 (Quintali 500) a lire 28 90

Viene pertanto avvertito il pubblico che il termine utile (ossia i fatali) per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo scade il giorno di giovedì 11 dell'andante mese di agosto, alle ore 2 pom. (tempo medio di Roma), spirato il quale termine non sarà più accettata alcuna offerta.

Chiunque intenda fare la diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col deposito prescritto dal citato avviso d'asta, cioè lire 200 per caduno lotto, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dall'avviso medesimo.

Palermo, li 6 agosto 1881.

4215 *Il Capitano commissario:* MICHELE D'ELIA.

COMMISSARIATO MILITARE

Direzione della Divisione di Palermo (19ª)

AVVISO D'ASTA N. 12.

Nell'incanto tenutosi oggi in dipendenza dell'avviso d'asta n. 10 del 27 luglio 1881 essendo stati deliberati solamente i 1000 quintali di grano conformi al campione n. 1, come da avviso di provvisorio deliberamento in data di oggi, num. 11, ed essendo andato deserto l'incanto di cui nel suddetto avviso d'asta n. 10 per la provvista di 3000 quintali di grano conformi al campione n. 2, si notifica che nel giorno 16 dell'andante mese di agosto, all'ora 1 pomerid. precisa (tempo medio di Roma), si procederà presso la Direzione suddetta, primo piano, nell'edificio Santa Elisabetta, piazza della Vittoria, nanti il signor direttore, ad un secondo esperimento d'asta per l'appalto, col mezzo di offerte segrete, del quintali 3000 di frumento nostrano, del raccolto 1881, di peso non inferiore a chilogrammi 76 per ettolitro. Tutti i detti quintali 3000 di frumento debbono essere di qualità corrispondente al campione n. 2, ed alle condizioni dei capitoli speciali e capitoli generali visibili come il campione presso la Direzione appaltante e, quanto ai capitoli, pure visibili presso le altre Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno.

La provvista è divisa in 30 lotti di quintali 100 caduno.

I partiti dovranno essere compilati su carta bollata da lira una; esprimere chiaramente: che l'offerta è fatta in base del presente avviso; che l'offerente si assoggetta a tutte le condizioni in esso inserte e nei capitoli d'onere, ed il prezzo a cui si intende assumere la provvista; hanno ad essere chiusi in busta suggellata, su cui vuolsi ripetere la firma; possono essere presentati a tutte le Direzioni o Sezioni di Commissariato militare del Regno; perchè siano ammessi alla licitazione dovranno essere accompagnati da quietanza, non inclusa nell'anzidetta busta, comprovante il deposito nelle Tesorerie provinciali della somma di lire 200 per ciascun lotto cui si aspira, in numerario o in titoli del consolidato italiano 5 per cento al portatore, valutati al corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui sono depositati.

Il prezzo offerto dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dell'offerta, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

I concorrenti che intendono presentare i partiti alla Direzione appaltante devono aver fatto il deposito nella Tesoreria provinciale di Palermo; quelli che intendono presentarli ad altra Direzione o Sezione di Commissariato militare devono fare il deposito nella Tesoreria provinciale della sede della Direzione o Sezione stessa.

Dei partiti presentati alle altre Direzioni o alle Sezioni non si terrà alcun conto se a questa che appalta non giungeranno ufficialmente e prima della apertura dell'incanto, e se non vi sarà unita la quietanza comprovante il deposito suddetto.

Non si accettano offerte condizionate nè offerte per telegramma.

Si può offrire per tutti od alcuni soltanto dei lotti; il deliberamento seguirà a favore di colui che nel proprio partito avrà proposto un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato nella scheda del Ministero.

In questo secondo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche sia presentata una sola offerta.

Le consegne devono effettuarsi nel Panificio militare di Palermo in due rate: la prima rata deve consegnarsi entro 10 giorni, decorribili dal giorno successivo a quello in cui fu dal deliberatario ricevuto avviso in iscritto dell'approvazione del contratto, l'altra rata si dovrà ugualmente consegnare in dieci giorni, con lo intervallo però di dieci giorni dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Nell'interesse del servizio sono ridotti a giorni 5 i fatali, ossia termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, decorribili dalle ore 2 pomeridiane del giorno del deliberamento, tempo medio di Roma.

Saranno considerate nulle le offerte di trattativa privata che fossero inviate o presentate al Ministero, dappoichè le medesime debbono essere presentate o trasmesse non altrimenti che alla Direzione appaltante nel solo caso di diserzione del presente incanto, avvertendo che dette offerte private esser debbono nel limite della scheda Ministeriale e consegnate non più tardi di giorni tre decorribili dalla data dello incanto medesimo.

Le spese d'incanto e di contratto, cioè stampa degli avvisi d'asta e inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* e Foglio d'annunzi, provvista di carta e marche da bollo, diritti di segreteria e tasse di registro ed altre relative, sono a carico dei deliberatari, giusta le leggi vigenti.

Palermo, li 6 agosto 1881.

4216 *Il Capitano Commissario:* MICHELE D'ELIA.

PREFETTURA DI SALERNO

Avviso d'Asta di seguito deliberamento.

Per l'incanto tenutosi ieri in quest'uffizio, come dall'avviso pubblicato in data 14 luglio ultimo, n. 29, l'appalto, in un sol lotto, di due tronchi di strada comunale obbligatoria nel territorio di Stella Cilento, della complessiva lunghezza di metri 3755 37, è stato deliberato per la presunta somma di lire 41,768 35, netto del ribasso ottenutosi del 15 e 50 per cento, sul prezzo di stima.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte non inferiori al ventesimo sulla sovraindicata somma di lire 41,768 35, scadrà a mezzogiorno di giovedì 25 corrente mese.

Salerno, 5 agosto 1881.

4218 *Il Segretario delegato pei contratti:* M. VERONA.

CREDITO FONDIARIO 4169
DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO DI MILANO

ELENCO delle n. 2887 cartelle fondiarie estratte a sorte il 1° agosto 1881 e rimborsabili dal 1° ottobre prossimo venturo in avanti, cessando da questo giorno la decorrenza degli interessi.

8 10 164 322 627 726 1149 1184 1278 1283
1309 1327 1378 1616 1624 1744 1804 1992 2123 2145
2154 2184 2197 2378 2338 2603 2618 2652 2653 2679
2700 2707 2755 2897 3016 3236 3262 3325 3312 3364
3479 3553 3585 3597 3625 3672 3712 3859 3895 3896
3937 4000 4105 4218 4236 4237 4300 4441 4459 4473
4881 4955 4964 4966 5001 5038 5091 5212 5269 5313
5357 5465 5467 5516 5511 5706 5892 5935 5967 5996
6023 6071 6363 6412 6801 6820 6886 6911 6976 7228
7270 7437 7446 7550 7661 7667 7698 7882 7907 8013
8165 8232 8532 8380 8428 8450 8800 8802 8834 8911
9037 9095 9099 9114 9227 9273 9481 9559 9647 9665
9922 9993 10002 10201 10371 10372 10658 10700 10771 10790
10972 10987 11083 11254 11281 11301 11359 11392 11463 11569
11713 11759 11760 11872 11957 12167 12297 12402 12463 12572
12690 12695 12701 12782 12840 12862 12895 12903 12912 12979
13131 13142 13144 13282 13329 13504 13543 13659 13806 13880
13911 14011 14042 14233 14956 14981 15002 15014 15161 15216
15359 15777 15857 15861 15882 15985 16022 16028 16119 16132
16191 16192 16217 16226 16281 16287 16375 16389 16496 16607
16620 16989 17106 17110 17231 17321 17322 17389 17519 17560
17566 17601 17758 17799 18163 18184 18200 18261 18298 18423
18432 18434 18435 18695 19115 19193 19234 19304 19331 19332
19405 19192 19525 19648 19686 19760 19802 19923 20051 20118
20181 20193 20249 20289 20465 20482 20544 20599 20660 20664
20956 20975 21055 21264 21288 21303 21390 21640 21684 21756
21764 21888 21882 21958 21970 22020 22069 22231 22523 22563
22764 22842 22869 23179 23294 23350 23502 23516 23584 23621
23643 23653 23752 23754 23828 23870 23943 24116 24336 24593
24672 24688 24805 24814 24816 25083 25090 25174 25209 25232
25246 25284 25325 25404 25410 25494 25533 25637 25799 25890
25943 25969 26072 26090 26113 26180 26582 26589 26658 26688
26852 27036 27368 27420 27516 27540 27784 27818 27806 27922
27969 27982 28000 28072 28174 28189 28321 28686 28701 28702
28791 28803 28824 28826 28855 28893 28894 28900 28930 28955
28991 29003 29007 29121 29132 29137 29320 29412 29474 29669
29703 29797 29919 29954 30094 30110 30179 30189 30404 30541
30624 30684 30688 30816 30992 31031 31056 31167 31234 31372
31451 31466 31563 31571 31665 31833 31966 31979 31996 32307
32347 32360 32524 32599 32629 32873 32929 33106 33145 33285
33363 33367 33493 33532 33649 33761 33868 33953 33957 33972
34077 34362 34370 34647 34652 34673 34851 34907 34917 35132
35144 35173 35193 35200 35203 35211 35303 35346 35481 35526
35549 35557 35830 35839 35969 36014 36077 36085 36117 36142
36238 36301 36309 36334 36362 36413 36526 36740 36807 36975
37030 37036 37062 37090 37097 37174 37211 37240 37376 37422
37531 37685 37850 37884 38052 38145 38264 38312 38360 38375
38437 38439 38440 38481 38489 38495 38503 38701 38724 38847
38858 38868 38871 39017 39099 39114 39224 39296 39326 39355
39541 39544 39573 39597 39628 39646 39854 39878 39886 39891
39908 40029 40191 40242 40464 40489 40542 40603 40691 40950
41022 41087 41190 41202 41206 41339 41365 41391 41399 41533
41511 41684 41766 41774 41778 41837 41852 41913 41930 42211
42225 42299 42314 42338 42399 42807 42856 43002 43114 43192
43292 43539 43582 43648 43651 43676 43818 43893 44017 44025
44158 44197 44231 44288 44301 44473 44569 44784 45001 45020
45066 45174 45247 45422 45483 45523 45566 45591 45600 45657
45719 45830 45861 46065 46078 46137 46270 46334 46481 46634
46796 46873 46932 46947 47190 47218 47287 47383 47456 47562
48100 48231 48281 48480 58503 48614 48656 48702 48749 48810
48865 49234 49255 49275 49282 49509 49498 49556 49656 49850
49851 49914 49915 49980 49982 50002 50006 50151 50172 50203
50286 50297 50352 50401 50418 50417 50453 50495 50529 50555
50556 50583 50589 50671 50750 50785 50815 50866 50910 50941
50963 50965 50985 51009 51030 51051 51137 51167 51264 51356
51377 51382 41425 51517 51596 51617 51629 52077 52089 52133
52348 52350 52439 52480 52513 52538 52547 52718 52781 52830
52858 52984 52993 53023 53124 53145 53151 53238 53336 53365
53379 53593 53790 53798 53806 53818 53910 53915 53940 54098
54406 54668 54685 54790 54801 54868 54879 55119 55248 55374
55495 55502 55600 55607 55616 55687 55751 55894 56123 56294
56325 56351 56447 56541 56515 56641 56711 56733 56784 56799
56830 56870 56989 57029 57068 57152 57188 57274 57315 57369
57445 57556 57668 57689 57691 57730 57736 57745 57814 57820
57868 57940 58079 58097 58110 58301 58308 58385 58429 58623
58665 58786 58796 58997 58998 59056 59112 59263 59378 59441
59434 59509 59561 59619 59622 59804 59903 60000 60196 60206
60210 60262 60460 60660 60728 60821 60825 60903 60941 61011
61043 61159 61248 61336 61571 61600 61607 61781 61831 61844
61983 62073 62097 62106 62130 62214 62259 62426 62439 62454
62477 62524 62528 62550 62603 62823 62866 62900 62965 63035
63231 63236 63252 63292 63308 63330 63371 63404 63464 63515
63543 63764 63818 63887 64000 64103 64202 64211 64229 64282
64356 64521 64542 64603 64674 64679 64750 64857 65297 65598
65628 65648 65846 65887 65931 66015 66066 66267 66440 66503
66526 66556 66716 66735 66745 66800 66812 66881 66995 67046
67058 67059 67125 67184 67238 67584 67647 67669 67696 67722
67842 67853 67865 67870 67876 67893 67895 68015 68085 68197
68212 68244 68371 68392 68393 68406 68455 68473 68504 68603
68618 68623 68692 68782 68824 68831 69001 69031 69110 69143
69173 69226 69231 69234 69249 69270 69289 69362 69386 69403
69443 69453 69455 69511 69686 69705 69722 69744 69860 69897
69962 70084 70101 70148 70303 70319 70378 70420 70459 70461
70501 70622 70649 70695 70732 70844 70880 71015 71154 71192
71337 71349 71389 71492 71626 71697 71738 72098 72154 72202
72241 72313 72395 72693 72884 72918 73130 73175 73197 73221
73309 73360 73504 73572 73583 73663 73674 73741 73744 73757
73837 73898 74027 74080 74116 74198 74276 74295 74335 74375
74381 74502 74563 74582 74689 74710 74730 74864 74893 74921
74968 75092 75127 75176 75241 75257 75271 75330 75337 75395
75401 75458 75518 75632 75659 75698 75710 75752 75907 75910
75945 76016 76040 76078 76142 76275 76497 76505 76511 76523
76521 76603 76716 76762 76816 76820 76841 76877 76913 76918
76934 77007 77048 77079 77119 77471 77637 77733 77806 77923
77975 78080 78109 78175 78190 78340 78458 78488 78521 78553
78574 78601 78734 78765 78766 78806 78899 78902 78954 78978
79036 79091 79235 79445 79562 79594 79667 79749 79786 79856
79951 79967 80083 80125 80148 80196 80321 80345 80355 80382
80435 80519 80584 80612 80632 80706 80709 80760 81064 81133
81196 81216 81219 81233 81257 81331 81356 81383 81436 81469
81515 81533 81555 81687 81749 81878 81918 82025 82148 82215
82295 82427 82431 82447 82467 82617 82633 82689 82793 82842
82982 82991 83009 83051 83126 83162 83212 83237 83346 83388
83393 83450 83513 83565 83615 83665 83698 83708 83784 83860
83879 83954 84322 84493 84580 84615 84650 84655 84749 84769
84965 85052 85639 85665 85697 85713 85750 85777 85793 85918
85966 85978 86016 86040 86043 86055 86189 86191 86292 86302
86316 86335 86584 86664 86938 86943 87032 87054 87091 87121
87127 87163 87193 87227 87289 87347 87409 87420 87447 87456
87517 87536 87608 87631 87846 87819 87885 87908 87997 88006
88125 88159 88242 88256 88287 88344 88413 88439 88451 88452
88554 88581 88680 88707 88724 88756 88771 88877 88885 89034
89084 89242 89245 89246 89254 89258 89436 89482 89491 89782
89792 89840 89964 90015 90044 90098 90156 90625 90694 90720
90830 90870 90896 90951 90963 91231 91280 91348 91423 91465
91558 91575 91669 91789 91849 91921 91912 91963 92014 92034
92071 92163 92177 92215 92288 92398 92415 92452 92504 92569
92613 92729 92788 93017 93250 93271 93295 93298 93530 93624
93981 93986 94042 94057 94077 94117 94127 94215 94226 94328
94381 94436 94438 94549 94583 94593 94667 94744 94795 94834
94860 95002 95105 95246 95254 95404 95436 95438 95445 95465
95576 95655 95694 95801 95811 95833 95838 95880 96075 96186
96254 96340 96447 96551 96566 96629 96664 96667 96688 96762
96799 96807 96852 96992 97007 97037 97051 97090 97221 97369
97511 97538 97606 97651 97653 97660 97664 97789 97797 97824
97856 97892 97958 97959 97970 98013 98269 98291 98468 98472
98502 98561 98613 98667 98806 98854 98859 99091 99102 99263
99329 99331 99440 99645 99654 99712 99779 99872 100033 100083
100095 100140 100177 100307 100361 100450 100453 100492 100497 100565
100576 100620 100654 100661 100709 100900 100901 100976 100980 101018
101029 101119 101123 101150 101199 101200 101208 101339 101377 101526
101547 101594 101675 101693 101718 101826 101880 101962 101968 102145
102161 102193 102231 102313 102342 102416 102447 102525 102767 103048
103276 103307 103308 103323 103447 103490 103711 103761 103777 103803
103805 103837 103960 104092 104161 104193 104268 104297 104453 104458
104465 104488 104583 104606 104724 104851 105014 105051 105063 105152
105288 105421 105541 105556 105577 105815 105957 106001 106011 106045
106342 106362 106571 106587 106715 106775 106815 107015 107039 107041
107209 107236 107267 107293 107324 107373 107381 107409 107418 107457
107473 107560 107564 107599 107749 107781 107832 107845 107925 107935
108273 108303 108385 108430 108493 108510 108523 108542 108601 108699
108957 109072 109288 109341 109405 109432 109448 109482 109601 109642
109672 109679 109688 109695 109700 109712 109747 109781 109828 109984

110079 110209 110296 110352 110401 110446 110708 110781 110795 110806
110809 111098 111154 111207 111291 111553 111570 111711 112050 112057
112140 112235 112240 112377 112391 112407 112418 112459 112461 112486
112496 112509 112592 112639 112695 112706 112751 112858 112883 112951
113137 113138 113150 113201 113202 113227 113244 113262 113451 113461
113507 113525 113567 113644 113645 113661 113704 113712 113845 113945
113975 114116 114150 114385 114421 114456 114595 114636 114649 114669
114671 114742 114964 115293 115303 115388 115441 115549 115576 115785
115902 115983 115984 116012 116127 116182 116202 116264 116293 116317
116397 116501 116541 116557 116562 116607 116612 116679 116684 116706
116736 116884 116906 116918 116952 116953 116968 116987 117215 117343
117379 117444 117458 117478 117572 117705 117712 117741 117778 117855
117924 117964 117993 118032 118103 118156 118158 118171 118283 118445
118448 118453 118490 118523 118663 118675 118809 118881 118923 118998
119251 119393 119445 119448 119468 119508 119621 119693 119859 119933
119944 119959 119994 120014 120015 120130 120136 120233 120292 120337
120412 120449 120451 120682 120687 120697 120703 120743 120787 120862
120994 121004 121015 121056 121092 121140 121207 121236 121340 121416
121418 121435 121458 121482 121529 121702 121726 121728 121783 121792
121869 122301 122321 122356 122376 122435 122512 122774 122789 122799
122818 122938 122959 122997 123037 123118 123170 123188 123221 123263
123304 123347 123439 123549 123552 123641 123909 123940 124004 124126
124163 124300 124316 124328 124384 124398 124505 124539 124557 124933
124947 124952 125099 125149 125160 125231 125249 125296 125298 125360
125398 125406 125412 125416 125490 125507 125580 125654 125699 125785
125528 125908 125918 125946 126053 126165 126172 126188 126318 126330
126401 126533 126601 126664 126678 126759 126797 126833 126951 126954
126955 126964 127013 127017 127097 127105 127203 127218 127490 127521
127583 127622 127755 127889 127932 127989 128052 128320 128359 128364
128453 1284[illegible] 128490 128525 128548 128725 128878 128889 128921 128987
129032 12905[illegible] 129056 129117 129163 129206 129323 129326 129361 129400
129436 129475 129581 129615 129631 129635 129666 129796 129808 129830
129913 130022 130033 130068 130100 130278 130337 130370 130379 130469
130540 130662 130699 130821 130858 130901 130947 130985 131011 131242
131366 131535 131564 131635 131671 131712 131751 131805 131824 131881
132019 132070 132125 132201 132223 132286 132351 132359 132454 132475
132672 132718 132785 133022 133029 133118 133198 133200 133209 133228
133278 133298 133310 133313 133372 133560 133563 133659 133700 133796
133865 133895 133958 133974 134112 134127 134173 134239 134278 134280
134343 134380 434447 134658 134670 134800 134819 134826 134889 134976
135056 135071 135270 135315 135420 135453 135508 135529 135624 135719
135828 135922 135938 136111 136138 136172 136202 136252 136298 136322
136418 136497 136520 136532 136651 136678 136693 136810 136852 136955
136857 136937 137002 137005 137049 137056 137057 137107 137122 137150
137183 137286 137343 137402 137436 137554 137656 137681 137697 137715
137716 137725 137794 137808 137868 137875 137942 138007 138074 138082
138131 138147 138156 138216 138332 138394 138451 138489 138633 138771
138791 138824 138843 138903 139029 139083 139122 139133 139277 139325
139384 139476 139528 139540 139583 139741 139758 139773 139774 139895
139904 139950 139967 139994 140051 140058 140197 140224 140313 140334
140351 140471 140523 140599 140675 140748 140775 141089 141090 141092
141176 141205 141236 141311 141316 141323 141325 141332 141359 141562
141618 141734 141864 141955 141994 142118 142271 142423 142445 142455
142466 142475 142481 142504 142681 142753 142767 142875 142906 142917
142953 142966 142973 143002 143066 143087 143165 143172 143249 143413
143429 143464 143505 143539 143551 143606 143617 143623 143368 143882
143985 144031 144057 144061 144158 144185 144288 144299 144334 144366
144368 144404 144522 144611 144660 144666 144756 144795 144900 145090
145093 145216 145274 145506 145573 145601 145664 145708 145746 145771
145795 145801 145802 145948 145983 146030 146088 146093 146103 146121
146190 146230 146279 146312 146369 146372 146378 146385 146433 146443
146478 146515 146790 146793 146821 146841 146942 146963 147010 147020
147033 147086 147106 147125 147139 147149 147173 147246 147371 147380
147399 147445 147523 147562 147586 147620 147689 147707 147719 147860
147869 147876 147906 147942 147977 148026 148092 148111 148154 148156
148309 148322 148426 148462 148640 148752 148769 148802 148854 148897
149266 149279 149315 149401 149427 149452 149570 149592 149678 149683
149754 149898 149965 150015 150104 150108 150217 150317 150344 150377
150382 150429 150497 150652 150659 150664 150668 150685 150699 150750
150776 150786 150807 150839 150996 151051 151166 151236 151261 151265
151331 151333 151340 151352 151428 151521 151566 151609 151639 151694
151699 151821 151843 151984 151988 151997 152008 152060 152093 152155
152178 152214 152245 152289 152342 152347 152382 152427 152444 152469
152496 152552 152554 152699 152749 152865 152882 152919 152930 152959
153000 153011 153147 153195 153213 153230 153244 153259 153429 153501
153709 153716 153730 153898 153899 153923 153976 153981 154002 154124
154235 154296 154298 154309 154383 154457 154485 154558 154566 154624
154643 154722 154873 154831 154921 154973 154986 155043 155090 155091
155145 155441 155451 155484 155617 155628 155778 155803 155835 155847
155870 155977 156047 156058 156151 156154 156270 156281 156365 156376
156381 156392 156445 156520 156533 156570 156576 156588 156651 156679
156700 156790 156887 156921 156930 157035 157152 157278 157332 157370
157371 157380 157474 157490 157532 157553 157690 157713 157860 157867
157889 157922 158017 158072 158099 158208 158356 158398 158486 158540
158649 158777 158799 158843 158850 158903 158966 158968 158973 159119
159233 159278 159293 159380 159567 159572 159673 159716 159728 159787
159806 159812 159860 159872 159881 159950 160019 160030 160086 160354
160389 160473 160487 160569 160595 160639 160791 160886 161013 161059
161126 161169 161186 161197 161204 161295 161391 161479 161480 161542
161629 161735 161796 161929 161960 162024 162049 162065 162074 162102
162109 162119 162221 162278 162354 162396 162415 162427 162443 162465
162492 162557 162610 162655 162681 162691 162778 162793 162869 162874
162899 162996 163060 163077 163082 163098 163100 163112 163181 163195
163207 163211 163254 163318 163323 163391 163398 163495 163499 163516
163521 163636 163676 163702 163731 163828 163858 163905 163913 164088
164140 164202 164239 164256 164270 164404 164514 164572 164657 164725
164817 164818 164833 164884 164986 165045 165074 165158 165160 165178
165353 165489 165571 165576 165584 165769 165779 165845 165863 165892
165932 165970 166106 166111 166123 166144 166209 166307 166339 166408
166422 166514 166531 166558 166686 166701 166712 166732 166766 166788
166869 166901 166915 166960 166975 166982 166998 167020 167045 167056
167071 167097 167128 167152 167598 167615 167675 167767 167774 167999
167815 167860 167930 167934 167958 168199 168324 168393 168466 168495
168542 168561 168580 168672 168694 168733 168800 168865 168870 168911
169025 169068 169161 169287 169340 169418 169563 169615 169688 169763
169825 170095 170108 170163 170232 170317 170342 170358 170416 170429
170439 170441 170463 170495 170506 170507 170510 170517 170525 170542
170549 170668 170690 170700 170729 170802 170905 170908 170919 170931
170973 170981 170998 171002 171064 171088 171172 171204 171223 171250
171252 171267 171346 171368 171424 171501 171512 171520 171534 171654
171634 171715 171722 171750 171790 171842 171855 171930 171952 171967
171970 171982 171984 171994 172028 172139 172226 172245 172264 172329
172375 172393 172451 172454 172482 172588 172599 172673 172759 172768
172808 172831 172850 172867 172909 172918 172975 172981 172983 173048
173039 173118 173181 173237 173351 173445 173456 173476 173487 173503
173582 173638 173649 173655 173736 173799 173841 173851 173861 173877
173892 173894 173908 173915 173991 174082 174117 174166 174224 174286
174408 174462 174478 174640 174741 174748 174925 174987 175225 175233
175286 175397 175471 175495 175500 175512 175531 175635 175673 175689
175702 175751 175754 175794 175803 175821 175852 175856 175880 175884
175898 175915 175953 175963 176125 176157 176182 176314 176325 176352
176392 176412 176531 176542 176583 176585 176618 176733 176747 176767
176776 176810 176849 176857 176898 176937 177036 177058 177068 177078
177226 177249 177332 177430 177471 177483 177501 177502 177547 177571
177605 177653 177667 177673 177675 177677 177686 177712 177783 177791
177805 177836 177875 177902 177915 177936 177989 178029 178068 178137
178165 178214 178252 178328 178383 178448 178480 178484 178510 178567
178669 178681 178765 178780 178785 178826 178838 178999 179030 179115
179341 179361 179381 179392 179436 179446 179447 179460 179469 179482
179488 179489 179549 179560 179708 179732 179786 179805 179814 179818
179844 179846 179851 179878 179879 179899 179900 179958 180041 180056
180057 180080 180170 180223 180275 180281 180319 180550 180560 180677
180683 180772 180796 180868 180863 181020 181198 181405 181419 181428
181468 181550 181635 181793 181908 181931 181969 181985 182083 182044
182065 182167 182313 182433 182439 182450 182460 182481 182488 182494
182542 182560 182596 182612 182642 182665 182730

CARTELLE FONDIARIE estratte precedentemente e non ancora presentate pel rimborso.

Estrazione 2 febbraio 1880 — N. 19795 33019 54999 85628 99851 133214
Id. 2 agosto 1880 — N. 23195 40390 51715 74699 85596 85612
85623 96484 136817 136327 143077 149930
Id. 1° febbraio 1881 — N. 317 1642 2356 6049 8342 11163
23507 27386 30937 38994 39912 52639 61929 73569 75012 85601
95012 101095 102062 102080 102694 105282 124341 126686 133907 143076
144680 144953 148449 151145 156708 164105 164142

UNIONE UMBRA DEGLI AGRICOLTORI

Sede sociale, Perugia

Per norma degli interessati l'assemblea generale stabilita per il giorno 11 del corrente viene rimessa al 29, ore 8 antimeridiane.

4223 *Il Segretario generale*: Avv. cav. GENSERICO MARTELLI.

CESENA SULPHUR COMPANY LIMITED

L'adunanza generale degli azionisti avrà luogo a Londra agli uffici sociali, 4, Finsbury Circus, il 18 agosto prossimo, alle 12 meridiane; le azioni devono essere depositate 3 giorni prima presso il segretario ivi.

L'adunanza ordinaria sarà seguita da una speciale per deliberare sulla convenienza di vendere le miniere e l'avere sociale.

4213 **La Direzione Generale.**

Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali

29ª SETTIMANA. — Dal 16 al 22 luglio 1881 4175

PROSPETTO DEI PRODOTTI

RETE ADRIATICO-TIRRENA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE	Media dei chilometri esercitati	Prodotti per chilometro
				Prodotti della Settimana.				
1881	189,088 55	5,410 70	37,697 80	193,970 75	2,872 20	434,040 „	1,446	300 17
1880	188,230 86	6,027 30	31,856 12	157,203 21	6,524 94	389,842 43	1,446	269 60
Differenze 1881	+ 857 69	— 616 60	+ 5,841 68	+ 41,767 54	— 3,652 74	+ 44,197 57	„	+ 30 57
				Dal 1° Gennaio.				
1881	5,513,669 38	168,484 31	1,585,154 95	5,705,280 95	94,319 97	13,066,909 56	1,446	9,036 59
1880	5,168,997 11	159,988 45	1,390,446 70	5,104,033 68	87,855 85	11,911,321 79	1,446	8,237 43
Differenze 1881	+ 344,672 27	+ 8,495 86	+ 194,708 25	+ 601,247 27	+ 6,464 12	+ 1,155,587 77	„	+ 799 16

RETE CALABRO SICULA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE	Media dei chilometri esercitati	Prodotti per chilometro
				Prodotti della Settimana.				
1881	98,727 95	2,334 95	15,551 50	48,315 70	1,557 71	166,787 81	1,307	127 61
1880	70,876 „	1,711 41	11,703 11	66,855 27	15,837 03	166,982 82	1,175	142 11
Differenze 1881	+ 27,851 95	+ 923 54	+ 3,848 39	— 18,539 57	— 14,279 32	— 195 01	+ 132	— 14 50
				Dal 1° Gennaio.				
1881	2,918,937 73	78,773 54	476,325 18	2,490,424 86	173,849 57	6,138,310 88	1,286 36	4,771 85
1880	2,084,829 25	48,678 22	295,996 33	2,047,736 „	242,277 20	4,719,517 „	1,166 47	4,045 98
Differenze 1881	+ 834,108 48	+ 30,095 32	+ 180,328 85	+ 442,688 86	— 68,427 63	+ 1,418,793 88	+ 119 89	+ 725 87

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del Tribunale di Velletri, nel giudizio di espropriazione promosso da Avvisati Anna Maria vedova del fu Antonio Gnessi, madre di Adelaide, Luigi, Rosa, Silvio, Sofia ed Odoardo Gnessi, minori di età, di Bassiano, contro Santangeli dottor Ugo, di detta terra,

Fa noto al pubblico

Che nella udienza di giovedì 15 settembre 1881 avrà luogo la vendita dei seguenti fondi posti nel territorio di Bassiano:

1. Una casa di abitazione posta in contrada Villanza, o via Amadeo e via del Plebiscito, confinante con beni di Enrico Antonnicola, Matteo Gnessi e Paolo Pontini, segnata in catasto alla sez. 1ª col n. di mappa 137 sub. 2, gravata del tributo diretto di lire 2440.

2. Terreno nel territorio di Bassiano e Sermoneta, in contrada Acqua Puzza, di tavole 23 40, confinante coi beni di Giuseppe Santangeli, Giovanni Pietrosanti e fosso detto Gattone, segnato in mappa alla sez. 1ª col n. 1262, gravato del tributo diretto di lire 5 22.

3. Prato in contrada La Cornetta, di tavole 14 10, confinante con Giovanni Pietrosanti e fratelli e la strada che conduce all'Acqua Santangelo e la strada di Valle Cornetta, segnato in mappa alla sezione 2ª, n. 44, gravato del tributo diretto di lire 4 55.

4. Diretto dominio di vignato in contrada Valle Eschio e Colle Terraccio, di tavole 55 25, confinante con Cesare Filippi, Giovanni Pietrosanti e strada di Formale, salvo, ecc., segnato in catasto alla sez. 1ª, col n. 1471, gravato del tributo diretto di lire 19 13.

5. Terreno in contrada Casanatola, di tavole 17 45, confinante con Cesare Pietrosanti ed Ospedale di Bassiano, segnato in catasto alla sezione 1ª col numero 1471, gravato del tributo diretto di lire 19 13.

6. Terreno vignato in contrada La Cona, di tav. 20 75, confinanti la strada e Pietrosanti fratelli da tutti i lati, segnato in mappa alla sez. 1ª, coi numeri 1082, 1084, gravato dell'annuo canone decine 16 di grano per ogni rubbio a favore del signor Pietrosanti, gravato del tributo diretto di lire 9 90.

L'incanto sarà aperto in sei lotti, sul prezzo di lire 1464 il primo, di lire 313 20 il secondo, di lire 273 il terzo, di lire 473 90 il quarto, di lire 220 20 il quinto, di lire 297 il sesto.

Le altre condizioni della vendita sono tracciate nel bando originale.

Per estratto conforme all'originale,

4207 AVV. ERNESTO BOFFI.

AVVISO.

Con contratto del dì 20 giugno 1881, registrato a Roma li 10 luglio u. s., registro 128, n. 11031, depositato per l'affissione e trascrizione nella cancelleria del R. Tribunale di commercio, con verbale del 6 agosto corrente è stata istituita una Società in nome collettivo tra i signori Vitale di Raffaele Campagnano e Alberto Poggetto, per l'esercizio del negozio di sarto-mercante ed abiti confezionati, posto in Roma, via in Aquiro, n. 104.

La ditta o ragion sociale della detta Società è *Campagnano e Poggetto.* La firma sociale e l'amministrazione e rappresentanza della Società è tenuta dal signor Vitale Campagnano.

I negozi che i due soci posseggono in quanto al signor Campagnano, in piazza Capranica, n. 94, ed in quanto al signor Poggetto, in via Rua, n. 191, restano proprietà particolare dei rispettivi proprietari e non sono compresi nell'azienda sociale, salvo il disposto dell'art. 114 del Codice di commercio.

Il domicilio della Società è nel suo negozio, via in Aquiro, n. 104.

Roma, 8 agosto 1881.

4210 ALESS. NOCCHI proc.

ESTRATTO DI BANDO VENALE.
(1ª *pubblicazione*)

Nella udienza 5 settembre prossimo, avanti al Tribunale civile di Roma, ad istanza del signor Giosafat Bazzichelli, a carico dei signori Agostino Barbetti e dei suoi figli, eredi di Antonio Barbetti, avrà luogo, in seguito ad aumento di sesta, l'incanto dei seguenti fondi posti nel territorio di Leprignano, in cinque lotti:

1. Terreno sodivo, vignato, olivato, arativo, seminativo, in vocabolo Monte Cellarino, di circa rubbia venticinque, pel primo prezzo di incanto di lire 18,722 40.
2. Terreno, in vocabolo Le Piane, di rubbia una, lire 876 11.
3. Terreno seminativo, in vocabolo Fontana Rotonda, di rubbia 2 1|2, lire 1235 34.
4. Terreno seminativo, in vocabolo Prato della Fioretta, lire 2741 67.
5. Terreno seminativo, in vocabolo Monte Le Mole, lire 1930 84.

E come meglio al bando originale, al quale ecc.

4228 AVV. GIACINTO SARAGONI proc.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA

Contumaciale commerciale, ai portatori delle azioni comuni, trentennali e privilegiate senesi della Società delle Strade Ferrate Romane.

In nome di Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

La Real Corte d'appello di Firenze, prima sezione civile, nelle due cause commerciali con procedimento sommario inscritte rispettivamente al ruolo generale di spedizione nei giorni 23 gennaio e 16 marzo 1881, sotto i numeri 20 e 69, riunite con decreto della Corte suddetta all'udienza del dì 17 marzo detto, e vertenti

infra

I signori Carlo Bigatti, Luigi Cusani, Annibale Tenuggia e Luigi Vimercati, di Milano, rappresentati dal signor dottore Alessandro Porciani, e domiciliati elettivamente in Firenze presso l'avvocato Francesco Morghen, in ordine ai mandati di procura del dì 16 luglio 1880, recognito Bolgeri, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale di Milano, e del 27 novembre 1880, recognito Salvi, appellanti principali,

ed

I signori Luigi Balossi, Angiolo Benzoni e Gaetano Andreoli, benestanti, domiciliati a Milano ed elettivamente in Firenze presso e nello studio del signor avvocato Giovanni Boccini, loro procuratore legale, dal quale sono rappresentati in ordine a mandato del dì 11 maggio 1880, recognito Bolgeri, debitamente legalizzato nello stesso giorno dal presidente del Tribunale di Milano, appellanti per incidente;

Il signor Tito Inghilesi portatore di azioni privilegiate senesi e trentennali della Società delle Strade Ferrate Romane, domiciliato in Firenze presso e nello studio del signor avvocato Raffaello Faldi, procuratore legale, dal quale rappresentato in ordine a mandato del 16 febbraio 1881, recognito Salvi, appellante per incidente;

I signori Giulio Hamsohn fu Vincenzo, rappresentante la ditta Vincenzo Hamsohn, negoziante, domiciliato a Vienna, ed elettivamente presso e nello studio del signor avvocato Adriano Rocca, in ordine a mandato del 12 agosto 1880, recognito;

Comm. Aronne Lattis e Isacco Sacerdoti, benestanti e negozianti, domiciliati a Venezia, ed elettivamente in Firenze presso e nello studio del signor avvocato Carlo Caprile, loro procuratore legale, dal quale rappresentati in ordine a mandato del 15 luglio 1880, recognito Nottolini di Venezia, appellanti in via principale, incidentalmente all'appello principale Bigatti, Cusani e LL. CC., e per adesione all'appello incidentale, Balossi, Benzoni e Andreoli;

I signori Ulrico Geisser, banchiere, domiciliato a Torino, rappresentante la Banca " U. Geisser e C. „ ed elettivamente domiciliato in Firenze presso e nello studio del signor cav. avvocato Oreste Ciampi, procuratore legale, dal quale rappresentato in ordine al mandato 5 agosto 1880, recognito dal notaro Ghilia di Torino, debitamente legalizzato;

Carlo Pavoli, agente di cambio, domiciliato in Firenze, ed elettivamente presso e nello studio del predetto signor cav. avvocato Oreste Ciampi, suo procuratore legale, dal quale rappresentato in ordine al mandato del 7 dicembre 1880, recognito dal notaro Cocchi, di Firenze, appellante per incidente;

I signori Giulio Koenigswarter, possidente, domiciliato a Parigi, rue Marignan, n. 11, possessore di 1600 azioni trentennarie;

Ernesto Ippolito Prevost, possidente, domiciliato a Parigi, Boulevard Malesherbes, n. 99, possessore di 700 azioni trentennarie;

Carlo Maurizio Raimond Durant, possidente, domiciliato a Parigi, rue de Rennes, n. 66, possessore di 100 azioni trentennarie;

Valentino Mac Surney, banchiere, domiciliato a Parigi, rue Louis le Grand, n. 3, possessore di 400 azioni trentennarie, tutti elettivamente domiciliati in Firenze presso e nello studio del signor avvocato comm. Ferdinando Andreucci, cav. Oreste Ciampi e Carlo Caprile, dai quali rappresentati in ordine al mandato di procura fatto a Parigi avanti il notaro Pourcett il dì 18 novembre 1880, debitamente legalizzato;

Enrico de Cintré, possidente, domiciliato a Nantes, piazza de la Petite Hollande, n. 8, possessore di 510 azioni trentennali, domiciliato elettivamente presso i suddetti avvocati e dai medesimi rappresentato in ordine a mandato fatto a Nantes avanti il notaro Parter il 2 agosto 1880, debitamente legalizzato;

Giuseppe Francesco Gassin, conduttore di lavori idraulici, domiciliato a Tolone, Faubourg du Monsinon, rue la Malgue, n. 4, possessore di 50 azioni trentennali, domiciliato elettivamente presso i suddetti avvocati e dai medesimi rappresentato in ordine a mandato di procura fatto a Tolone avanti il notaro Brest e collega il 16 novembre 1880, debitamente legalizzato;

Nicolas Enrico, direttore della Banca Cantonale Neuchâteloise, domiciliato a Neuchâtel, possessore di 90 azioni trentennarie, domiciliato elettivamente presso i suddetti avvocati, e dai medesimi rappresentato in ordine al mandato del 9 novembre 1880 fatto a Neuchâtel avanti il notaro Junier, debitamente legalizzato;

Ulrico Geisser, banchiere domiciliato a Torino, rappresentante la Banca " U. Geisser e C. „ possessore di 500 azioni trentennali, elettivamente domiciliato in Firenze presso e nello studio del signor cav. avv. Oreste Ciampi, procuratore legale, dal quale rappresentato in ordine al mandato fatto a Torino il 5 agosto 1880, avanti il notaro Ghilia, debitamente legalizzato;

Antonio De Rudematten, prefetto, domiciliato a Sion Valois en Suisse, domiciliato elettivamente in Firenze presso gli avvocati suddetti, dai quali rappresentato in ordine al mandato di procura del 2 novembre 1880, fatto avanti il notaro Giuseppe Maria Germanier, residente a Lion, debitamente legalizzato;

Eugenio Humbert, banchiere domiciliato a Neuchâtel, possessore di n. 100 azioni trentennarie, elettivamente domiciliato e rappresentato dai predetti avvocati in ordine a mandato del dì 11 novembre 1880, fatto avanti il notaro Maret, di Neuchâtel, debitamente legalizzato;

Francesco Malfatti, possidente, domiciliato ad Ala nel Tirolo, possessore di 420 azioni trentennali, elettivamente domiciliato e rappresentato dai suddetti avvocati in ordine a mandato di procura del dì 7 dicembre 1880, recognito dal notaro Cocchi di Firenze;

Edoardo De-Pury, banchiere, domiciliato a Neuchâtel, possessore di 758 azioni trentennarie, elettivamente domiciliato e rappresentato dai ricordati avvocati in ordine a mandato 11 novembre 1880, fatto avanti il notaro Maret, di Neuchâtel, debitamente legalizzato;

Alberto Nicolas, banchiere, domiciliato a Neuchâtel e proprietario di 119 azioni privilegiate trentennali, elettivamente domiciliato e rappresentato dai menzionati avvocati in ordine a mandato del dì 13 novembre 1880, fatto a Neuchâtel avanti il notaro Petit Maitre, debitamente legalizzato, tutti come sopra domiciliati elettivamente in Firenze presso e nello studio del signor cav. avv. Oreste Ciampi, appellanti per incidente;

Il signor cav. Enrico Teixeira de Mattos

e

Giovanni Cameroni di Trieste, portatori di azioni privilegiate senesi (già centrali toscane), domiciliati elettivamente in Firenze presso e nello studio del signor avv. Ugo Sorani, loro procuratore legale, in ordine ai mandati 27 novembre 1880, recognito De Toni, di Venezia, e 25 novembre detto, recognito Meston, di Trieste, e . . . . . marzo 1881, pure recognito Angeli, di Venezia, debitamente legalizzati, appellanti per adesione all'appello Balossi, Benzoni e Andreoli;

Il signor Francesco Bisognini, portatore di azioni comuni della Società delle Ferrovie Romane, domiciliato elettivamente in Firenze presso il suo procuratore dottore Cesare Marchionni, dal quale rappresentato in ordine a regolare mandato 23 maggio 1881, recognito Antonio dott. Torri, notaro in Venezia, appellante per adesione all'appello dei signori Bigatti, Cusani, Tenuggia e Vimercati, ed

Il signor conte Niccolò Papadopoli possidente, di Venezia, e deputato al Parlamento nazionale, quale possessore di azioni delle Ferrovie centrali toscane, domiciliato elettivamente in Firenze presso e nello studio del signor avvocato Claudio Comotto, in ordine a mandati 8 dicembre 1879 e 28 maggio 1881, recogniti . . . . appellante per adesione all'appello Hamsohn, Lattes e Sacerdoti;

Il signor Giuseppe Lattes residente a Livorno.

Sentito alla pubblica udienza dei dì 28, 30 e 31 maggio 1881

Il signor avvocato Alessando Porciani, il quale, assistito dagli avvocati Mosca, Pietro Puccioni, Gaetano Feri e Francesco Morghen, nell'interesse degli appellati principali concludeva:

" Piaccia alla Eccellentissima Corte, previa la dichiarazione della contumacia del signor Giuseppe Lattes e di tutti gli ignoti portatori di azioni trentennali privilegiate senesi e ordinarie della Società delle Strade Ferrate Romane non comparsi, sebbene legalmente citati due volte, giudicando sui vari appelli principali e incidenti proposti contro la sentenza del Tribunale civile di Firenze, facente funzioni di Tribunale di commercio del dì 28-31 dicembre 1880, registrata il 4 gennaio 1881 con lire 214 80;

" *In tesi:*

" Rigettare l'appello principale interposto dai signori Hamsohn e LL. CC. con atto di citazione del dì 9 febbraio 1881, l'appello incidente proposto dai signori Balossi e LL. CC. con atto di citazione del dì 20, 21 e 22 gennaio 1881, l'appello incidente proposto dai signori Koenigswarter e LL. CC. e U. Geisser con la comparsa del dì 16 aprile 1881; accogliere inoltre l'appello principale dei comparenti Bigatti e LL. CC. proposto con citazione del dì 17, 18, 19 e 20 gennaio 1881, e tenuta ferma l'appellata sentenza in quanto rigettò le istanze pregiudiciali e di rito proposte in causa, riformarla in quella parte in cui dichiarò " che nel " reparto della rendita che verrà con- " segnata dal Regio Governo come " prezzo del riscatto stabilito dalla " convenzione 17 novembre 1873 ap- " provata con legge del 29 gennaio " 1880 le azioni trentennarie privile- " giate hanno diritto di conseguire, " con prelazione e preferenza alle " azioni comuni, tanta parte della ren- " dita stessa quanta corrisponderà al " capitale di lire 500, più allo impor- " tare dei cuponi in ragione di lire 30 " annue per cadauna azione scaduti e " non soluti al 31 dicembre 1873; e " che alle azioni privilegiate senesi " debbono essere definitivamente as- " segnate ed attribuite con esclusione " delle azioni comuni le lire 10 di ren- " dita pubblica per ciascuna, „ ed in riparazione dichiarare che i privilegi e le prelazioni accordate dallo statuto della Società delle Strade Ferrate Romane alle azioni privilegiate (già senesi), e alle azioni trentennali non danno diritto a codeste azioni a pretendere nel reparto della rendita che il Governo, in virtù della convenzione del 17 novembre 1873 approvata con legge 29 gennaio 1880, consegnerà per il riscatto delle azioni privilegiate trentennali e comuni della Società delle Strade Ferrate Romane un reparto maggiore di quello che saranno per conseguire le azioni comuni.

" *In ipotesi:*

" Sempre rigettando l'appello principale Hamsohn e LL. CC. e l'appello incidente Koenigswarter e LL. CC. e l'appello incidente del signor U. Geisser, e tenendo ferma l'appellata sentenza in quanto rigettò le eccezioni pregiudiciali e di rito state proposte in causa, accogliere l'appello dei comparenti Bigatti e LL. CC., e parzialmente l'appello incidente Balossi e LL. CC., e revocare l'appellata sentenza in quella parte in cui fece le dichiarazioni di sopra indicate relative alle azioni trentennarie e privilegiate, ed in riparazione dichiarare che a ciascuna categoria di azioni privilegiate, trentennali e comuni spetta respettivamente la rendita che in virtù di quella convenzione il Governo consegna per ciascuna azione, ossia lire 10 per ogni azione privilegiata e trentennale, e lire 7 30 per ogni azione comune;

" Con la condanna degli avversari appellanti ed appellati nelle spese del giudizio compresi negli onorari dovuti ai sottoscritti difensori. „

Il signor dottor Giovanni Boccini, il quale nell'interesse Balossi e LL. e CC. concludeva:

" Che piaccia alla Regia Corte, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello principale di merito proposto contro la sentenza appellata dal signor Carlo Bigatti e LL. CC. con atto del 19 gennaio 1881 e quello incidentale sulle eccezioni pregiudiciali e di rito proposto dai signori Hamsohn e LL. CC. e dal signor Tito Inghilesi coi separati atti dell'11 febbraio e 10 gennaio 1881, confermando la sentenza appellata in quella parte che accolse le domande avanzate dai comparenti come portatori di azioni trentennarie privilegiate.

" Accolga l'appello incidentale dai comparenti proposto con l'atto 20 gennaio e 17 febbraio 1881, e che in quanto possa occorrere si ripropone oggi all'udienza, ed in riparazione e parziale riforma della sentenza appellata, piaccia alla Regia Corte dichiarare che le azioni privilegiate senesi hanno diritto ad ottenere il pagamento di tutti gli interessi con privilegio garantiti in ragione del 5 per cento all'anno sul capitale di lire 500 ciascuna, scaduti e non pagati e che saranno per scadere fino al definitivo reparto del prezzo di riscatto delle ferrovie sociali, e doversi quindi concedere a favore delle dette azioni senesi, oltre una parte coeguale a quella delle azioni comuni, il vincolo di tanta parte quanta basti a produrre un sovrappiù di rendita fino al garantito 5 per cento per tutto il tempo che avrebbe durato la concessione governativa, cioè fino al 14 maggio 1964, o la dazione in perpetuo di tanto capitale quanto, secondo il giusto calcolo, equivalga alla privilegiata rendita differenziale per tutta la suddetta durata.

" Nell'impugnata ipotesi che venisse accolto l'appello interposto dal signor Bigatti e LL. CC., siasi conosciuto il diritto a favore tanto delle azioni trentennarie che di quelle senesi di conseguire, in ragione dei rispettivi privilegi nascenti dall'atto di fusione del 22 giugno 1864, l'ammontare degli interessi o cuponi dal 1° gennaio 1874 al 31 dicembre 1881 prodotti sulla rendita corrisposta dal Governo come prezzo del riscatto delle Ferrovie Sociali, salvo il concorrere tanto le azioni trentennarie per gli interessi e capitali, di cui non trovassero con tali assegnamenti intiero pagamento, quanto le azioni senesi per gli interessi insoluti nella repartizione proporzionale della rendita insieme colle azioni comuni.

" In subalterna ed impugnata ipotesi sia dichiarato che alle azioni privilegiate trentennarie ed a quelle senesi debbono essere definitivamente assegnate ed attribuite con esclusione delle azioni ordinarie le lire 10 di rendita pubblica che dal Governo si offre pel riscatto in ordine alla convenzione del 17 novembre 1873. Il tutto con vittoria di spese, da portarsi a carico dei succombenti. „

Il signor dottor Raffaello Faldi, il quale nell'interesse del signor Inghilesi concludeva:

" Piaccia alla Corte accogliere l'appello incidente interposto da Tito Inghilesi contro la sentenza profferita dal Tribunale civile e correzionale di Firenze, facente funzione di Tribunale di commercio, nel dì 31 dicembre 1880, registrata il 3 gennaio 1881, previo il rigetto di tutti gli avversarii appelli, sì principali che incidentali in quanto non concordino con questo appello incidente.

" In prima tesi annullare l'appellata sentenza e accogliendo l'eccezione di illegittimità di giudizio, di precocità del medesimo, di nullità di citazione state proposte nel primo giudizio e riproposte nell'attuale dai comparsi in causa e dal comparente. In seconda tesi, riformare l'appellata sentenza in quanto non dichiarò competere alle azioni trentennali il diritto agli interessi annui di lire 30 dal 1° gennaio 1874 al giorno in cui sarà soddisfatto il pagamento del capitale di lire 500, e non accordò alle azioni privilegiate senesi oltre una parte coeguale alle azioni ordinarie di capitale, anche l'integral pagamento degli interessi annui di lire 25, e dal giorno in cui ne fu sospeso il pagamento a quello in cui otterranno il pagamento del capitale, e non dispose a favore loro di un capitale atto a produrre lire 25 di rendita annua per ogni azione senese per tutta la durata della concessione, ossia fino al 1964.

" E nel caso che non fosse accolta l'una o l'altra di queste tesi,

" In prima ipotesi confermare l'appellata sentenza,

" In seconda ipotesi dichiarare che debbono divenire definitive le assegnazioni fatte nella convenzione del 17 novembre 1873 per il riscatto delle azioni comuni trentennali e privilegiate senesi, ossia 7 50 di rendita con i cuponi dal 1875 alle azioni comuni e lire 10 di rendita con i cuponi dal 1879 alle azioni trentennali e privilegiate senesi.

" Con la condanna in ogni caso degli avversari nelle spese. "

Il signor dottor Carlo Caprile il quale assistito dal signor avvocato Adriano Rocca, nell'interesse Lattis e Sacerdoti e lo stesso signor avvocato Rocca nell'interesse Hamsohn concludevano:

" Che in riparazione della sentenza 31 dicembre 1880 del Tribunale civile e correzionale di Firenze, quale Tribunale di commercio, sia giudicata la nullità e reiezione della citazione 23 giugno 1880 dei signori Balossi, Benzoni e Andreoli e subordinatamente il rinvio della causa al procedimento formale, anche per lo scopo della più regolare integrazione del giudizio, più subordinatamente ancora, in quanto non si credesse di rinviare la causa al formale o d'integrare e sospendere il giudizio sino alla costituzione della Commissione di stralcio della Società, dichiararsi " competere agli appellanti per le loro azioni " privilegiate della Società delle Ferrovie Romane, surrogate a quelle " della già Centrale Toscana o Senesi, " intera soddisfazione di tutti gli interessi con privilegio garantito al 5 per " cento all'anno sul loro capitale di " lire 500 e per ciascuna scaduti e non " pagati e che saranno per scadere fino " al definitivo reparto del prezzo di riscatto delle Ferrovie Sociali, cioè fino " al 31 dicembre 1881; e doversi assegnare agli appellanti ancora oltre una " parte coeguale a quella delle azioni " comuni, il vincolo di altrettanta parte " di capitale quanta basti a produrre " un soprappiù di rendita fino al garantito 5 per cento per tutto il tempo " che avrebbe durato la concessione " governativa, cioè fino al 14 maggio " 1964, e doversi conseguare loro tanto " capitale quanto, secondo il giusto calcolo, equivalga alla privilegiata rendita differenziale per tutta la suddetta durata.

" Subordinatamente ammettersi la " prova per periti ragionieri sul seguente " capitolo.

" Che la rendita guarentita di lire 25 " italiane annue pel periodo di 83 anni, " giusta le tavole di ragguaglio e le " norme della contabilità comunemente " ricevute e additate dai più reputati " scrittori, ammonta al capitale di lire " 491,283,184 75 " colla condanna nelle spese di primo grado e di appello tanto dei signori Bigatti, Cusani, Tenuggia e Vimercati appellanti principali, quanto dei signori Balossi, Benzoni, Andreoli e Inghilesi appellanti incidentali. "

I signori dottori cav. avv. Oreste Ciampi per la parte Geisser e avvocato Carlo Caprile per la parte Pavoli concludevano:

" Affinchè, previo il rigetto dell'appello principale interposto dai signori Bigatti, Cusani, Tenuggia e Vimercati contro la sentenza di questo Tribunale civile e correzionale di Firenze, sia invece accolto l'appello incidentale proposto dai comparenti li 11 febbraio 1881, ed in riparazione, ed in coerenza del medesimo previo la revoca nelle parti appellate dai comparenti della sentenza suddetta, sia dichiarato il diritto, inerente alle azioni privilegiate dell'antica Centrale Toscana, a conseguire la intiera soddisfazione di tutti gl'interessi, con privilegio ad esse garantiti in ragione del cinque per cento in anno sul loro capitale di lire 500 per ciascuna azione, scaduti e non pagati dal primo ottobre 1866 e che saranno per scadere sino al definitivo reparto del prezzo del riscatto delle Ferrovie Sociali, e doversi a loro, oltre una parte coeguale a quella delle azioni comuni, il vincolo di altrettanta parte di capitale quanta basti a produrre un sovrappiù di rendita, fino al garantito cinque per cento per tutto il tempo che avrebbe durato la concessione governativa, cioè fino al 14 maggio 1964, o la dazione in perpetuo di tanto capitale, quanto secondo il giusto calcolo equivalga alla privilegiata rendita differenziale per tutta la suddetta durata. Il tutto con vittoria di tutte le spese del passato e del presente giudizio. "

Il signor avv. Carlo Caprile il quale assistito dagli avvocati Ferdinando Andreucci e Oreste Ciampi, nell'interesse Koenigswarter, Prevost e LL. CC. concludeva:

" Pel pieno rigetto dell'appello degli azionisti comuni, e per la conferma della sentenza appellata, con più la dichiarazione da essi comparenti richiesta per appello incidente; con la dichiarazione cioè del loro diritto a soddisfazione intiera degl'interessi al sei per cento fino al giorno del pagamento effettivo del capitale, e con la condanna degli avversari in tutte le spese anco del presente giudizio. "

Il signor dottore Ugo Sorani il quale nell'interesse Teixeira de Mattos e Cameroni concludeva:

" Perchè in riforma dell'appellata sentenza 28-31 dicembre 1880 del Tribunale civile e correzionale di Firenze, registrata in questa città il 6 gennaio 1881 al reg. 92, fogl. 115, num. 18 col pagamento di lire 214 80 e debitamente notificata li 28 gennaio 1881; ed in adesione all'appello proposto dai signori Luigi Balossi, Angelo Benzoni, e Gaetano Andreoli di Milano e Tito Inghilesi di Firenze rappresentati dall'avv. Boccini cogli atti di citazione 20 gennaio, 19 febbraio 1881, usciere Lucchesi

" Sia accolta

" La conclusione degli appellanti suddetti per le Privilegiate Senesi, già Centrali Toscane, così formulata:

" Doversi loro riconoscere il diritto a conseguire intera soddisfazione di tutti gli interessi con privilegio garantiti del cinque per cento all'anno sul loro capitale di lire 500 ciascuna, scaduti e non pagati e che saranno per scadere fino al definitivo reparto del prezzo di riscatto delle Ferrovie Sociali e doverlesi allora, oltre una parte coeguale a quella delle azioni comuni, il vincolo di altrettanta parte di capitale quanta basti a produrre un soprappiù di rendita fino al garantito cinque per cento per tutto il tempo che avrebbe durato la concessione governativa, e cioè fino al 14 maggio 1964, o la dazione in perpetuo di tanto capitale quanto, secondo il giusto calcolo, equivalga alla privilegiata rendita differenziale per tutta la suddetta durata.

" O quanto meno

" Sia accolta in ipotesi e subordinatamente la seguente minore conclusione, restrittiva quella maggiore e principale di prima istanza e d'appello.

" Essere ammesso il diritto nelle Pri- " vilegiate Senesi, già Centrali Toscane " a conseguire intera soddisfazione di " tutti gli interessi con privilegio ga- " rantiti nella misura dell'annuo cinque " per cento sul loro capitale di lire 500, " scaduti e non soluti e che saranno per " iscadere fino al 31 dicembre 1881, oltre " alla parte coeguale a quella delle " azioni comuni loro spettante nel ri- " parto del prezzo di riscatto. "

" In ogni caso rifuse dagli opponenti le spese di primo e secondo grado. "

Il signor dottore Cesare Marchionni il quale nell'interesse del signor Francesco Bisognini concludeva:

" Piaccia alla Eccellentissima Corte previa la dichiarazione della contumacia del signor Giuseppe Lattes e di tutti gli ignoti portatori di azioni trentennali privilegiate, senesi e ordinarie, e della Società delle strade ferrate Romane non comparsi sebbene legalmente citati due volte, giudicando sui vari appelli principali e incidenti proposti contro la sentenza del Tribunale civile di Firenze, ff. di Tribunale di commercio, del 28-31 dicembre 1880, registrata il 3 gennaio 1881 con lire 214 80.

" *In tesi:*

" Rigettare l'appello principale interposto dai signori Hamsohn e LL CC. con atto di citazione del dì 9 febbraio 1881, l'appello incidente proposto dai signori Balossi e LL. CC. con atto di citazione del dì 20, 21 e 22 gennaio 1881, l'appello incidente proposto dai signori Koenigswarter e LL. CC. e U. Geisser con la comparsa del dì 16 aprile 1881, accogliere inoltre l'appello principale dei comparenti Bigatti e LL. CC. proposto con citazione del dì 17, 18, 19 e 20 gennaio 1881, e tenuta ferma l'appellata sentenza in quanto rigettò le istanze pregiudiciali e di rito proposte in causa, riformarla in quella parte in cui dichiarò " che nel reparto " della rendita che verrà consegnata " dal Regio Governo come prezzo del " riscatto stabilito dalla convenzione " 17 novembre 1873, approvata con " legge del 29 gennaio 1880, le azioni " trentennali privilegiate hanno diritto " di conseguire con prelazione e preferenza alle azioni comuni tanta parte " della rendita stessa quanta corrisponderà al capitale di lire 500, più " all'importare dei cuponi in ragione " di lire 30 annue per cadauna azione " scaduti e non soluti al 31 dicembre " 1873; e che alle azioni privilegiate " senesi debbono essere definitivamente " assegnate ed attribuite con esclusione delle azioni comuni le lire 10 di " rendita pubblica per ciascuna, " ed in riparazione dichiarare che i privilegi e le prelazioni accordate dallo statuto della Società delle strade ferrate Romane alle azioni privilegiate già senesi ed alle azioni trentennali non danno diritto a coteste azioni a pretendere nel reparto della rendita che il Governo in virtù della convenzione 17 novembre 1873, approvata con legge 29 gennaio 1880, consegnerà per il riscatto delle azioni privilegiate trentennali e comuni della Società delle strade ferrate Romane un reparto maggiore di quello che saranno per conseguire.

" *In ipotesi:*

" Sempre rigettando l'appello principale Hamsohn e LL. CC. e l'appello incidente Koenigswarter e LL. CC., lo appello incidente del signor U. Geisser, e tenendo ferma l'appellata sentenza in quanto rigettò le eccezioni pregiudiciali e di rito state proposte in causa, accogliere l'appello dei comparenti Bigatti e LL. CC., e parzialmente l'appello incidente Balossi e LL. CC., revocare la appellata sentenza in quella parte in cui stanno le dichiarazioni di sopra indicate relative alle azioni trentennali e privilegiate, ed in riparazione dichiarare che a ciascuna categoria di azioni privilegiate, trentennali e comuni spetta respettivamente la rendita che in virtù di quella convenzione il Governo consegna per ciascuna azione, ossia lire 10 per ogni azione privilegiata e trentennale, e lire sette e centesimi cinquanta per ogni azione comune, con la condanna dei signori avversarii appellanti ed appellati nelle spese del giudizio compresi gli onorari dovuti al difensore. "

E finalmente il signor dottore Claudio Comotto, il quale nell'interesse Padopoli concludeva:

" Il comparente dichiara di fare atto di appello adesivo all'appello principale 11 febbraio 1881 interposto dal signore Giulio Hamsohn di Vienna, rappresentante la ditta Vincenzo Hamsohn di Vienna, comm. Aronne Lattis, Isacco Sacerdoti di Venezia, contro la sentenza suddetta del Tribunale di Firenze, concludendo al pari dei medesimi signori nella comparsa conclusionale 25 maggio 1881 che sarà depositata alla udienza dal cav. procuratore dottor Carlo Caprile.

" Giustifica il comune interesse coi detti appellanti come possessori di azioni delle Centrali Toscane e Senesi, col deposito di un'azione portante il n° 222,008 e relativi cuponi dal 1° ottobre 1866. "

Accertata nei modi di legge la non comparizione del signor Giuseppe Lattes e di tutti gli ignoti portatori delle azioni trentennali, privilegiate senesi e comuni notificati della citazione per appello opportunamente rinnuovata.

PARTE PRIMA.

Fatti che hanno dato origine alla causa.

Mediante statuti concordati in Parigi il 4 agosto 1856, ed approvati dal Governo Pontificio il giorno 16 di quello stesso mese ed anno, venne costituita in Roma una Società anonima la quale prese il nome di Società generale delle Strade Ferrate Romane, ed ebbe per iscopo la costruzione e l'esercizio delle Strade Ferrate da Roma a Civitavecchia e da Roma ad Ancona e Bologna.

Il capitale di questa Società, alla quale il Governo Pontificio aveva garantito un reddito annuo di lire 12,120,000, fu stabilito in ottantacinque milioni rappresentati da 170,000 azioni di 500 franchi ciascuna.

Tali azioni devono godere di un interesse del 6 per cento all'anno ed erano rimborsabili alla pari col sistema dell'ammortizzazione, ma il cominciamento di questa venne differito al 1° gennaio 1880. Le azioni ammortizzate sarebbero state cambiate con altre azioni di godimento, in grazia delle quali i portatori avrebbero conservati tutti i loro diritti, eccetto quello del pagamento dell'interesse del 6 per cento. E per meglio assicurare agli azionisti il pagamento dei promessi interessi, venne poi sanzionato nell'articolo 43 del suindicato statuto, che per tutta la durata della costruzione delle differenti sezioni delle strade, e fino al punto in cui fossero poste in esercizio, potesse essere prelevato in ogni anno sul capitale, per essere riunito ai prodotti netti dell'esercizio delle parti attivate, il 5 per cento onde corrispondere gli interessi del capitale versato sulle azioni.

Questa Società aveva già in esercizio diversi tronchi delle sue linee, quando corse gravissimo pericolo di essere travolta nel disastro finanziario che fece mancare al commercio Giulio Mirès, uno dei suoi fondatori.

Da tale disastro venne a risultare che sebbene la Società avesse già emesse circa 300,000 obbligazioni, oltre la metà del capitale sociale non era stato mai versato, perchè le prime 85,000 azioni erano state liberate col pagamento di sole lire 400 per azione, e le altre 85,000 si trovavano sempre nelle mani della fallita Cassa delle Strade Ferrate creata da Mirès.

Una convenzione stipulata il 2 aprile 1861 coi liquidatari della Cassa suano-

minata, fece rientrare la Società nel possesso delle 85,000 azioni ritenute dal Mirès; e mediante la ripartizione di tali azioni tra i possessori delle altre, e il loro collocamento al saggio di lire 200 per ciascuna, la Società medesima venne a ricuperare 17 milioni del suo capitale, i quali uniti agli otto milioni d'indennità ottenuti dal fallimento Mirès, ridussero la sua perdita in detto fallimento a soli novi milioni, giacchè anche le suaccennate 85,000 azioni si erano dette liberate col pagamento di lire 400.

Caduta in questa anormale posizione, la Società domandò al Governo Pontificio l'autorizzazione a trasformare 17 milioni del suo capitale in nuove obbligazioni, riducendo così il capitale medesimo a soli 68,000 milioni: ma essendole stata negata siffatta autorizzazione, la Società medesima si trovò nell'alternativa o di porsi in liquidazione sacrificando la maggior parte dei capitali già impiegati nella sua impresa, o di reintegrare il suo capitale perduto, e compiere il pagamenio del valore delle azioni onde potere ottenere la naturalizzazione francese ed essere abilitata ad emettere anche in Francia nuove obbligazioni.

In questa alternativa i rappresentanti della Società non esitarono a chiedere a tutti gli azionisti il versamento di altre cento lire. E per ciò che attiene alla reintegrazione del capitale perduto progettarono la creazione di 22,000 azioni privilegiate, esprimendosi nel loro rapporto all'assemblea del 28 febbraio 1862 nei termini seguenti: — ivi —

" Pour le couvrir, nous vous proposons la création d'actions privilégiées trentennaires, jusqu'à concurrence de 9 millions, et cette combinaison a été acceptée par le gouvernement français. Chacune de ces actions privilégiées trentennaires serait au capital de 500 francs, portant intérêt à 6 0[0, soit 30 francs par action, 15 francs par semestre, et le capital de 500 francs serait remboursé par amortissement en trente ans. L'intérêt et l'amortissement seraient prélevés par préférence et privilége sur les actions ordinaires, sur les produits nets de l'exploitation ou sur les fonds provenant des guarenties des Etats italiens, après, toutefois, avoir assuré le service des obligations — les actions privilégiées trentennaires ne viendraient pas en partage avec les actions actuelles et n'auraient droit à aucun dividende en sus de l'intérêt à 6 0[0 et de l'amortissement du capital de 500 francs. Ces actions seraient mises à la disposition de MM. les actionnaires au prix de 410 francs, et comme le nombre des titres a créer pour réaliser 9 millions est de 22,000, chaque actionnaire aurait le droit de souscrire une action 1/3 privilégiée par 10 actions. Chaque actionnaire aurait, en outre, le droit de demander un plus grand nombre d'actions privilégiées, et la répartition en serait faite au pro rata du nombre des actions déposées. Les actions privilégiées qui ne seraient pas souscrites par les actionnaires pourraient être remises au public; mais pour en assurer le placement, nous avons conclu avec M. De Salamanca un traité par lequel il s'oblige envers la Société à prendre celles qui seraient libres. Vous remarquerez, Messieurs, qu'au taux de 410 francs les actions privilégiées trentennaires jouiraient d'un intérêt de 7 30 0/0 par an, et, en outre, d'une prime d'amortissement de 90 francs, qui, répartie par vingt années, formant la durée moyenne de l'ammortissement, donne 4 francs et 50 par an, soit encore plus du 1 0/0 du capital à verser. „

L'assemblea generale degli azionisti accettò questa proposta: le (22,000) ventidue mila azioni privilegiate furono emesse stampando sulle medesime il tenore della deliberazione dell'Assemblea e la tavola di ammortizzazione nel trentennio, dal 1863 al 1892; il capitale dei nove milioni fu realizzato; ma nonostante questa reintegrazione e i sussidi ottenuti dal Governo italiano mediante le due convenzioni del 3 ottobre 1860 e 29 maggio 1861, approvate con legge del 21 luglio 1861, n. 135, le sorti della Società non prosperarono, poichè molta parte dei capitali che essa continuamente prendeva a mutuo con la emissione di nuove obbligazioni, veniva da lei erogata nel servizio agli interessi delle azioni e delle obbligazioni antecedentemente emesse, tantochè nel bilancio dell'anno 1863 si vedono impiegati per questo servizio quaranta milioni cinquecentocinquantacinque mila seicentottanta franchi e sessantaquattro centesimi, e nel bilancio dell'anno 1864 cinquantasette milioni novantatremila novecento venti franchi e centesimi tre.

Ragioni di pubblico interesse consigliarono al Governo italiano di promuovere la fusione della suindicata Società generale delle Strade Ferrate Romane con le tre Società di Strade Ferrate che già esistevano in queste provincie e si trovavano in florida condizione. Erano queste la Società della Strada Ferrata Centrale Toscana costituitasi mediante statuto del 14 giugno 1845 con un capitale di lire 8,400,000 rappresentato da 10,000 azioni del valore di lire ottocentoquaranta ciascuna; la Società della Strada Ferrata Maremmana costituita nel 1860 con azioni di semplice godimento; e la Società delle Strade Ferrate Livornesi costituita mediante decreto del Governo della Toscana del 2 marzo 1860, con un capitale di lire 33,600,000 rappresentato da ottantamila azioni del valore di lire 420 ciascuna.

Le trattative della fusione, condotte sotto la direzione e sollecitazione del Governo, furono lunghe e laboriose: approdarono ad un primo trattato sottoscritto a Firenze l'8 maggio 1863; ma ebbero il loro compimento unicamente col secondo trattato sottoscritto il 22 giugno 1864, e con la convenzione stipulata col Governo in questo stesso giorno ed approvata con la legge 14 maggio 1865, n. 2279.

Col suindicato trattato di fusione del 22 giugno 1864 le mentovate Società delle Strade Ferrate Romane, Livornesi, Centrale Toscana e Maremmana concordarono di riunirsi e di fondersi all'effetto di formare una sola ed unica Società sotto la denominazione di Società delle Strade Ferrate Romane, e di cumulare e porre in comune le concessioni a ciascuna di esse spettanti, e quelle cui in virtù degli atti di loro costituzione ed approvazione avessero o potessero avere eventualmente diritto.

Coll'articolo 9 del trattato suddetto venne stabilito che il capitale della nuova Società dovesse essere composto come appresso, cioè: — ivi —

" 1° Di numero ottantamila azioni attuali delle Strade Ferrate Livornesi, che rimaner devono tali quali sono attualmente del valore nominale di lire 420 ciascuna con l'interesse annuo garantito d'italiane lire 21, l'ammortizzazione di cui godono e con tutti i diritti che sono loro attualmente annessi. Sarà peraltro in facoltà della Commissione mista, di cui nel seguente art. 14, di stabilire in seguito che vengano cambiate con 67,200 azioni della nuova Società, purchè conservino tutte le garanzie speciali che hanno presentemente.

" 2° Numero ventimila azioni privilegiate fruttifere ciascuna di lire 30 l'anno, rimborsabili alla pari, già state emesse, delle strade ferrate Romane.

" In verun caso, e neppure quando le azioni comuni di cui in appresso godano un maggiore dividendo, queste azioni privilegiate potranno avere una rendita maggiore di lire 30 dall'interesse loro attribuito.

" 3° Di numero duecentoventitremila azioni comuni del capitale ciascuna di italiane lire 500 repartite come appresso: tredicimilaquaranta ai possessori delle ottantamila azioni attuali della Società delle strade ferrate Livornesi oltre il rilascio in loro mano delle medesime ottantamila azioni.

" Dodicimilasettecento da cambiarsi con le ottantanovemilacento azioni di godimento della Società della strada ferrata maremmana in ragione di cento azioni nuove per settecento delle ridette azioni di godimento, salvo definitivo conguaglio.

" Sedicimilaottocento da cambiarsi con diecimila azioni già saldate di lire italiane ottocentoquaranta ciascuna di cui componesi il capitale sociale della Società della strada ferrata Centrale Toscana, in ragione di centosessantotto azioni nuove per cento delle azioni attuali, salvo il definitivo conguaglio.

" Queste sedicimilaottocento azioni nuove comuni con cui verranno cambiate le diecimila azioni già saldate, come sopra, della Centrale Toscana, godranno però in preferenza e per speciale privilegio di un'annua rendita di lire italiane 25 ciascuna, dimodochè sia garantito un minimo di un cinque per cento d'interesse ai portatori delle medesime e con che per altro le somme che per effetto di tal privilegio fossero soprappagate oltre la rendita comune sieno in seguito ritenute e compensate, quando i dividendi delle azioni comuni giungano a superare la somma di lire italiane 25 ciascuna. Menzione di questo privilegio speciale sarà fatta sopra i titoli nel modo che verrà in seguito all'atto pratico concordato e stipulato.

" Centosettantamila da cambiarsi contro egual numero di azioni, di cui si compone il capitale sociale della Società delle strade ferrate Romane; e finalmente

" Diecimilasessanta da emettersi eventualmente per la costruzione di nuove linee e la finale sistemazione della nuova Società.

" Quando in conseguenza di nuovi maggiori impegni per la Società si rendesse necessario un aumento di capitale i nuovi fondi dovranno procurarsi con emissione di azioni ed obbligazioni, mantenendo fra loro la proporzione che verrà stabilita dalla Commissione mista, e che non potrà in ogni caso eccedere per le obbligazioni le proporzioni di quella prevista nella relazione ministeriale della legge relativa alla fusione. „

Nell'articolo 10 del trattato medesimo modificato con la convenzione suppletoria del 23 novembre 1864, fu pattuito ancora che durante la costruzione delle antiche reti e delle linee nuove definitivamente concesse, gl'interessi delle duecentoventitremila azioni comuni menzionate al paragrafo 4° dell'articolo 9 sarebbero stati pagati ad un limite non maggiore del 5 per cento.

La nuova Società sorta per effetto degli atti surricordati sebbene fosse amministrata fino a tutto l'anno 1868 da una Commissione mista sotto la vigilanza del Governo, e dal 1° gennaio 1869 in appresso da un Consiglio di amministrazione eletto a norma del suo nuovo statuto accettato dagli azionisti nella adunanza generale del 19 ottobre 1868, e approvato con R. decreto dell'11 novembre di quello stesso anno, non ha avuto sorti migliori della cessata Società generale: continuò come questa a lavorare con perdita, e nonostante corrispose un interesse ai suoi azionisti anche per l'anno 1865 e primo semestre 1866.

Gli avvenimenti politici e la crise finanziaria del detto anno 1866 aggravarono, come era naturale, le condizioni di questa nuova Società, la quale per non arrestare i suoi lavori di costruzione si trovò costretta ad aumentare quel debito fluttuante che aveva in parte ereditato dalla cessata Società generale, debito che nel rapporto letto agli azionisti nell'assemblea del 23 agosto di quel medesimo anno fu detto ascendere già ad oltre 40 milioni.

Sotto la pressione di queste strettezze finanziarie la Commissione mista, che si era già trovata nella impossibilità di pagare il semestre d'interessi sulle obbligazioni scadute al 1° Juglio, con risoluzione del 18 settembre 1866 deliberò di non pagare neppure alla prossima scadenza del 1° ottobre gli interessi delle azioni romane sì comuni che privilegiate, e dall'anzidetta epoca in appresso gl'interessi sulle azioni non sono stati altrimenti pagati.

Nella veduta di porre la Società in istato di funzionare regolarmente, il Governo italiano devenne con essa ad una prima convenzione approvata con Regio Decreto dell'11 ottobre 1866, numero 3327; e mediante tal convenzione, mentre anticipò alla Società medesima sulle sovvenzioni chilometriche la somma di trenta milioni, pattuì con essa, nell'articolo 14, che tutti i suoi redditi ed introiti di ogni natura, nei quali dovevano intendersi sempre comprese le suindicate sovvenzioni, dovessero essere da lei erogati nella dimissione delle sue passività con l'ordine designato nell'articolo suddetto.

Non essendosi raggiunto con questa prima convenzione lo scopo desiderato, il Governo al medesimo intento ne stipulò con la Società una seconda in data del 30 settembre 1868; anche mediante quella seconda convenzione, con la quale furono dalla Società retrocedute al Governo la linea del litorale Ligure da Massa alla frontiera francese e quella da Firenze a Massa per Pistoia e Lucca, venne tra le parti concordato nell'articolo 11, che il prodotto netto dell' esercizio in un colle sovvenzioni governative e col canone pagato dalla Società delle Ferrovie Meridionali per la cessione della linea Bologna-Ancona dovessero essere applicati, primieramente al pagamento degli interessi ed allo ammortamento dei titoli garantiti dal Governo, e in secondo luogo al pagamento degl'interessi ed all'ammortizzazione delle obbligazioni comuni non garantite dal Governo; che alla fine dell'anno 1871, estinto il debito verso i costruttori della linea Orvieto-Orte dovesse cominciare il pagamento regolare sulla rendita annua da farsi al Governo degli interessi pel suo credito in buoni del Tesoro; che il residuo attivo della Società che rimanesse disponibile dopo pagati gli interessi del credito del Governo e soddisfatti come sopra gli interessi e l'ammortamento dei titoli garantiti dallo Stato e delle obbligazioni, dovessero spettare per una metà al Governo in conto del suo credito fino alla totale estinzione di quello, e l'altra metà alla Società medesima.

Nello statuto della Società approvato dall'adunanza generale degli azionisti, contemporaneamente alla suindicata convenzione del 30 settembre 1868, venne inclusa una disposizione transitoria colla quale rimase stabilito, che fino a che il Governo non fosse rimasto pienamente soddisfatto, tanto in capitale quanto in accessori ed interessi, per qualunque sua anticipazione fatta alla Società in esecuzione delle convenzioni 10 ottobre 1866 e 30 settembre 1868, i patti e condizioni contenuti nelle convenzioni dovessero considerarsi come facienti parte integrale dello stesso statuto anche in deroga o modificazione delle altre sue disposizioni.

Neppure la suindicata convenzione del 1868 valse a rialzare il credito della Società e a farla rientrare in condizioni normali. Perlocchè il Governo italiano dopo averla richiamata con decreto del 13 giugno 1872 a compiere in breve termine, sotto la comminazione della decadenza, una quantità di opere e provviste per l'importare di molti milioni che la Società medesima non era in grado di procurarsi col solo suo credito, diresse a lei, con lettera del dì 9 marzo 1873, la proposta di riscattare la intiera sua rete; proposta che, presa in considerazione nelle adunanze generali dell'11 marzo, 30 aprile, 30 giugno 1873, fu definitivamente accettata dagli azionisti nell'adunanza generale del dì 18 settembre successivo e condusse alla stipulazione della convenzione pel riscatto del 17 novembre 1873.

Con tale convenzione la Società cedè al Regio Governo italiano la proprietà ed il possesso della rete ferroviaria e relativi accessori ad essa Società appartenenti; tutti gli altri beni immobili, mobili, capitali, numerario, titoli di valore ed azioni non collocate spettanti alla Società; nonchè tutti gli archivi, libri di amministrazione ed in genere tutti i documenti esistenti negli uffizi sociali (articolo 1).

In corrispettivo di questa cessione il Governo si obbligò di dare:

a) Per ogni azione comune della società tanta rendita consolidata 5 per cento dello Stato, quanta corrisponda all'1 1/2 per cento d'interesse sul capitale nominale, o, in altri termini, lire 7 50 di rendita consolidata per ogni azione;

b) Per ciascuna delle azioni privilegiate, ossia di quelle date in cambio alla già Centrale Toscana, e di quelle così dette trentennarie concesse dalla già Società generale delle Ferrovie Romane, tanta rendita consolidata 5 per cento dello Stato, quanta corrisponda al 2 per cento d'interesse sul capitale nominale, o, in altri termini, lire 10 di rendita consolidata per ciascuna azione;

c) Per ciascuna delle azioni garantite (già livornesi) tanta rendita consolidata 5 per cento dello Stato, quanta equivalga all'interesse annuo garantito dallo Stato medesimo a quelle azioni, accresciuto del 10 per cento, o in altri termini lire ventitre e centesimi dieci di rendita consolidata per ciascuna azione (art. 2).

Il Governo assunse inoltre a proprio carico tutte le passività ed obbligazioni della Società quali risultavano dalle situazioni finanziarie e patrimoniali all'epoca della proposta del riscatto (art. 4); si dichiararono estinti e compensati tutti i debiti e crediti, e definite, risolute e transatte tutte le questioni e pretese esistenti o che potessero esistere fra il Governo e la Società (art. 5); e fu pure pattuito che le azioni privilegiate, le trentennarie e le comuni sarebbero consegnate con tutti i cuponi scaduti non soddisfatti e non estinti per prescrizione, e che la rendita consolidata da darsi in sostituzione dovesse portare il godimento dal primo gennaio 1874 (art. 3).

Nell'articolo sesto fu detto che una Commissione liquidatrice eletta dall'assemblea generale degli azionisti dovesse avere il mandato di compiere tutti gli atti necessari alla esecuzione di quella convenzione.

E nel successivo articolo otto venne dichiarato, che la Società potrà regolare il reparto della rendita come meglio crederà e in ragione degli impegni da essa assunti fra le diverse specie di azioni sieno o no privilegiate; e che il Governo rimarrà, anche per patto espresso, estraneo al detto riparto e a tutte le questioni che nei rapporti tra gli azionisti potessero insorgere dietro le proteste e riserve registrate nei verbali delle adunanze della Società delli 30 aprile e 18 settembre 1873; come anche rimarrà estraneo a qualunque altra vertenza che potesse nascere tra azionisti e partecipanti fra loro o con la Società, nella esecuzione di quella convenzione.

Con atto addizionale del 21 novembre 1877 fu pure concordato a schiarimento e complemento della surriferita convenzione:

a) Che nei rapporti tra la Società ed il Governo la disposizione dell'articolo secondo della suaccennata convenzione 17 novembre 1873 non ha altro effetto che di servire a determinare l'ammontare della rendita consolidata che il Governo, nel modo e nelle proporzioni stabilite nell'articolo 7, dà in correspettivo e come prezzo complessivo del riscatto delle azioni comuni, trentennarie e privilegiate, fermi restando i diritti che possono competere alle varie categorie degli azionisti nei rapporti tra loro, quanto alle rispettive assegnazioni stabilite dalla detta convenzione;

b) Che ora per quando la convenzione e l'atto addizionale fossero stati approvati per legge, la Società dichiarava, siccome aveva inteso di dichiarare nell'assemblea generale del 18 settembre 1873, il suo scioglimento e la sua messa in stato di liquidazione; la Società medesima, consegnato l'esercizio della rete ferroviaria al Governo, avrebbe continuato ad esistere come Società in liquidazione e a quest'unico effetto, finchè la detta liquidazione, da eseguirsi secondo le norme che a forma dell'articolo 74 dello Statuto verranno stabilite dall'assemblea generale, non sia compiuta con la distribuzione della rendita alle azioni;

c) Che veniva assegnato ai possessori delle azioni comuni, trentennarie e privilegiate il termine di tre anni dalla promulgazione della legge di approvazione a presentare i loro titoli alla conversione, scorso il qual termine rimarranno a tutti gli effetti estinte le azioni non presentate.

Con un secondo atto addizionale, stipulato in Roma il 26 aprile 1879, venne per ultimo convenuto tra la Società ed il Governo, che tutti gli effetti della convenzione 17 novembre 1873 resa definitiva ed irretrattabile per legge insieme all'atto addizionale 21 novembre 1877, resteranno sospesi fino al 31 dicembre 1881, e che perciò la Società delle Ferrovie Romane fino al giorno suindicato continuerà la sua esistenza e l'esercizio della rete riscattata con i suoi statuti, con tutte le norme e regolamenti in vigore, e con tutta la sua responsabilità proveniente da essi.

Una legge in data 29 gennaio 1880, n° 5249, serie 2ª, ha approvato tanto la primitiva convenzione del 17 novembre 1873, con le dichiarazioni, modificazioni ed aggiunte stipulate nell'atto addizionale del 21 novembre 1877, quanto l'altra convenzione del 26 aprile 1879 con la quale fu pattuito che gli effetti del riscatto della rete ferroviaria sarebbero rimasti sospesi fino al 31 dicembre 1881.

PARTE SECONDA.

Storia degli atti della causa.

Con ricorso del 31 maggio 1880 Luigi Balossi, Angiolo Benzoni e Gaetano Andreoli, domiciliati in Milano, dicendosi portatori di azioni trentennarie e di azioni privilegiate senesi domandarono a questa Corte di essere autorizzati a valersi della citazione per pubblici proclami, onde chiamare avanti il Tribunale di Firenze funzionante come Tribunale di commercio, tutti gli ignoti portatori di azioni di tutte le categorie della Società delle Strade Ferrate Romane, ed avendo conseguito con decreti del 5 e 15 giugno, anno detto, la implorata autorizzazione, mediante atti d'usciere dei giorni 21, 22 e 23 dello stesso mese di giugno, ottenuta l'autorizzazione a valersi del procedimento sommario, citarono a comparire a udienza fissa avanti il suindicato Tribunale di Firenze, facente funzioni di Tribunale di commercio, oltre i signori cav. Oreste Ciampi, dottor Aronne Lattis e Giuseppe Lattes, notificati dalla citazione nei modi ordinari, anche " tutti e singoli gli ignoti azionisti portatori delle azioni della Società delle Strade Ferrate Romane costituenti la parte del capitale di quella Società che è rappresentata dalle 22,000 azioni privilegiate trentennarie già state emesse dalla Società generale delle Strade Ferrate Romane e dalle duecentoventitremila azioni comuni comprensive le sedicimilaottocentottanta state sostituite alle diecimila azioni già saldate di lire ottocentoquaranta di cui componevasi il capitale della Strada Ferrata Centrale Toscana. „

L'oggetto della chiamata in giudizio di tutti i suindicati portatori di azioni quello fu di sentire nel contraddittorio di tutti stabilire e decidere, che nel reparto della rendita che verrà consegnata dal Governo come prezzo del riscatto stabilito dalla convenzione 17 novembre 1873 approvata con legge 29 gennaio 1880, a tacitazione delle azioni comuni e trentennarie e privilegiate della Società delle Strade Ferrate Romane, le azioni privilegiate trentennarie hanno diritto di conseguire, con prelazione e preferenza alle azioni comuni, tanta parte della rendita stessa quanta corrisponda al capitale di lire 500, più all'importare dei cuponi in ragione di lire 30 annue per caduna azione scaduti e non soluti fino al 31 dicembre 1873, e le azioni privilegiate senesi hanno diritto a conseguire anche esse con prelazione e preferenza delle azioni comuni, oltre le 10 lire di rendita per cui sono state riscattate dal Governo, altrettanta parte della rendita sopra indicata quanta corrisponda all'importare dei cuponi in ragione di lire 25 annue per ciascuna azione scaduti e non soluti fino al 31 dicembre 1873, con la condanna nelle spese dei signori opponenti, e con sentenza provvisoriamente eseguibile, nonostante opposizione o appello o ricorso in Cassazione, eccettochè per le spese.

Questa citazione fu inserita nel foglio degli annunzi della provincia di Firenze del 23 giugno 1880, n° 60 e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 23 giugno detto, n° 150. La citazione medesima per gli effetti di che negli articoli 382 e 474 del Codice di procedura civile fu reiterata mediante atti inseriti nel Foglio degli annunzi della provincia di Firenze del 23 luglio 1880, n° 71, e nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio detto, n° 177.

Per effetto delle surriferite citazioni comparvero avanti il Tribunale di Firenze nelle udienze di spedizione del sette-nove dicembre 1880:

a) Col ministero del dottor Giovanni Boccini gli attori Balossi, Benzoni e Andreoli i quali nella sostanza concludevano coerentemente alle domande formulate nella citazione introduttiva del giudizio.

b) Col ministero dei procuratori legali Oreste Ciampi e Carlo Caprile, i signori Giulio Koenigswarter, Ernesto Ippolito Prevost, Carlo Maurizio Durant, Valentino Mac-Surney, Enrico De Cintrè, Giuseppe Francesco Gassin, Enrico Nicolas, Ulrico Geisser, Antonio De Rudematten, Eugenio Humbert, Francesco Malfatti, Edoardo de Pury, Alberto Nicolas, Carlo Pavoli, i quali tutti come possessori di azioni trentennarie conclusero: preliminarmente, rinviarsi la causa al procedimento formale e ordinarsi la regolare integrazione del giudizio: e nel merito se, ed in quanto sia luogo ora a trattarne, a complemento o rettificazione delle domande dei primi attori, dichiararsi ad essi comparenti competere per le azioni trentennali delle Strade Ferrate Romane respettivamente possedute il rimborso del loro capitale alla pari, ossia di lire 500 per ciascuna, con più la soddisfazione intiera di tutti gli interessi arretrati a ragione del 6 per cento sul capitale di lire 500, ossia di lire 30 per azione, dal dì primo ottobre 1866 fino all'effettuazione del rimborso del capitale come sopra dovuto. Con condanna in tutte le spese di chi implicitamente o esplicitamente siasi fatto o si faccia opponente a queste loro conclusioni o istanze.

c) Col ministero dei procuratori legali avvocato Adriano Rocca e avvocato Carlo Caprile, i signori Giulio Hamsohn rappresentante la ditta Vincenzo Hamsohn, comm. Aronne Lattis ed Isacco Sacerdoti i quali come portatori di azioni privilegiate senesi concludevano:

1° In tesi, che fosse giudicata la nullità della citazione del 21-23 giugno 1880 sia per la incompetenza della Corte di appello ad autorizzare la citazione per proclami, sia per la limitazione eccessiva del termine a comparire.

2° In ipotesi, che fosse rinviata la prosecuzione del giudizio al procedimento formale, anche per lo scopo della più regolare integrazione del giudizio medesimo.

3° In ipotesi ancora più subordinata e per il caso che dovesse discutersi in merito, che in ampliazione e rettificazione della domanda proposta dagli attori Balossi, Benzoni e Andreoli, fosse dichiarato competere ad essi comparenti per le loro azioni privilegiate senesi intera soddisfazione di tutti gli interessi con privilegio garantito del cinque per cento all'anno sul loro capitale di lire cinquecento per ciascuna scaduti e non pagati, e che saranno per scadere fino al definitivo reparto del prezzo di riscatto delle ferrovie sociali, e doversi loro assegnare, oltre una parte eguale a quella delle azioni comuni, il vincolo di altrettanta parte di capitale, quanta basti a produrre un sovrappiù di rendita fino al garantito cinque per cento per tutto il tempo che avrebbe durato la concessione governativa, cioè fino al 14 maggio 1964; o doversi consegnare in perpetuo tanto capitale quanto secondo il giusto calcolo equivalga alla privilegiata rendita differenziale per tutta la suddetta durata, con la condanna degli avversari nelle spese.

d) Col ministero del procuratore legale Carlo Caprile, i signori Enrico Teixeira De Mattos e Giovanni Cameroni, i quali come portatori di azioni privilegiate senesi concludevano in merito conformemente ai sunnominati Hamsohn, Lattis e Sacerdoti.

e) Col ministero del procuratore legale Oreste Ciampi, il signor Ulrico Geisser, il quale come portatore di azioni privilegiate senesi concludeva preliminarmente per il rinvio della causa al procedimento formale, e per la regolare integrazione del giudizio, e rispetto al merito, in conformità delle conclusioni spiegate dagli altri portatori di tale categoria di azioni.

f) Col ministero del procuratore legale dottore Alessandro Porciani, i signori Carlo Bigatti, Luigi Cusani, Annibale Tenuggia e Luigi Vimercati, tutti di Milano, i quali come possessori di azioni comuni concludevano perchè, reietta ogni contraria istanza sì di forma che di merito, volesse il Tribunale dichiarare che i privilegi e le prelazioni accordate dallo statuto della Società delle strade ferrate Romane alle azioni privilegiate (già senesi) e alle azioni trentennali, non danno diritto a coteste azioni a pretendere nel reparto delle rendite che il Governo in virtù della convenzione 17 novembre 1873 approvata con legge 29 gennaio 1880 consegnerà per il riscatto delle azioni privilegiate trentennali e comuni della Società delle strade ferrate Romane, un reparto maggiore di quello che saranno per conseguire le azioni ordinarie. Quindi in tesi respingere le domande avanzate dai signori Balossi e LL. CC. con le citazioni per pubblici proclami del 23 giugno e 24 luglio 1880, e quelle formulate all'udienza dalli stessi signori Balossi e LL. CC., non che dai comparsi al giudizio signori Koenigswarter Giulio, Prevost e loro consorti di lite, Giulio Hamsohn e suoi consorti di lite, Giovanni Cameroni, Enrico Teixeira De Mattos e Ulrico Geisser. E in ipotesi, accogliendo la subordinata degli attori, dichiarare che a ciascuna categoria di azioni privilegiate, trentennali e comuni spetta respettivamente la rendita che il Governo in virtù di quella convenzione consegna per ciascuna azione, ossia lire dieci per ogni azione privilegiata trentennale e lire sette e centesimi cinquanta per ogni azione comune.

Il cav. avvocato Oreste Ciampi in proprio con atto notificato agli attori Balossi e LL. CC. in data del 22 agosto 1880 dichiarava che non possedendo nessun titolo nè privilegiato nè comune della Società delle Ferrovie Romane, non aveva alcun interesse personale da far valere e difendere in quella causa e volere perciò rimanere estraneo alla medesima. E siffatta dichiarazione veniva quindi da lui ripetuta all'udienza.

La Direzione della Società delle Strade Ferrate Romane citata dagli attori Balossi e LL. CC. a comparire, volendo, nel promosso giudizio, si asteneva dal presentarsi al medesimo.

Il Tribunale civile di Firenze, funzionante come Tribunale di commercio, presa cognizione delle diverse conclusioni spiegate avanti di lui, con sentenza pronunciata il 28 dicembre 1880, e pubblicata alla udienza del 31 detto mese, respinse le diverse eccezioni di rito formulate da alcuni dei convenuti, e passando a statuire sul merito;

a) Dichiarò che nel reparto della rendita che verrà consegnata dal Regio Governo come prezzo del riscatto stabilito dalla convenzione 17 novembre 1875, approvata con la legge 29 gennaio 1880, le azioni trentennari privilegiate hanno diritto di conseguire con prelazione e preferenza alle azioni comuni tanta parte della rendita stessa quanta corrisponda al capitale di lire cinquecento, più all'importare dei cuponi in ragione di lire 30 annue per cadauna azione scaduti e non soluti al 31 dicembre 1873.

b) Disse poi che alle azioni privilegiate senesi dovevano essere assegnate ed attribuite con esclusione delle azioni comuni le lire dieci di rendita pubblica per ciascuna ai termini della convenzione precitata del 17 novembre 1873.

c) Condannò i possessori di esse azioni comuni comparsi al giudizio al pagamento delle spese di questo in favore dei possessori delle azioni trentennarie.

d) Condannò i possessori delle azioni privilegiate senesi, egualmente comparsi al giudizio, in quattro quinti delle spese a favore dei possessori delle comuni.

Questa sentenza è stata tempestivamente impugnata.

1° Dai signori Carlo Bigatti, Luigi Cusani, ingegnere Annibale Tenuggia, Luigi Vimercati, i quali l'hanno investita con appello principale interposto mediante citazione per pubblici proclami, trasmessa in base al decreto autorizzativo di questa Corte dell'8 gennaio 1881. Coerentemente alle disposizioni di tale decreto la detta citazione per appello venne notificata nei modi ordinari sotto la data del 17 e 19 gennaio 1881 a tutte le parti comparse nel primo giudizio, e al sig. Giuseppe Lattes rimasto contumace, e per quanto riguarda gli ignoti portatori di azioni trentennali, privilegiate senesi e comuni, dichiarati anch'essi contumaci, fu inserita nel foglio degli annunzi della provincia di Firenze del 18 gennaio detto, num. 5, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 20 di quello stesso mese, num. 15. La citazione medesima venne poi rinnovata agli effetti degli art. 382 e 494 del Codice di procedura civile, rispetto al signor Giuseppe Lattes mediante atto notificato nei modi ordinari il 18 febbraio 1881, e rispetto agli ignoti portatori delle azioni sociali mediante inserzione nel Foglio degli annunzi della provincia di Firenze del 18 febbraio, n. 15, e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 19 febbraio detto, n. 41.

2° Dai signori Luigi Balossi, Angelo Benzoni e Gaetano Andreoli, attori nel primo giudizio, ai quali si è associato Tito Inghilesi, di Firenze, non comparso in primo grado. Questi quattro individui, con atto d'usciere del 20 gennaio 1881, dichiararono d'interporre appello incidente a quello dei signori Bigatti, Cusani, Tenuggia e Vimercati contro la sentenza di primo grado per ragioni di nullità e d'ingiustizia, perchè cioè non accolse le eccezioni pregiudiziali e di rito proposte dagli azionisti trentennali e privilegiati, e tendenti alla dichiarazione di nullità della citazione introduttiva o alla sospensione del giudizio, o al rinvio della causa formale, e perchè non accolse completamente le conclusioni spiegate dai sunnominati portatori delle azioni trentennali e privilegiate senesi. Fecero poi notificare l'atto suddetto nei modi ordinari a tutti i comparsi in primo grado, esclusi i quattro appellanti in via principale, e al contumace signor Giuseppe Lattes; e per quanto si riferiva agli ignoti portatori delle azioni sociali, dichiarati pure contumaci, eseguirono la notificazione dell'atto medesimo mediante inserzione nel Foglio annunzi del 21 gennaio 1881, n. 6, e nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 detto mese, n. 17.

Tali notificazioni con nuova citazione vennero poi ripetute agli effetti della contumacia nei giorni 17, 18 e 19 febbraio 1881.

3° Dai signori Giulio Hamsohn, quale rappresentante la ditta Vincenzo Hamsohn, commendatore Aronne Lattis e Isacco Sacerdoti, mediante appello principale diretto tanto contro i signori Bigatti, Cusani, Tenuggia e Vimercati, quanto contro i signori Balossi, Benzoni, Andreoli e Inghilesi, e regolarmente notificato l'11 febbraio 1881.

Con tale appello dette parti dichiaravano d'impugnare la sentenza di primo grado per il doppio capo della nullità e della ingiustizia, per aver rigettate le eccezioni pregiudiziali di rito da essi proposte e per non avere completamente accolte le loro istanze di merito.

4° Dal signor Ulrico Geisser, di Torino, mediante appello incidente diretto contro i signori Bigatti, Cusani, Tenuggia, Vimercati, Balossi, Benzoni, Andreoli e Inghilesi, e a loro regolarmente notificato nel 16 febbraio 1881.

Con tale appello il prefato signore Ulrico Geisser, nella sua qualità di possessore di azioni privilegiate senesi, ha dichiarato d'impugnare la sentenza di primo grado in quanto non accolse le conclusioni di merito da esso formulate, onde ottenere intiera soddisfazione di tutti gli interessi alla ragione del cinque per cento all'anno scaduti e non soluti, nonchè il vincolo oltre una parte coeguale a quella delle azioni comuni, di altrettanta parte di capitale quanto basti a produrre un soprappiù di rendita fino al garantito cinque per cento per tutto il tempo che avrebbe durato la concessione governativa.

5° Dai signori Koenigswarter, Ernesto Ippolito Prevost, e da tutti gli altri loro consorti di lite come portatori di azioni trentennali, mediante appello incidente proposto con comparsa del 16 febbraio 1881, e in detto giorno notificato ai signori Balossi, Benzoni, Andreoli, Inghilesi, Bigatti, Cusani, Tenuggia e Vimercati. Con la suindicata comparsa i detti appellanti hanno dichiarato di interporre appello incidentale all'oggetto che respinto l'appello principale, e tenuto fermo il giudicato del 31 dicembre 1880 nelle parti tutte favorevoli alle azioni trentennali e privilegiate, in via di schiarimento o complemento sia aggiunto e dichiarato, che sulla massa della rendita assegnata alle azioni comuni o suo ricavato, dovrà essere prelevato con preferenza alle medesime tanto quanto ne occorre pel rimborso alla pari del capitale di lire 500, e più per il pagamento degli interessi in ragione di lire 30 all'anno dal 1° ottobre 1866 fino all'effettuazione del rimborso.

6° Dai signori Giovanni Cameroni di Trieste, e cav. Enrico Teixeira De Mattos, di Venezia, quali portatori di azioni privilegiate senesi. Queste parti colla comparsa conclusionale comunicata all'udienza, hanno dichiarato di fare adesione all'appello proposto dai signori Balossi, Benzoni e Andreoli, con gli atti del 20 gennaio e 19 febbraio 1881, usciere Lucchesi.

7° Dal signor Francesco Bisognini, portatore di azioni comuni, il quale comparendo per la prima volta in questo secondo stadio della causa, ha dichiarato di fare adesione all'appello interposto dai signori Bigatti, Cusani, Tenuggia e Vimercati con gli atti di citazione del 17, 18, 19 e 20 gennaio 1881.

8° Dal signor Niccolò Papadopoli, di Venezia, non comparso in primo grado, il quale come possessore di azioni privilegiate senesi ha dichiarato di fare adesione all'appello principale interposto dai signori Hamsohn, Lattis e Sacerdoti, con atto dell'11 febbraio 1881.

Tutti i suindicati appelli opportunamente riuniti in un solo giudizio, furono portati alla cognizione della Corte nelle udienze dei 28, 30 e 31 maggio ultimo perduto, nelle quali furono svolte con amplissima discussione dai difensori delle parti comparse in causa, le rispettive conclusioni trascritte in capo alla presente pronunzia.

PARTE TERZA.

Questioni da risolversi.

Le istanze formulate dalle parti con le suindicate loro conclusioni richiamano la Corte ad esaminare diverse questioni sì di rito che di merito.

Le questioni di rito sono:

1ª Se l'istanza per dichiarazione di contumacia, proposta dagli appellanti in via principale signori Bigatti, Cusani, Tenuggia e Vimercati, possa essere accolta anco per quanto riguarda gli ignoti portatori di azioni trentennali, privilegiate senesi, ed ordinarie o comuni non comparsi, sebbene citati con le inserzioni del 18 e 20 gennaio, e 18 e 19 febbraio 1881.

2ª Se sussista la dedotta incompetenza di questa Corte a proferire i decreti del 5 e 15 giugno 1880, coi quali fu concessa agli attori Balossi, Benzoni e Andreoli l'autorizzazione a citare per pubblici proclami.

3ª Se la citazione introduttiva del giudizio sia nulla per insufficienza del termine a comparire.

4ª Se illegittimo sia a dirsi il giudizio introdotto dai sunnominati Balossi, Benzoni e Andreoli perchè non è provato che fossero possessori di azioni trentennarie e privilegiate senesi quando avanzarono il primo loro ricorso del 31 maggio 1880, ed è certo che nel 7 dicembre al cominciare della discussione avanti i primi giudici avevano riunite agli atti due soltanto delle azioni antedette.

5ª Se le azioni proposte dai sunnominati tre attori potessero essere sperimentate soltanto in confronto della Commissione liquidatrice che sarà nominata in esecuzione dell'articolo sesto della convenzione pel riscatto, e dovesse perciò essere sospeso dai primi giudici il giudizio fino a che non sarà stata nominata la detta Commissione.

6ª Se in ogni caso il giudizio dovrà essere integrato con la chiamata in causa della Società delle Strade Ferrate Romane e dei Ministeri che concorsero alla stipulazione della convenzione pel riscatto.

7ª Se, per ultimo, sia censurabile la sentenza di primo grado per non aver accolto l'istanza per la remissione della causa al procedimento formale e se in ogni modo tal remissione si presenti conveniente e debba essere ordinata dalla Corte nello stato attuale della causa.

Le questioni poi di merito quelle sono:

1ª Se la convenzione di riscatto del 17 novembre 1873, per la vera indole sua, importi vendita o cessione del patrimonio sociale o piuttosto riscatto delle singole azioni, di maniera che ciascuna azione debba conseguire la quota di rendita che, secondo la diversa sua specie, è stata promessa dal Governo, ossia lire 7 50 per le azioni comuni, e lire 10 per le azioni privilegiate.

2ª Se il privilegio concesso alle azioni trentennarie dia diritto a queste di ottenere pagamento sul prezzo comune del riscatto di tutte le annualità d'interessi decorse dal 1° ottobre 1866 in appresso, e decorrende fino alla restituzione del capitale.

3ª Se il privilegio surricordato dia diritto alle stesse azioni trentennarie di conseguire sul prezzo del riscatto il rimborso dell'intero capitale di lire cinquecento con prelazione e in preferenza delle azioni comuni.

4ª Se il privilegio consentito a favore delle azioni dell'ex-Società centrale toscana dia diritto alle medesime di ottenere pagamento sul prezzo del riscatto, con prelazione e preferenza alle azioni comuni, di tutti gli interessi scaduti e non pagati, e di quelli che saranno per scadere fino al definitivo reparto del prezzo suddetto.

5ª Se quel privilegio dia diritto ancora alle azioni surricordate di esigere sul prezzo del riscatto, oltre una parte coeguale a quella delle azioni comuni, il vincolo di altrettanta parte di capitale quanta basti a produrre un soprappiù di rendita fino al garantito cinque per cento per tutto il tempo che avrebbe durato la concessione governativa, cioè fino al 14 maggio 1964, o la dazione in perpetuo di tanto capitale quanto secondo il giusto calcolo equivalga alla privilegiata rendita differenziale per tutta la suddetta durata.

PARTE QUARTA.

Motivi sulle questioni di rito.

Atteso, in ordine alla prima delle proposte questioni di rito, che non potendo esistere contumacia senza una legittima citazione, si rende indispensabile l'accertare se la citazione degli ignoti portatori delle azioni sociali, eseguita mediante le inserzioni del 18-20 gennaio e ripetuta con le inserzioni del 18-19 febbraio, apparisca fatta in piena armonia con le disposizioni del vigente Codice di procedura civile, poichè se fosse viziata di nullità, dovrebbe esser questa pronunziata d'uffizio ai termini del capoverso dell'articolo 192 del Codice suddetto.

Attesochè la ragione di dubitare della regolarità della citazione per appello fatta col mezzo delle inserzioni surricordate nasce dalla natura eccezionale della disposizione contenuta nell'articolo 146 del Codice di procedura civile; imperocchè in grazia dei termini coi quali quella disposizione si trova concepita potrebbe credersi che la indicazione del nome e cognome della persona da citarsi costituisca una condizione essenziale anche per la citazione col mezzo di pubblici proclami.

Attesochè sebbene sia vero che la locuzione usata nella prima parte dell'articolo 146 porterebbe a credere che la citazione per pubblici proclami non differisce dalla citazione ordinaria altro che per la forma della notificazione, dall'intiero contesto però della disposizione medesima è dato rilevare che questo modo eccezionale di citazione può essere adoperato ancora per chiamare al giudizio persone incerte e designabili soltanto con la indicazione di una determinata loro qualità, come sarebbe quella d'interessati in un concorso, di pretendenti al godimento di qualche servitù civica, di originari di una località qualunque. Infatti questo concetto risulta in primo luogo dalla facoltà che è stata concessa all'autorità giudiziaria di indicare essa, nell'atto che accorda l'autorizzazione, tutte le cautele da praticarsi e che le sembrano consigliate dalle circostanze, perchè questa facoltà sta a dimostrare che questo modo di citazione è stato introdotto come eccezione a quel completo sistema di forme e di nullità che costituisce l'oggetto di tutte le precedenti disposizioni contenute in quello stesso capo. Il concetto stesso è poi confermato dall'altra frase nella quale si dice che l'autorità concedente designa, se sia possibile, alcuni fra i convenuti ai quali debba notificarsi la citazione nei modi ordinari; imperocchè colla frase surricordata si ammette esplicitamente la ipotesi che i nomi di tutte le persone da citarsi siano sconosciuti e nessuno quindi possa essere designato per la notificazione della citazione nei modi ordinari.

Attesochè l'unica condizione richiesta dall'articolo 146 per questo modo speciale di citazione è la inserzione medesima nei due organi di pubblicità indicati nell'articolo suddetto, di modo che l'effetto completo dell'atto deve ritenersi conseguito quando ambedue quelle inserzioni sono state compiute. E poichè nel caso concreto le anzidette due inserzioni sono state eseguite con tutta la regolarità, e sono sono state pure ripetute per gli effetti voluti dagli articoli 382 e 474 del Codice di procedura civile, così la fatta citazione per appello deve ritenersi valida ed efficace a riguardo ancora degli ignoti portatori delle azioni sociali, e la istanza per dichiarazione di contumacia proposta dagli appellanti Bigatti, Cusani e loro consorti di lite deve essere quindi secondata anche

per quanto si riferisce ai portatori sunnominati.

Atteso, in ordine alla seconda delle suindicate questioni, che ben giudicò la sentenza impugnata quando ritenne insussistente la nullità dei decreti autorizzativi del 5-15 giugno 1880, per la supposta incompetenza di questa Corte a pronunziarli. Imperocchè per il chiaro disposto del capoverso dello art. 146, quando la causa dev'essere introdotta avanti un Tribunale di commercio, la autorizzazione a citare per proclami pubblici può esser concessa soltanto dalla Corte d'appello da cui dipende il Tribunale medesimo. E poichè in detto capoverso non si fa distinzione fra quei Tribunali che sono investiti unicamente della giurisdizione commerciale, e quelli che riuniscono in sè le due giurisdizioni civile e commerciale, così non può tal distinzione essere ammessa per via d'interpretazione al duro effetto in specie di creare una ragione di nullità che la legge non ha minimamente contemplata. Nè gioverebbe l'obiettare che nel caso che il Tribunale sia investito di ambedue le giurisdizioni cessa la ragione per la quale la facoltà di autorizzare la citazione per proclami pubblici venne in linea di eccezione attribuita dal capoverso dell'articolo 146 alla Corte di appello. Imperocchè se è vero che nel trasportare nel Codice di procedura del Regno d'Italia l'istituto della citazione per pubblici proclami già accolto nel Codice sardo dell'anno 1859, si volle aggiungere la disposizione che oggi si legge nel capoverso surricordato principalmente perchè presso i Tribunali di commercio non esiste il Pubblico Ministero; è per altro vero ancora che l'obietto fu previsto quando si trattò di fare quell'aggiunta, e vi si rispose coll'osservare che anche i Tribunali civili, quando pronunziano come Tribunali di commercio, seguono sempre le norme del procedimento speciale a questi; com'è vero del pari che dalla circostanza che è venuta a mancare la ragione principale di una disposizione di legge non può con fondamento dedursi che abbia cessato di spiegare efficacia la disposizione medesima, quando in specie non è escluso che sia questa sorretta da altri motivi, qual potrebbe esser quello della perfetta eguaglianza dei Tribunali di commercio coi Tribunali civili per ciò che attiene al grado della giurisdizione, e dell'assoluta indipendenza dell'un Tribunale dall'altro.

Atteso, in ordine alla terza questione, che non ha del pari alcun fondamento l'obiettata nullità della citazione introduttiva del giudizio per la pretesa insufficienza del termine a comparire. L'articolo 152 del Codice di procedura lascia all'arbitrio dell'autorità giudiziaria che permette la citazione per pubblici proclami di fissare ai convenuti quel termine che ravvisa opportuno a seconda delle circostanze. E la Corte nel caso concreto, spendendo il detto arbitrio, col suo decreto del 15 giugno fissò il termine a comparire in giorni 25, che è il più lungo termine ammesso dall'articolo 148 dello stesso Codice di procedura civile quando il luogo della citazione è compreso nel territorio dello Stato.

Obiettano gli opponenti che quel termine era insufficiente perchè una parte dei possessori citati erano notissimi, ed essendo stranieri avevano diritto al maggior termine indicato nell'art. 150. Ora siffatta obbiezione si appoggia evidentemente ad una circostanza di fatto che è gratuitamente asserita, alla circostanza, cioè, che i convenuti residenti all'estero, i quali col comparire nel presente giudizio si sono rivelati possessori di azioni privilegiate, fossero realmente conosciuti come tali anche nel giorno della citazione; e basta quindi questo solo riflesso per dimostrare che non merita alcuna attenzione. Ma anche quando quella circostanza fosse pienamente accertata, l'obietto non avrebbe maggior valore, poichè la elezione di domicilio presso la sede della Società, fatta da ogni azionista coll'accettazione dell'art. 42 dello statuto sociale, ossia col contratto stesso di Società, opera indubbiamente i suoi effetti rispetto a tutti i rapporti costituiti col contratto medesimo, e così non tanto nei rapporti tra il socio e la Società, quanto nei rapporti dei soci tra loro.

Attesochè si presenta superfluo intrattenersi a lungo sulla quarta delle proposte questioni, imperocchè colle produzioni fatte nel corso dell'udienza del 7 dicembre 1880 i tre attori, Balossi, Benzoni e Andreoli, dimostrarono di essere possessori di un numero di azioni trentennarie e privilegiate senesi più che sufficiente ad attribuire a ciascun di essi la qualità di socio; e se tali erano nel giorno surricordato, non vi è ragione per dubitare che mancassero di tal qualità quando si presentarono a questa Corte per chiedere l'autorizzazione a citare per pubblici proclami, e quando dettero corso alla citazione introduttiva del giudizio. È vero che col ricorso avanzato il 31 maggio 1880 onde implorare la surricordata autorizzazione fu da loro depositata nella cancelleria di questa Corte una sola azione. Ma anche quando si volesse ritenere che nell'epoca surriferita, vale a dire nel giorno del ricorso, fossero realmente possessori di quell'unico titolo, l'obbiettato difetto della qualità di soci, e quindi della capacità di stare in giudizio, non avrebbe fondamento; dappoichè la indivisibilità delle azioni proclamata dallo statuto non impedisce che una sola azione possa appartenere a più individui ed essere da essi goduta in comune; ed è perciò indiscutibile che i tre attori, per quanto concorressero a costituire un socio solo, avevano sempre interesse e diritto a promuovere il giudizio attuale e a proporre le domande da loro formulate.

Atteso, in ordine alla quinta delle proposte questioni, che fu opposto in prima istanza e si è tornato a dedurre in appello, in ispecie dalla difesa dei signori Hamsohn, Lattis e Sacerdoti, che il giudizio introdotto dagli attori Balossi, Benzoni e Andreoli è illegittimo e precoce, perchè istaurato prima che la Società abbia cessato di esistere col suo passaggio allo stato di liquidazione, e perchè introdotto senza il suo legittimo contraddittore, che è e può essere soltanto, sì per patto come per legge, quella Commissione liquidatrice che ai termini degli articoli 6, 7 e 8 della convenzione pel riscatto del 17 novembre 1873 dev'essere nominata col mandato di compiere tutti gli atti necessari alla esecuzione della convenzione medesima, e più specialmente col mandato di raccogliere le azioni, presentarle al Governo e riceverne da questo la rendita per operarne il riparto agli aventi diritto.

Nella sostanza i sunnominati opponenti asserivano che in ordine ai patti contenuti nei surriferiti articoli della convenzione la Commissione liquidatrice è quella che rappresenta di fronte a ciascun socio il vero debitore della rendita; essa ha quindi, più che la facoltà, il dovere di accertarsi dei diritti di ciascun socio, e non può esser tenuta a rispettare se non quelli che sono stati dichiarati in regolare giudizio, pronunciato nel suo contraddittorio. E ciò è anche conforme alla legge, perchè ai termini degli articoli 168 e seguenti del Codice di commercio gli amministratori della Società che più non esista sono sostituiti col più ampio mandato dai liquidatori, i quali di fronte a ciascun socio rappresentano sempre la massa di tutti gli altri interessati, e come contestano in proprio nome le azioni intentate contro la Società, così in proprio nome promuovono le azioni spettanti alla detta Società anche contro i singoli soci.

Attesochè per le convenzioni risultanti dagli atti addizionali del 22 novembre 1877 e 26 aprile 1879, approvati dalla legge 29 gennaio 1880, congiuntamente alla primitiva convenzione del 17 novembre 1873, sia oggi indiscutibile che la Società anonima delle Strade Ferrate Romane, nata per effetto del trattato di fusione del 22 giugno 1864 nei suoi rapporti col Governo, vive ancora come ente giuridico distinto dai soci, e darà cominciamento alla sua liquidazione unicamente al 1° gennaio 1882, consegnato che abbia l'esercizio della rete ferroviaria da lei ceduta. E poichè il giudizio introdotto dai signori Balossi, Benzoni e Andreoli ha per oggetto la determinazione dei diritti che ciascuna delle tre categorie di azioni vanta sull'attivo comune qual verrà a resultare dal compimento delle operazioni di liquidazione, così è del pari evidente che il giudizio medesimo è in realtà alquanto precoce, essendo diretto a definire dei diritti che potranno essere utilmente fatti valere soltanto nel periodo della liquidazione o stralcio. Ma da questo suo carattere di precoce non è dato però inferire, siccome pretendono gli opponenti, che il giudizio suddetto sia stato illegittimamente introdotto, e non possa essere regolarmente definito senza il contraddittorio della Commissione liquidatrice; imperocchè a questa conclusione osta un principio sicuro del diritto commerciale, il principio cioè che la liquidazione è una facoltà di ciascuno dei soci, i quali quando lo trovino di loro convenienza possono eseguirla direttamente di comune accordo, ed anche trascurarla col devenire alla immediata divisione sì dell'attivo che del passivo, purchè ciò sia fatto senza pregiudizio dei creditori della già sciolta Società.

Invero, ammesso il surricordato principio, e riconosciuti che sono stati legittimamente chiamati nel presente giudizio tutti gli interessati in quella massa attiva che costituisce il patrimonio comune, divisibile a seconda dei respettivi loro diritti, fra le tre diverse categorie di azionisti che si trovano oggi a contendere fra loro, si scorge agevolmente, che non è e non può esser vero che le azioni promosse dagli attori Balossi, Benzoni e Andreoli siano state nullamente intentate, imperocchè, dato pure che il mandato dei liquidatari o stralciari sia un mandato *sui generis* e più lato degli ordinari, sarà sempre innegabile che dei semplici mandatari non possono aver mai maggiori poteri dei loro mandanti, e che una sentenza proferita nel contraddittorio di questi ultimi deve fare stato necessariamente anche contro i primi, e non può essere da loro respinta come *res inter alios judicata*.

Per l'attuale controversia torna del tutto inutile il definire, se mediante i patti stipulati con la convenzione di riscatto del 17 novembre 1873, siano stati attribuiti alla Commissione liquidatrice maggiori poteri di quelli che ai termini degli articoli 170 e 171 del Codice di commercio spettano ad ogni stralciario; poichè qualunque sia stato lo intendimento della Società e del Governo nello stipulare i patti surricordati, cosa certa è che non era nelle facoltà dei detti contraenti di pregiudicare ai diritti che in ordine all'attivo sociale spettano a ciascun socio ai termini del contratto di costituzione della Società, rappresentato nel caso concreto dal trattato di fusione del 22 giugno 1864 e dallo statuto dell'11 novembre 1868.

Ben disse, pertanto, la sentenza impugnata quando rilevò, che essendo oggi questione di mio e di tuo nei rapporti dell'un socio con l'altro, spettava all'autorità giudiziaria il definire simile questione e determinare la vera portata dei diritti di ciascuno dei detti contendenti, nè era punto necessario che la sunnominata Commissione interloquisse in questa controversia ogni qualvolta erano presenti al giudizio i principali interessati, ossia tutti i soci o azionisti. È verissimo che lo stralciario spendendo il mandato sociale, agisce e può agire in nome della Società anche contro il singolo socio tanto per esigere ciò che da questi è dovuto alla Società medesima, quanto per contestare i crediti da lui vantati contro di quella; ma poichè anche in questi casi agisce sempre come mandatario, così riesce evidente che in questa sua qualità non può mai disconoscere ciò che è stato fatto dagli istessi mandanti prima della sua nomina.

Atteso, in ordine alla sesta delle proposte questioni, che a torto si è preteso sostenere dai convenuti, che se non si voleva attendere la nomina della Commissione liquidatrice per la introduzione del presente giudizio, doveva questo essere instaurato contro la Direzione Generale della Società ed anche contro i due Ministeri che firmarono la convenzione 17 novembre 1873. Infatti per convincersi che tanto la Società quanto i rappresentanti dello Stato che sottoscrissero la surricordata convenzione non hanno e non possono avere alcun interesse sulla causa presente, conviene solo ricordare, che gli attori Balossi, Benzoni e Andreoli hanno agito contro tutti gli altri portatori di azioni trentennarie, privilegiate senesi e comuni nella loro qualità di liquidatari naturali del patrimonio sociale dopo lo scioglimento della Società, ed hanno sperimentato nello stesso tempo l'azione *pro socio* e l'azione *communi dividundo* onde conseguire il pagamento di un preteso loro credito d'interessi e la consegna della loro quota o porzione dello attivo sociale. Essi hanno sperimentati pertanto dei diritti che si riferiscono al periodo dello stralcio, e possono trovare un subietto su cui esser fatti valere unicamente quando il corpo collettivo avrà cessato di esistere e quando per parte dello Stato sarà stata eseguita la convenzione col versamento del prezzo del riscatto nelle mani della Commissione liquidatrice.

Il patto stipulato dal Governo con l'art. 8 della convenzione, di rimanere estraneo al riparto della rendita tra le diverse specie di azioni, se vincola l'Ente collettivo che lo ha consentito, non obbliga certamente i singoli azionisti, e non poteva perciò essere di ostacolo agli attori Balossi, Benzoni e Andreoli per chiamare nel presente giudizio anche il Governo, qualora avessero avuto un qualche interesse ad averlo presente nel giudizio medesimo. Un diritto eguale competeva senza dubbio anche a quegli azionisti che hanno sostenuto e sostengono che il detto giudizio doveva essere integrato con la chiamata a causa anche del Governo. E poichè essi pure non si sono valsi della facoltà che indubbiamente avevano di chiamarvelo, così col fatto proprio sono venuti in sostanza a riconoscere che il Governo è affatto estraneo nell'attuale controversia.

Atteso, in ordine all'ultima delle proposte questioni di rito, che dagli appellanti Inghilesi, Hamsohn, Lattis e Sacerdoti si dice ingiusta la sentenza appellata perchè riconobbe legittimo il procedimento sommario adottato dagli attori dietro opportuna autorizzazione presidenziale, e respinse la istanza, che hanno pure riproposto in appello, per il rinvio della causa al procedimento formale.

Ma questo rimprovero d'ingiustizia, che si fa alla sentenza di primo grado, non ha sotto ogni rapporto alcun fondamento di ragione.

E di vero, bene operarono i primi giudici quando riconobbero la legittimità del procedimento sommario adottato dagli attori, perchè non avevano facoltà di censurare il procedimento presidenziale che lo aveva autorizzato: e rettamente spesero quell'arbitrio che era a loro riservato dall'art. 391 del Codice di procedura civile quando rigettarono la istanza per il rinvio del giudizio al procedimento formale, imperocchè la invocata trasformazione del procedimento, anzichè esser richiesta dalla natura e dalle particolari condizioni della causa, era dimostrata inopportuna sì dalle une che dall'altra.

La sentenza impugnata ha con molta esattezza rilevato, che a convincere della inopportunità di quella trasfor-

mazione concorrevano il lungo tempo decorso dal giorno della introduzione del giudizio, la natura speciale delle questioni che presenta la causa interessando queste unicamente il diritto, la nessuna domanda di mezzi istruttori, il numero assai rilevante dei documenti già insinuati negli atti, il pieno sviluppo avuto dalla causa medesima nella istruzione orale e l'interesse di tutti gli azionisti di vedere sollecitamente decisa una controversia che tiene incerto e rende in sommo grado oscillante il valore di molti titoli commerciali.

Ora, se a tutte queste circostanze, che trovano piena giustificazione negli atti, si aggiunge, che anche in grado di appello la istruzione della causa è stata continuata per oltre tre mesi, che in questo secondo stadio sono stati prodotti nuovi documenti, e che ciascuna delle parti contendenti ha avuto il comodo di comunicare voluminosi scritti e memorie a stampa, si andrà agevolmente persuasi che anche oggi si hanno giusti motivi per non secondare la rinnovata istanza di remissione della causa al procedimento formale.

Attesochè dalle cose fin qui discorse rimane a sufficienza dimostrato, che gli appelli interposti da Tito Inghilesi e dai signori Hamsohn, Lattis e Sacerdoti, in quanto investono la sentenza di primo grado nella parte con la quale furono da lei respinte tutte le eccezioni pregiudiciali e di rito opposte da alcuni dei convenuti, non sono fondati in ragione e meritano di essere rigettati.

PARTE QUINTA.

Motivi sulle questioni di merito.

§ 1. — *Oggetto della convenzione di riscatto.*

Attesochè la sentenza di primo grado ha opportunamente preso ad esaminare per prima cosa qual sia la vera indole della convenzione di riscatto del 17 novembre 1873, e quale il vero oggetto della medesima; imperocchè questo punto di controversia, che interessa le conclusioni spiegate in via subordinata da vari degli odierni appellanti, se può avere il carattere di secondario in relazione all'interesse dei portatori delle diverse categorie di azioni, ha per altro anche quello di pregiudiciale di fronte a tutte le altre questioni di merito sollevate nella causa presente; essendo di tutta evidenza che non vi sarebbe ragione di disputare dei maggiori diritti vantati dalle azioni trentennarie e dalle azioni già senesi, se fosse vero che con la suindicata convenzione fu concluso il riscatto delle singole azioni, e che per espressa volontà delle due parti contraenti ciascuna azione deve ricevere la quota di rendita che le è stata promessa a seconda della diversa sua specie.

Attesochè nel risolvere questa prima questione la sentenza suddetta ha rettamente stabilito che con la succitata convenzione di riscatto del 17 novembre 1873 fu posta in essere una vera e propria vendita di tutto l'attivo sociale, e che la rendita consolidata promessa dal Governo in relazione a ciascheduna categoria di azioni sta a rappresentare il prezzo che dev'essere dallo stesso Governo corrisposto per la vendita suddetta, e non costituisce minimamente il correspettivo della cessione di ogni singola azione. Infatti questo concetto della vendita o cessione di tutto l'attivo sociale, oltre a risultare con tutta chiarezza dagli articoli 1 e 2 della stessa convenzione, è poi confermato dal successivo articolo 8, nel quale fu riservato alla Società il diritto di regolare il reparto di quella somma complessiva di rendita che sarà dal Governo consegnata in cambio delle azioni comuni o privilegiate; dalla stessa legge di approvazione del 29 gennaio 1880 nella quale fu detto che si approvava la convenzione stipulata per il riscatto della rete ferroviaria concessa alla Società; ed anche dalle deliberazioni prese nelle assemblee generali degli azionisti **e dalle proteste che furono in quelle e**messe dai portatori delle diverse categorie di azioni.

È di vero, il concetto della vendita o cessione di tutto il patrimonio sociale è confermato dalle deliberazioni prese nelle assemblee generali degli azionisti: imperocchè fin dall'assemblea dell'11 marzo 1873, nella quale fu letta la lettera ministeriale del 9 marzo detto, contenente la prima proposta del riscatto, e venne dato incarico ad una Commissione di esaminare se convenisse accettare la proposta del riscatto, rimase schiarito dalla discussione, e in specie dalle risposte del comm. D'Amico ad alcuni rilievi del socio cav. Ciampi, che la proposta governativa aveva per oggetto il riscatto totale e l'acquisto dell'intiera rete ferroviaria; nell'assemblea del 30 aprile di quello stesso anno gli azionisti, dopo avere udito lettura del rapporto della loro Commissione e della seconda lettera ministeriale in data del 25 aprile detto colla quale si annunziava che il Governo sarebbe stato disposto ad accordare pel riscatto delle azioni privilegiate e delle trentennarie l'assicurazione dell'interesse annuo del due invece dell'uno e mezzo per 100 sul loro valore nominale, deliberavano di prendere in considerazione la proposta di *Cessione dei diritti sociali dei singoli azionisti* per mezzo del riscatto, scioglimento e liquidazione della Società; nella successiva adunanza del 30 giugno, dopo aver conosciuto il nuovo rapporto della Commissione, col quale venivano avvertiti che il Governo aveva portato il correspettivo del riscatto per le azioni privilegiate e trentennarie a lire 10 di rendita, aggiungendo una clausola che lasciava gli azionisti a contendersi fra loro quel magro aumento, tornarono a confermare la precedente loro deliberazione; e nell'assemblea finalmente del 18 settembre 1873, udite nuove proteste, e stretti dalla notizia che erano state proposte in giudizio diverse domande per far dichiarare il fallimento della Società, li stessi azionisti deliberarono di affidare ad una loro Commissione il mandato per accettare definitivamente il riscatto alle condizioni proposte dal Governo, e di conferire ad essa Commissione pieni poteri per devenire alla convenzione definitiva e a tutti gli atti necessari per portarla ad effetto.

È poi confermato dalle proteste fatte dai portatori delle azioni di tutte le categorie; imperocchè con tali proteste, opportunamente registrate nei processi verbali delle assemblee dell'11 marzo, 30 aprile e 18 settembre, ciascuna categoria d'interessati, convinta di non potersi esimere dal votare l'approvazione delle proposte governative, mirava a riservare i propri diritti al dirimpetto delle altre categorie aventi un interesse opposto al proprio. Infatti, che questo fosse realmente l'intendimento degli autori delle proteste ben si rileva tanto da quella fatta dai portatori delle azioni trentennarie, i quali espressamente dichiararono che anche quando il Governo si fosse fatto acquirente delle singole azioni, essi intendevano conservare i loro diritti di privilegio anche contro lo stesso Governo che si sarebbe sostituito alla Società col farsi acquirente delle azioni comuni, quanto da quelle fatte dai portatori delle azioni comuni i quali alla volta loro espressero solennemente che il loro consenso era alligato alla condizione che a ciascuna delle loro azioni comuni fosse assicurata una rendita superiore o almeno non inferiore alle lire 7 e centesimi 50 offerta dal Governo E se tale in verità fu lo scopo degli autori delle proposte, ognuno intende che anche questi in sostanza riconoscevano che il contratto proposto dal Governo alla Società era la vendita di tutto il suo patrimonio, e che la rendita promessa in relazione alle azioni privilegiate e comuni costituiva una parte del prezzo di quel contratto, e doveva formare una massa complessiva da distribuirsi tra le dette azioni a seconda dei respettivi loro diritti.

Attesochè non sia minimamente vero **che lo spirito della convenzione di ri**scatto, qual fu proposta dal Governo e consentita dagli azionisti, porti a dover ritenere che oggetto di quel contratto non fosse già la cessione della rete ferroviaria, ma sibbene la vendita o cessione delle singole azioni per un prezzo stabilito. Questo supposto spirito della convenzione è direttamente contraddetto tanto dalla prima, quanto dalla seconda delle proposte del Governo, contenute nelle due lettere del 9 marzo e 25 aprile 1872. È contraddetto dalla prima, perchè mediante la citata lettera del 9 marzo veniva proposto il riscatto dell'intera rete onde il Governo ne diventasse proprietario, accollandosi per contro tutto il passivo della Società, ed offrendo a questa, a complemento del corrispettivo della cessione, di cambiare le sue azioni con titoli del debito consolidato. È contraddetto dalla seconda, perchè nella lettera del 25 aprile il Governo, dopo aver detto di essere disposto ad accordare per il riscatto delle azioni privilegiate e delle trentennali l'assicurazione dell'interesse annuo del 2 invece dell'uno e mezzo per cento sul loro valore nominale, si affrettò subito ad aggiungere, che rimaneva per altro nelle facoltà della Società di regolare il reparto degli interessi come meglio avesse creduto, in ragione degli impegni da essa assunti fra le diverse specie di azioni, fossero o no privilegiate, e con simile aggiunta rese a sufficienza avvertiti tutti gli interessati, che la rendita promessa non era il corrispettivo di ciascuna azione, ma doveva concorrere a costituire il prezzo della cessione dell'intera rete ferroviaria.

Attesochè non sia vero neppure che gli azionisti intanto abbiano inteso di consentire alle proposte governative, in quanto avevano esse a base il riscatto delle singole loro azioni per un prezzo determinato. Questa supposta intelligenza degli azionisti è esclusa tanto dal tenore delle proposte governative, quanto dall'insieme delle discussioni e deliberazioni avvenute nelle diverse assemblee o adunanze generali, delle quali è stata già fatta parola; e per farla apparire verosimile si è dovuto mutilare la deliberazione del 18 settembre 1873, la quale nella sua integrità suona così — ivi — “ Delibera di affidare ad una Commissione di sei membri da eleggersi a scrutinio segreto in questa stessa adunanza il mandato per accettare definitivamente il riscatto alle condizioni proposte dal Governo, e le dà pieni poteri per devenire col concorso della rappresentanza legale della Società alla convenzione definitiva ed a tutti quegli atti che saranno necessari per portarla ad effetto. Dà ancora mandato alla stessa Commissione per concludere col Governo e pure col concorso della rappresentanza legale della Società qualunque altra combinazione sotto però l'espressa condizione che agli azionisti venga in ogni caso attribuito come il prezzo minimo delle loro azioni in rendita od obbligazioni il corrispettivo offerto dal Governo per il riscatto con le lettere 9 marzo e 25 aprile 1873. „

Ora, chiunque legga la suindicata deliberazione riprodotta nella sua integrità, può facilmente avvertire che la condizione imposta al mandato conferito alla Commissione si riferiva ad un incarico diverso da quello dell'accettazione definitiva delle proposte del riscatto, e mirava in sostanza ad assicurare a tutte le categorie di azioni, compresa la categoria delle già livornesi, nella costituzione allora vagheggiata di una nuova Società, il conseguimento di quel prezzo minimo che ormai era già a loro garantito mediante il corrispettivo offerto dal Governo per il riscatto. E poichè questo prezzo minimo, per quanto si riferiva alle azioni trentennarie, privilegiate senesi e comuni era stato designato non in modo assoluto, ma in modo relativo, e poteva subire per ciascuna di queste tre categorie una variazione a seconda dei rispettivi loro diritti, così riesce manifesto che la surricordata deliberazione non prova in guisa alcuna che gli azionisti, nel cozzare dei diversi loro interessi, si siano accordati ad approvare unanimi il proposto riscatto in quanto questo assicurava ad ognuno di essi quella quota di rendita consolidata che dal Governo era stata offerta in relazione a ciascuna azione.

Attesochè senza fondamento si è preteso sostenere che la convenzione di riscatto del 17 novembre 1873, nei rapporti tra i singoli azionisti, può avere ed ha un'indole diversa da quella che presenta nei rapporti tra le due parti contraenti che la stipularono. Il contratto risultante dall'anzidetta convenzione è uno solo: fu esso stipulato per una parte dalla Società come ente collettivo, avente una personalità giuridica distinta da quella dei singoli azionisti, e dall'altra parte dallo Stato che è anch'esso un ente morale: e se nei rapporti tra questi due contraenti il contratto suddetto ebbe per oggetto la vendita e respettiva compra di tutto il patrimonio sociale per un prezzo determinato in modo non assoluto ma relativo, ed ha quindi i caratteri di una compra e vendita del detto patrimonio e non già delle singole azioni o quote sociali, questa sua indole e natura esso la conserva indubbiamente anche al dirimpetto dei portatori delle azioni, i quali nelle assemblee generali dell'11 marzo, 30 aprile, 30 giugno e 18 settembre 1873 non devennero a speciali accordi tra loro, ma esercitarono soltanto quel diritto di amministrazione che a loro spettava nella qualità di soci, e in tal modo concorsero con il loro voto a creare quella volontà collettiva che ha poi costituito col Governo il rapporto giuridico resultante dalla convenzione di cui oggi è disputa. Per conseguenza la dichiarazione contenuta nell'articolo 1 dell'atto addizionale stipulato a Roma il 21 novembre 1877, se sta a schiarire l'articolo 2 della convenzione, e conferma che con questa non si era inteso di stipulare il riscatto delle singole azioni, non può essere invocata a sostegno di un concetto opposto, nonostante il riservo contenuto nell'ultimo inciso, che comincia colle parole “ fermi restando, ecc., „ dappoichè con quel semplice riservo non ha potuto rimanere alterata l'indole giuridica dei patti antecedentemente stipulati.

Attesochè non ha alcun valore l'obbietto, che se la convenzione del 17 novembre 1873 fosse stata concepita e stipulata per operare il riscatto del capitale sociale, il Governo avrebbe dovuto consegnare alla Società anche la rendita relativa alle azioni livornesi, perchè, facendo parte esse pure del capitale sociale, non poteva la rendita che a loro si riferisce essere sottratta al reparto. Con quest'obbietto si dissimula che le azioni livornesi avevano consentito, col trattato di fusione del 22 giugno 1864, di entrare a far parte della nuova Società sotto la espressa condizione che fossero a loro conservate tutte le garanzie di cui già godevano per concessione del cessato Governo della Toscana, e che per effetto di tal condizione le azioni surricordate, tanto per gli interessi come per il capitale, divennero creditrici di tutte le altre azioni della nuova Società colla mallevadoria del Governo che a loro aveva garantito e capitale e interessi. Ora basta il semplice ricordo di questa circostanza per intendere, che la quota di prezzo afferente alle azioni livornesi non poteva essere inclusa nella massa comune senza esporre il Governo a pagare, indipendentemente dal prezzo del riscatto, almeno una parte del debito da lui garantito, e che per evitare questo pericolo il Governo, nell'atto che si rendeva acquirente dell'intiero capitale sociale, ha usato la cautela di pattuire a suo favore la facoltà di pagare direttamente una parte del prezzo a quei creditori verso i quali si trovava esso già obbligato come garante.

Attesochè dalle cose suesposte rimane pertanto a sufficienza dimostrato, che non sussiste che ai termini della convenzione di riscatto del 17 novembre 1873 le azioni trentennarie, privilegiate **e comuni abbiano diritto di conseguire**

ciascuna la quota di rendita respettivamente indicata nell'articolo 2 della convenzione medesima, ma è vero invece che la somma complessiva della rendita suddetta dev'essere repartita tra le suaccennate tre categorie di azioni a seconda dei respettivi loro diritti. E da ciò ne consegue che la sentenza di primo grado dev'essere indubbiamente riformata in quella parte nella quale assegnò a ciascuna delle azioni privilegiate senesi lire 10 di rendita consolidata con decorrenza dal primo gennaio 1874; imperocchè quell'assegnazione fu del tutto arbitraria, e non trova giustificazione nelle ragioni allegate dalla detta sentenza, ossia nei supposti intralciati conteggi, e nella convenienza di armonizzare gl'interessi dell'una categoria di azioni con l'altra.

§ 2. — *Privilegio delle azioni trentennarie in relazione agl'interessi da esse reclamati.*

Attesochè il privilegio che le ventiduemila azioni trentennali, ridotte oggi al minor numero di ventunmilacentoquindici per effetto delle operazioni di ammortamento eseguite negli anni 1863, 1864 e 1865, fanno valere onde conseguire sul prezzo del riscatto il pagamento non tanto delle annualità d'interessi scaduti dal primo ottobre 1866 in appresso, quanto ancora del capitale corrispondente al loro valore nominale, trae origine, siccome fu già annunziato nell'esporre i fatti della causa, dalle deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti tenuta in Parigi il 28 febbraio 1869; ebbe quindi il suo nascimento da una speciale convenzione intervenuta tra i soscrittori delle sunnominate ventiduemila azioni e i rappresentanti delle centosettantamila azioni ordinarie emesse fin dall'anno 1856; e si appoggia all'anzidetta convenzione integralmente riferita nelle stesse cartelle di azioni, la quale suona nei termini seguenti: " ivi „ " Il est créé 22,000 actions privilégiées au porteur, au capital de 500 francs, portant intérêt a 6 pour cent (soit 30 francs par action), avec amortissement en trente ans. L'intérêt et l'amortissement du capital de 500 francs sont prélevé par préférence et privilége sur les actions ordinaires, sur les produits nets de l'exploitation ou sur les fonds provenant des garanties des Etats italiens, après avoir assuré, toutefois, le service des obligations. Les actions privilégiées ne viendront pas en partage avec les actions ordinaires, et n'auront droit à aucun dividende en sus de l'intérêt a 6 pour cent et de l'amortissement du capital de 505 francs „

Attesochè la convenzione, quale resulta dai termini surriferiti, ebbe indubbiamente due oggetti distinti e mirò a regolare, nei rapporti tra i nuovi soci privilegiati e gli antichi soci ordinari, tanto il pagamento degli interessi annui alla convenuta ragione del 6 per cento, quanto la restituzione del capitale.

Ora perchè la detta convenzione possa essere rettamente intesa, per ciò che attiene in specie al pagamento degl'interessi, è indispensabile rammentare:

a) Che la cessata Società Generale delle Strade Ferrate Romane, quando proponeva la succitata convenzione e faceva appello ad altri capitali perchè si associassero a lei, aveva ottenuto la concessione di una rete ferroviaria dell'estensione di 885 chilometri, dei quali 500 erano già in attività di esercizio, e gli altri 385 si trovavano tuttora in corso di costruzione;

b) Che dei 500 chilometri attivati, una parte dava già dei prodotti superiori alle spese di esercizio, ossia dei prodotti netti;

c) Che la Società pagava un interesse alle sue 170,000 azioni, e tanto per questo interesse come per quello di lire 30 che si offriva di pagare alle nuove azioni privilegiate, non può avere inteso di riferirsi esclusivamente al disposto dell'articolo 44 dello statuto sociale del 4 e 16 agosto 1856, dappoichè in cotesto articolo è regolato il reparto del prodotto netto della impresa per il periodo della vita della Società posteriore alla attivazione dell'intiera rete e al compimento delle spese di costruzione e di primo impianto;

d) Che correndo sempre nel 1862 il periodo delle costruzioni, per ciò che attiene al pagamento dei suindicati interessi e Società e soci possono e debbono avere inteso di riferirsi prima che al detto articolo 44, al precedente articolo 43 col quale si promette il pagamento di un interesse sul capitale versato delle azioni anche per il tempo necessario alla costruzione e al completo impianto di quella vasta impresa, e per supplire al pagamento di tali interessi si autorizza a prelevare in ogni anno sul capitale un 5 per cento per essere riunito ai prodotti netti dell'esercizio delle parti di strada o degli stabilimenti attivati.

Infatti, quando si abbiano presenti tutte queste circostanze, si andrà facilmente convinti che la frase " produits nets de l'exploitation „ usata nella quarta risoluzione dell'assemblea del 28 febbraio 1862 trova la sua traduzione ufficiale nell'altra frase del surricordato articolo 43 dello statuto, quando autorizza lo scorporo di una parte del capitale per essere riunito ai prodotti netti delle parti o sezioni di strada già attivate; e che ciascuno dei contraenti, allorchè i nuovi azionisti consentirono di conferire altri capitali nella già dissestata Società, non può avere inteso di attribuire alla suindicata frase " produits nets de l'exploitation „ il significato di utili netti della impresa; imperocchè nel momento in cui si era fatto appello al soccorso di nuovi capitali onde riparare una perdita di ben 9 milioni, ed impedire che il rimanente capitale andasse anch'esso a sommergersi in una liquidazione giudiciale altrimenti inevitabile, non poteva ragionevolmente parlarsi, per garantire l'immediato pagamento dei promessi interessi, degli utili netti di una impresa che non aveva ancora compiute le sue costruzioni e dopo l'incontrato disastro poteva sperare di conseguirli soltanto in un tempo piuttosto lontano.

Attesochè il patto dal quale ha avuto origine il privilegio delle azioni trentennarie, quando sia inteso in coerenza alle suesposte considerazioni, serve pertanto a dimostrare:

a) Che le 170,000 azioni di prima emissione assunsero l'obbligazione di corrispondere alle nuove azioni l'interesse del 6 per cento, e di rimborsare loro il capitale nel termine ai 30 anni col sistema dell'ammortamento e a garanzia del pagamento tanto degli interessi che del capitale, consentirono al loro favore un diritto di preferenza e di privilegio per il caso di concorso con esse azioni ordinarie;

b) Che in correspettività dell'ottenuto privilegio le nuove azioni renunziarono espressamente a qualunque maggior dividendo al di là dell'interesse del 6 per cento e dell'ammortamento del capitale.

Attesochè in ordine al promesso pagamento degli interessi le nuove azioni non erano, è vero, in una condizione differente da quella delle azioni ordinarie, poichè anche queste, in grazia del combinato disposto degli articoli 43 e 44 del loro statuto, godevano ed avevano sempre goduto d'un interesse annuo. Ma ciò non toglie che le dette azioni ordinarie siansi obbligate a pagare un interesse del 6 per cento anche alle nuove azioni ed abbiano assunto quella obbligazione puramente e semplicemente e non sotto la condizione dell'esistenza d'utili netti, e in quanto tali utili si fossero realmente verificati.

L'estinta Società generale delle Strade Ferrate Romane, sebbene non sia giunta mai a compiere la costruzione delle sue linee e non abbia avuto mai veri benefizi utili da distribuire ai suoi soci, ha sempre corrisposto a questi un interesse sulle loro azioni servendosi a tal uopo dei prodotti netti delle sezioni di strade attivate e dei proventi delle sovvenzioni governative, ed è con tale sistema che ha provveduto al servizio degl'interessi delle azioni anche per gli anni 1862, 1863 e 1864. Fu appunto dietro questo suo sistema che, venendo a costituirsi, con la creazione delle nuove azioni, una concorrenza sulle loro rendite certe che allora aveva la Società, si sentì il bisogno di concedere un diritto di prelazione ai nuovi azionisti onde allettare il capitale a rivolgersi a quell'Impresa, le cui sorti erano state compromesse dal fallimento della Casa Mirès.

La designazione dei diversi cespiti di entrata rispetto ai quali poteva esser fatto valere il diritto di prelazione sugli azionisti ordinari, non fu e non potè essere che dimostrativa: primieramente perchè se fosse stata tassativa ed avesse subordinato il privilegio alla esistenza di una condizione, il privilegio medesimo non avrebbe altrimenti servito allo scopo a cui mirava, allo scopo cioè di attirare il capitale a rivolgersi immediatamente a quella impresa: in secondo luogo perchè il suindicato privilegio, o diritto di preferenza, non era stato concesso in riguardo alla causa del credito, ma unicamente in vista della somma probabilità che le rendite sociali, quali erano a quell'epoca, potessero riuscire insufficienti al pagamento degl'interessi alle molte obbligazioni già emesse e a tutta la massa degli azionisti.

E che quella designazione fosse fatta realmente in modo dimostrativo ben si argomenta ancora dalla circostanza, che i due redditi sono indicati in modo alternativo e non come una cosa unica, qual è sempre l'utile netto di una impresa, ossia quel di più che si ottiene dalla medesima rimanendo salvo ed intatto il fondo o capitale. Ed è poi confermato dalle due orazioni del patto in disputa: imperocchè nel paragrafo primo fu creato integralmente il nuovo diritto privilegiato e ne fu determinata la essenza, quando venne dichiarato che aveva per oggetto il pagamento di un annuo interesse di lire 30 e la più sollecita restituzione del capitale col mezzo dell'ammortamento da compiersi in 30 anni; e nel paragrafo secondo, con orazione separata, venne provveduto alla esecuzione disponendo che tanto per il servizio degl'interessi, come per l'ammortamento, sarebbe stata prelevata una somma o su i prodotti netti dell'esercizio o sui proventi delle sovvenzioni governative. Nella prima orazione non fu detto di creare delle azioni privilegiate senza altre aggiunte, ma fu invece dichiarato che tanto per l'annuo interesse di lire 30, come per l'ammortamento avrebbero goduto di una prelazione, essendo questa l'idea naturalmente inclusa nella parola privilegio; di maniera che con le designazioni contenute nel secondo paragrafo, e con la frase: " par préférence et privilége sur les actions ordinaires „ non si venne a concretare la sostanza del privilegio, ma se ne regolò semplicemente la esecuzione, potendo esso sussistere anche senza la specifica indicazione delle cose sulle quali avrebbe potuto esercitarsi. Pertanto la teoria del Bartolo desunta dalla legge *Quidem testamento* 99 *ff. de legat* 1. — *Lucius Titius* 12 *ff. de alim. et cib. legat.* — e *Inter stipulantem* 83 § *sacram rem ff. de verb. oblig.* trova congrui termini di applicazione nel caso presente, ed è stata opportunamente invocata dai portatori delle azioni trentennarie.

Attesochè anche la formola con la quale il patto originale venne trasferito nel contratto di costituzione dell'attuale Società, ossia nel trattato di fusione del 22 giugno 1864 annesso alla convenzione dello stesso giorno approvata con la legge del 14 maggio 1865, e nel nuovo statuto approvato col regio decreto dell'11 novembre 1868, serve a convincere che la indicazione dei prodotti e dei proventi delle sovvenzioni governative, venne fatta nel patto suddetto soltanto in modo dimostrativo.

Infatti, tanto nell'articolo 9 del trattato di fusione, quanto nell'articolo 4 dello statuto, nello specificare le azioni costituenti il fondo sociale della nuova Società, s'indicarono subito dopo le Livornesi anche le 22,000 azioni privilegiate fruttifere ciascuna di lire 30, già emesse dalla Società generale delle Strade Ferrate Romane; nell'uno e nell'altro si ripetè la dichiarazione che queste azioni privilegiate in nessun caso, e neppur quando le azioni comuni avessero goduto un maggior dividendo, potevano avere una rendita maggiore dell'interesse a loro attribuito; ma sì nell'uno che nell'altro fu completamente soppresso quel primo periodo del paragrafo 2°, nel quale era stato detto che tanto gl'interessi quanto l'ammortamento del capitale di 500 franchi si sarebbero prelevati con preferenza e privilegio sulle azioni ordinarie dai prodotti netti dell'esercizio e dai fondi provenienti dalla garanzia degli Stati italiani, dopo avere assicurato per altro il servizio delle obbligazioni. Ora, anche quando volesse ammettersi che in grazia della soppressione di quel primo periodo il privilegio delle azioni trentennali non sia stato, per ciò che attiene al pagamento degli interessi, modificato, dalla detta soppressione, indubbiamente consentita dagli azionisti comuni, può sempre con tutto il fondamento argomentarsi che la indicazione dei proventi e prodotti contenuta in quel periodo, fosse stata fatta a mera esplicazione e dimostrazione dei modi di esecuzione del sanzionato privilegio.

Attesochè anche quando volesse ammettersi che la designazione dei prodotti netti dell'esercizio e dei proventi delle sovvenzioni governative fosse fatta in modo tassativo, e come condizione dell'utile esercizio del concesso privilegio, il diritto delle azioni trentennarie a conseguire il pagamento dei reclamati interessi con prelazione sugli azionisti comuni non sarebbe men vero e certo; imperocchè è esuberantemente provato negli atti che fino a tutto l'anno 1873 non sono mai mancati alla Società nè le sovvenzioni governative, nè fortissime somme provenienti da prodotti netti delle molte sue linee, e che dal primo gennaio 1874 in appresso ha cessato di avere e questi e quelle unicamente per un fatto suo volontario qual'è la vendita del patrimonio sociale da lei conclusa mediante la convenzione di riscatto. Invero, basta una semplice lettura delle convenzioni passate tra la Società ed il Governo ed approvate l'una col decreto legislativo dell'11 ottobre 1866, e l'altra con la legge del 28 agosto 1870, per andar persuasi che fino a tutto l'anno 1873 non sono mancate alla Società nè le sovvenzioni nè i prodotti netti; ma ha dovuto impiegare questi ed altri suoi introiti o per la prosecuzione dei lavori di costruzione, o nella dimissione di altre sue passività con l'ordine pattuito nelle convenzioni medesime. E se è incontestabile in fatto che tanto il diverso impiego dato a quei redditi o introiti fino a tutto l'anno 1873, quanto la cessazione dei medesimi a partire dal primo gennaio 1874 in appresso, sono l'effetto di un atto volontario della Società; è del pari indubbiamente vero in diritto, che da quell'atto del debitore non possono essere rimaste in alcun modo pregiudicate le ragioni dei portatori delle azioni trentennali, perchè anche quando la obbligazione ha per oggetto cose determinate, la estinzione della obbligazione medesima per effetto della perdita delle cose dovute ha luogo soltanto allorchè la detta perdita è avvenuta per un caso indipendente dalla volontà e dal fatto dell'obbligato.

Attesochè col patto di cui oggi è disputa fu in sostanza regolata tra le azioni ordinarie di prima emissione, e le nuove azioni privilegiate una preventiva e speciale ripartizione degli utili e benefizi sociali, essendosi da queste ultime stipulato a proprio favore, in luogo e vece dei benefizi suddetti, il pagamento di un interesse annuo a loro garantito, dietro espressa renunzia alla partecipazione di ogni

altro maggior dividendo, nella somma fissa di lire 30, da corrispondersi anche durante il periodo della costruzione indipendentemente dalla esistenza dei benefizi suddetti, e da pagarsi con le prime rendite di quella parte del capitale che si trovava già impiegato nella impresa.

La legittimità di questo patto non è minimamente contestata dai cinque portatori delle azioni comuni, che sono appellanti nel presente giudizio. Nè potrebbe con fondamento esser posta in dubbio, in specie presso di noi, ove impera il disposto dell'articolo 141 del Codice di commercio, il quale nel suo capoverso, come eccezione alla regola precedentemente stabilita che non possono esser pagati dividendi agli azionisti se non per utili realmente conseguiti, dice in lettera che non è però vietato di pagare gl'interessi detraendoli dal capitale, in quelle società nelle quali è necessario uno spazio di tempo per costituire l'oggetto sociale, ma soltanto per questo spazio ed in una misura che non ecceda l'interesse legale commerciale. Conseguentemente per le cose fin qui discorse può aversi come dimostrato, che le azioni trentennali sono creditrici verso la Società degli interessi decorsi dal 1° ottobre 1866 in appresso, ed hanno diritto di conseguire il pagamento di questi interessi in preferenza alle azioni comuni sulla massa di rendita consolidata che costituisce il prezzo del riscatto.

Attesochè per impugnare a loro questo diritto gli appellanti Bigatti, Cusani, Tenuggia e Vimercati convertono i prodotti netti dell'esercizio e i fondi provenienti dalle garanzie degli Stati italiani in utili sociali, utili netti, e quindi sostengono che il privilegio concesso a questa categoria di azioni consisteva e consiste unicamente nel diritto di conseguire con prelazione alle azioni comuni il pagamento del pattuito interesse con gli utili sociali, e in quanto questi utili si fossero verificati: perlochè essendo questi utili in fatto mancati, e sciogliendosi la Società con una perdita della maggior parte del suo capitale, non possono le dette azioni esigere gli interessi sul capitale medesimo, perchè pagamento d'interessi anche quando non vi fosse dividendo non fu pattuito. E a conforto di questo loro sistema di argomentazione invocano la sentenza pronunziata da questa Corte il 20 ottobre 1871 nella causa promossa da due case bancarie Levi contro la Direzione generale delle Strade Ferrate Romane e il decreto della Corte di cassazione del 27 marzo 1872 nella medesima causa, deducendo che queste pronunzie costituiscono cosa giudicata anche rispetto all'attuale questione.

Attesochè il concetto che i promessi interessi dovessero pagarsi alle azioni trentennali sugli utili sociali, e in quanto questi utili si fossero ottenuti, è contraddetto assolutamente dalla lettera del patto, poichè i prodotti netti dell'esercizio di una parte di ciò che costituisce l'oggetto sociale sono indubbiamente una rendita, un introito, come lo sono anche i proventi delle sovvenzioni governative; ma tali introiti se potranno concorrere, quando l'impianto dell'oggetto sociale sia compiuto, a formare quel conto generale dei profitti e perdite che è sempre necessario per stabilire i benefici o utili netti di una impresa, non possono mai assumere di per sè tal qualità durante il periodo della costituzione dell'oggetto sociale. e prima che sieno compiute le spese di impianto, essendo avanti questo momento assolutamente impossibile di determinare se dal capitale impiegato si abbiano tante rendite da dare un utile distribuibile, lasciando intatto il capitale medesimo. È contraddetto dalle condizioni in cui si trovava la cessata Società generale delle Strade Ferrate Romane quando emise le azioni di cui è disputa, poichè avendo già subito una rilevante perdita sul capitale non poteva lusingarsi, conforme è stato già avvertito, di avere immediatamente utili netti da impiegarsi nel pagamento del debito annuale per interessi e per ammortamento che andava ad assumere. Ed è contraddetto per ultimo dall'osservanza, ossia dalla esecuzione data a quel patto dalli stessi azionisti comuni, che nella loro grande maggioranza hanno potuto sempre disporre dell'amministrazione della cessata Società generale, poichè è ampiamente provato che per il triennio 1863-1865 il servizio degl'interessi e dell'ammortamento delle azioni privilegiate, come il servizio degl'interessi delle azioni tutte, è stato fatto con le attività sociali, sebbene la Società non abbia avuto mai utili netti, e non sia stata mai in grado di distribuire un dividendo.

Attesochè non abbia fondamento la eccezione della cosa giudicata dedotta in base alla sentenza di questa Corte del 20 ottobre 1871 e al decreto della Cassazione del 27 marzo 1872 nella causa Levi; imperocchè non sussiste che ricorrano, come si sostiene, i due estremi della identità delle persone o della causa del domandare. Infatti non ricorre l'identità delle persone, perchè le due ditte Levi introdussero la loro azione contro la Società, la quale è un ente di per sè ben distinto dai singoli azionisti, e quindi non è vero che gli azionisti, i quali sono parti nel presente giudizio, lo fossero ancora nella causa Levi per esservi tutti rappresentati dalla Società. Non ricorre l'identità della causa del domandare e l'identità della questione, perchè nella causa Levi le Ditte attrici avevano fatto valere i loro titoli trentennali repudiando la veste di soci, e virilmente sostenendo di avere assunto e di ritenere in realtà quella di mutuanti, e l'unica questione largamente esaminata nelle sentenze che si obiettano quella fu, se i portatori delle azioni trentennali fossero realmente obbligatari, ossia terzi mutuanti, o piuttosto veri azionisti e soci.

Attesochè un validissimo argomento per escludere che il servizio degl'interessi e dell'ammortamento per le azioni privilegiate dovesse farsi soltanto coi veri utili netti della Società e inquanto tali utili si fossero realmente ottenuti, l'offrono le due convenzioni stipulate dalla Società col Governo, sotto le date dell'11 ottobre 1866, e 30 settembre 1868, e l'articolo 70 dello statuto sociale. Infatti dalle anzidette due convenzioni, e in ispecie dell'articolo 14 della prima e dell'articolo 11 della seconda, si rileva che il Governo, mentre veniva in soccorso della Società e faceva a lei rilevanti sovvenzioni onde abilitarla a provvedere al suo enorme debito galleggiante, concordava che con i redditi ed introiti della Società fosse provveduto al servizio delle azioni privilegiate anche prima di essere stato rimborsato di una parte dei suoi crediti. E ciò si trova ripetuto anche sotto la lettera *D* dell'articolo 70 dello statuto: dimodochè può ben dirsi che anche il Governo ha costantemente riconosciuto che il servizio per gl'interessi e per l'ammortamento delle azioni privilegiate poteva farsi col capitale, quando, pienamente informato delle vere condizioni della Società, e sapendo benissimo che questa per molto tempo non sarebbe stata in grado di avere veri utili sociali e distribuire dividendi, ha consentito che distraesse parte dei suoi redditi in pregiudizio del credito di esso Governo, indubbiamente pagabile tanto sugli utili che sul capitale.

Attesochè gli appellanti Bigatti, Cusani e LL. CC. obiettano, per ultimo, contro le istanze dei portatori delle azioni trentennali la eccezione della prescrizione in base all'articolo 2144 del Codice civile e in base pure allo statuto della Società il quale nel suo articolo 11 così dispone: — ivi — " Gli interessi dovuti semestralmente alle azioni, e gli utili al reparto dei quali potrebbero esse aver diritto annualmente se non siano riscossi alle scadenze si prescrivono a vantaggio della Società allo spirare di un quinquennio dal dì della scadenza stessa, restando da quel giorno perenta ogni azione diretta ad ottenere il pagamento, ed irriti e di niun valore i titoli relativi. „ Appoggiandosi a questa disposizione dicono i portatori delle azioni comuni comparsi in questo giudizio, che le annualità decorse a tutto il 31 dicembre 1873 sono prescritte perchè nel corso del quinquennio la prescrizione non è stata interrotta in uno dei modi stabiliti dalla legge.

Attesochè la eccepita prescrizione, anche per quanto riguarda le annualità decorse dal primo ottobre 1866 a tutto il 31 dicembre 1873, non si presenta fondata in diritto, nè di fronte al disposto dell'articolo 11 dello statuto, nè di fronte al disposto dell'articolo 2144 del Codice civile.

Non è fondata di fronte al disposto dell'articolo 11 dello statuto, perchè il detto articolo va inteso in armonia con le altre disposizioni dello stesso statuto e in ispecie con quelle che riguardano la formazione dei bilanci annuali, l'approvazione dei medesimi per parte del corpo sociale regolarmente convocato in assemblea generale, e la repartizione delle rendite. E quando sia interpretato tenendo conto di tutte le altre disposizioni qui sopra ricordate, si scorgerà facilmente che il giorno della scadenza di cui è parola nel preaccennato articolo 11 non può venire e non può segnare il punto di partenza per il corso del quinquennio della prescrizione, se il corpo sociale nell'approvare il bilancio annuale non ha assegnato i fondi per le distribuzioni da farsi agli azionisti e non ha determinati i giorni per le dette distribuzioni.

Nell'articolo 48 del precedente statuto della Società generale questo concetto era espresso con chiarezza, poichè ivi si diceva che gli interessi e dividendi sarebbero rimasti a profitto della Società, se non fossero stati riscossi nel termine di cinque anni dal giorno in cui ne fu aperto il pagamento. E poichè è certo che il nuovo statuto dell'11 novembre 1868 fu compilato sulle tracce di quello del 1856, così anche dalla corrispondente disposizione dello statuto del 1856 è dato trarre un valido argomento a conferma della surriferita interpretazione. In ordine pertanto al suaccennato articolo 11 può ben dirsi, che a partire dal primo gennaio 1867 in appresso il dì della scadenza delle annualità oggi reclamate dai possessori delle trentennali non è venuto mai. Tale scadenza si era verificata per il semestre che avrebbe dovuto pagarsi il 1° ottobre 1866, ma anche rispetto a questo semestre non ha potuto compiersi alcuna prescrizione per lo stesso motivo che rende inapplicabile il disposto dell'articolo 2144 del Codice civile.

Non è fondata di fronte al disposto del detto articolo 2144, perchè le deliberazioni del corpo sociale con le quali furono approvate le due convenzioni stipulate col Governo l'11 ottobre 1866 e il 30 settembre 1868 importano ad un tempo riconoscimento per parte dell'ente società del proprio debito per interessi verso i portatori delle sue azioni, e per parte di questi ultimi dilazione del termine al pagamento per tutto quel tempo pel quale era stato concordato col Governo che gl'introiti sociali fossero erogati nel compimento delle costruzioni in corso.

Attesochè ai termini della convenzione di riscatto quale è stata definitivamente approvata dalla legge del 29 gennaio 1880 la vendita del patrimonio sociale divenne perfetta e rimase consumata il 31 dicembre 1873, ma per un patto adietto con la convenzione del 29 aprile 1879 ne fu differita la esecuzione al 31 dicembre 1881, giorno nel quale dovrà essere compiuta la materiale consegna della rete ferroviaria e di tutto il patrimonio ceduto al Governo.

Nell'articolo 12 della convenzione 17 novembre 1873 si era pattuito che la convenzione medesima sarebbe stata valida e definitiva soltanto dopo che fosse stata sanzionata per legge; e questa clausola, contenendo una condizione sospensiva, conduceva naturalmente alla conseguenza che, avvenuta l'approvazione per legge, la consentita vendita o cessione dovesse intendersi conclusa retroattivamente nel giorno stabilito dalle parti, vale a dire nel 31 dicembre 1873.

Il corpo degli azionisti nel consentire la suindicata convenzione aveva inteso di deliberare contemporaneamente alla vendita anche lo scioglimento della Società, di maniera che in forza della clausola suddetta, insieme col perfezionamento della vendita o cessione si sarebbe pur verificata la cessazione della Società e il suo passaggio allo stato di liquidazione.

Ma in relazione a quest'ultimo effetto la surricordata convenzione è stata modificata due volte. Una prima modificazione fu consentita con l'Atto addizionale del 21 novembre 1877 nel quale venne dichiarato che la Società aveva inteso di deliberare il suo scioglimento e la sua liquidazione, ora per quando la primitiva convenzione e quell'Atto addizionale fossero stati approvati per legge. E una seconda modificazione è venuta a risultare dalla nuova convenzione del 26 aprile 1879, con la quale fu concordato che tutti gli effetti della precedente convenzione 17 novembre 1873 e Atto addizionale del 21 novembre 1877 dovessero restar sospesi sino al 31 dicembre 1881, e che perciò la Società fino all'epoca suddetta doveva continuare la sua esistenza, e l'esercizio della rete riscattata con i suoi statuti, con tutte le norme e regolamenti in vigore, e con tutta la sua responsabilità proveniente da essi.

In tale stato di convenzioni pertanto fa d'uopo ammettere che la Società delle Strade Ferrate Romane nei suoi rapporti col Governo esiste ancora, sebbene fino dal 1° gennaio 1874 abbia perduto la proprietà ed il possesso di tutta la sua rete ferroviaria, la quale da quell'epoca in appresso si trova da lei esercitata per conto esclusivo del Governo, a tutto rischio e pericolo di lui, e senza essere esposta dal canto proprio ad alcuna eventualità di guadagni o di perdite.

Attesochè qualunque sia lo stato della Società per i suoi rapporti col Governo determinati principalmente da ragioni di pubblico interesse, certo è che la Società medesima per quanto riguarda i suoi azionisti e i rapporti che questi hanno con lei deve aversi per finita ed estinta fino dal giorno in cui rimase perfezionata la vendita o cessione della sua rete ferroviaria, ossia fino dal 1° gennaio 1874; imperocchè per effetto di quella vendita o cessione venne essa a trovarsi in quello stato che è contemplato sotto il n. 2 dell'articolo 166 del Codice di commercio, e divenne perciò applicabile a lei la disposizione contenuta nel detto n. 2, ove è stabilito che le Società commerciali si sciolgono per la mancanza o cessione dello scopo pel quale sono state costituite, o per la impossibilità di conseguirlo.

E di vero, il giorno in cui per l'avvenuta perfezione del contratto, la Società delle Strade Ferrate Romane ha perduto la proprietà e il possesso di tutta la sua rete ferroviaria, ed ha acquistato il diritto ad avere dal Governo, in cambio di quel suo patrimonio, e come prezzo del medesimo, una massa di rendita consolidata la quale rappresenta soltanto una piccola parte del capitale che sotto il suo nome si era associato per costituire una vasta impresa di trasporti per mezzo di ferrovie, in quel giorno è rimasto pure irrevocabilmente accertato che si era trovata nella impossibilità di conseguire il suo scopo, consistente, conforme resulta dall'articolo 1 dello statuto dell'11 novembre 1868, nel compimento della costruzione di una rete ferroviaria composta delle varie linee in detto articolo indicate, e nell'esercizio a profitto della rete antedetta, e che tale scopo era per essa oramai irreparabilmente cessato.

Conseguentemente in ordine al chiaro disposto dell'articolo di legge più sopra

ricordato, nel giorno di quella vendita venne ad estinguersi anche la vita della Società considerata come ente giuridico distinto dalla persona dei suoi azionisti e rimasero pure determinati i diritti di questi in relazione a quella parte di capitale che per effetto del riscatto era stata salvata dai pericoli di un imminente fallimento.

Attesochè coll'estinguersi della vita della Società, venne naturalmente a cessare la ragione per la quale era stato promesso il pagamento di un interesse sul capitale delle azioni, ed era stato dalle azioni ordinarie consentito a favore delle azioni trentennali un diritto di prelazione onde conseguire con maggior sicurezza il pagamento dei detti interessi; imperocchè se la promessa dell'interesse era stata fatta nella lusinga che la impresa avrebbe dato un tempo dei benefizi, e i maggiori diritti delle azioni privilegiate erano stati concessi nella speranza che l'aiuto richiesto ai nuovi capitali avrebbe servito a rialzare il credito della Società e porla in grado di vivere e prosperare per raggiungere lo scopo prefissosi; tuttavolta che questo scopo non si è potuto raggiungere, e non prevedute avversità hanno travolto tutti in un fato comune, la ragione della fatta promessa e dei maggiori diritti concessi è venuta a sparire, e questi non possono esser fatti altrimenti valere a carico degli altri soci, che li consentirono nella previsione di avvenimenti affatto opposti.

Di qui l'ineluttabile conseguenza che le annualità di lire 30, dovute alle azioni trentennali con prelazione sulle azioni comuni, hanno dovuto necessariamente arrestarsi al 31 dicembre 1873, e devono essere quindi ad esse pagate sul prezzo del riscatto fino all'epoca suddetta, siccome ha pure dichiarato la sentenza di primo grado, la quale per questa parte merita di esser confermata.

§ 3. — *Privilegio delle azioni trentennali in relazione al rimborso del capitale.*

Attesochè i portatori delle azioni trentennali reclamano ancora sul prezzo del riscatto in preferenza a tutti gli azionisti comuni il rimborso dell'intiero capitale nominale dei respettivi loro titoli, e questo diritto è stato a loro favore riconosciuto dalla sentenza impugnata sebbene sia certo che la Società delle Strade Ferrate Romane va a sciogliersi con la perdita della maggior parte del suo capitale.

Rispetto a queste loro pretese i sunnominati portatori delle azioni trentennali in sostanza dicono, che il privilegio a loro concesso di esser pagati tanto degl'interessi che dell'ammortamento sull'attivo sociale in preferenza agli azionisti comuni li costituisce al dirimpetto di questi ultimi veri creditori, e loro assicura il completo rimborso della rispettiva quota di capitale, perchè nella concessa prelazione è implicitamente contenuta la esenzione dal partecipare alle perdite della Società meno il caso di perdita totale; e tale esenzione nell'attuale fattispecie fu anche a loro favore convenuta quando nel patto originale venne dichiarato che le azioni privilegiate non avrebbero concorso mai con le azioni comuni nella divisione.

Attesochè il patto col quale in linea di privilegio viene garantito ad una categoria di azionisti, con preferenza sugli altri soci, il pagamento di un interesse annuo in una somma fissa e la restituzione o rimborso del capitale per mezzo dell'ammortamento, ha evidentemente per iscopo di regolare i rapporti dei soci tra loro per tutto il corso dell'impresa e durante la vita della società. Esso in grazia della sua natura non può spiegare alcuna efficacia per il tempo posteriore allo scioglimento della Società medesima, ossia per il periodo della sua liquidazione, perchè il patto suddetto offende quel principio di eguaglianza che è la regola fondamentale del contratto di società; non può quindi ricevere una interpretazione eccessiva; e come privilegio deve operare quei soli effetti che apparisc ono direttamente voluti dalle parti contraenti.

Attesochè questa sola avvertenza serve a dimostrare, che non ha fondamento la pretesa esenzione dalle perdite per effetto di un patto generale ed implicito risultante dall'indistinto e assoluto tenore delle garanzie che privilegiano le azioni trentennali, e che la unica e vera questione da risolversi quella è, se il caso dello scioglimento della Società con perdita sia stato dalle parti esplicitamente contemplato ed abbia formato oggetto di un patto espresso per essere regolato in modo diverso da quello stabilito dalle leggi; imperocchè il Codice civile, siccome è notorio, lascia sufficiente libertà alle parti di regolare come meglio credono il reparto tanto dei guadagni che delle perdite, e soltanto per il caso che non siansi valse di questa facoltà, ha stabilito che la parte di ogni socio, tanto nei guadagni come nelle perdite, è in proporzione di quanto ciascuno ha conferito pel fondo sociale.

Attesochè ristretta in questi termini la disputa, si presenta opportuno ricordare di nuovo, come il patto speciale ed espresso diretto a regolare la repartizione delle perdite col farle posare prima di tutto a carico degli azionisti comuni, si vuol trovare nella proposizione " les actions privilégiées ne viendront pas en partage avec les actions ordinaires. „ Imperocchè, si dice, la divisione presuppone necessariamente le scioglimento della Società, non potendo farvisi luogo altrimenti: è appunto nella divisione che si sviluppano, rispetto ai singoli soci, le conseguenze dello stato economico in cui la Società si scioglie; e l'escludere pertanto le azioni trentennali dalla divisione, era lo stesso che escluderle da ogni compartecipazione sia dei guadagni, sia delle perdite. E anche la ragione di quella dichiarazione e l'effetto che era intesa a operare, confermano che con essa si era voluto regolare anche il reparto della perdita, perchè era essa diretta ad assicurare alle dette azioni trentennarie la esclusione dalla Società dopo seguito il loro ammortamento ed a negare quindi assolutamente alle medesime il beneficio della trasformazione in cedole di godimento, benefizio che dallo statuto era garantito alle azioni ordinarie.

Attesochè sia sembrato alla Corte che nella surriferita proposizione non possa ravvisarsi quel patto espresso, chiaramente preordinato a determinare la partecipazione nelle perdite, che sarebbe stato necessario per far tacere la regola stabilita dall'articolo 1717 del Codice civile. Imperocchè se è vero che i soci possono trovarsi a concorrere in una divisione tanto durante la vita della Società quanto dopo lo scioglimento della medesima, la generica locuzione adoprata nel patto che riguarda le azioni trentennali non autorizza di per se sola a ritenere che le parti abbiano inteso contemplare quel fatto giuridico nei due distinti momenti in cui può avvenire, tuttavolta che il principale benefizio che si era inteso accordare ai nuovi azionisti consisteva appunto nel limitare il tempo della loro partecipazione alla Società e della esposizione dei loro capitali alle vicissitudini della impresa. L'effetto vero che si volle conseguire con quella dichiarazione, siccome concordano gli stessi portatori delle azioni trentennali, quello fu di meglio assicurare l'assoluta loro uscita dalla Società nel periodo dei 30 anni assegnato per l'ammortamento delle azioni suddette. E poichè per gli ultimi 12 anni le operazioni di ammortamento delle azioni trentennarie si sarebbero trovate a concorrere con quelle delle azioni ordinarie, che ai termini dell'articolo 47 dello statuto sociale dovevano avere il loro cominciamento dal primo gennaio 1880, così può con tutta ragione ritenersi che con la surriferita dichiarazione s'intese regolare unicamente questo concorso, e si contemplò soltanto quella divisione che nel caso della vita della Società avrebbe potuto essere resa necessaria dal concorso suddetto, onde anche in questo caso fosse alle azioni trentennali garantito quel diritto di preferenza sulle azioni comuni che costituiva l'essenza del loro privilegio. Ora, se questa dichiarazione per la sua portata naturale è diretta ad escludere qualunque divisione tra azionisti privilegiati e azionisti ordinari nel corso della vita sociale, la dichiarazione medesima non può spiegare efficacia a riguardo di quella divisione che si compie nel periodo dello stralcio dopo lo scioglimento della Società, avvegnachè per attribuirgli questi maggiori effetti converrebbe ricorrere, siccome hanno fatto in sostanza i portatori delle azioni trentennali, ad una interpretazione estensiva che in materia di eccezioni e di privilegi è sempre vietata. È perciò che ritiene la Corte che il caso dello scioglimento non fu contemplato, agli effetti di regolare la repartizione delle perdite tra le due diverse categorie di azionisti, neppure nel patto originale quale è trascritto nelle cartelle di azioni.

Attesochè anche quando il caso dello scioglimento della Società con perdita potesse dirsi esplicitamente contemplato e regolato nel patto originale, ritiene la Corte che il patto medesimo non potrebbe essere oggi invocato dai portatori di azioni trentennali, perchè in questa parte rimase modificato nel suo passaggio nel trattato di fusione del 22 giugno 1854, il quale, insieme col nuovo statuto dell'11 novembre 1868, costituisce il contratto da cui ha avuto vita l'attuale Società delle Strade Ferrate Romane.

Per statuire tanto sulla esistenza, quanto sulla estensione dei diritti vantati dai portatori delle azioni trentennali non può tenersi conto soltanto del patto quale fu stipulato nel 1862 tra le dette ventiduemila azioni trentennarie e le centosettantamila azioni di prima emissione della già cessata Società generale delle Strade Ferrate Romane, ma devono attendersi principalmente i termini nei quali il patto medesimo fu trasferito nel trattato di fusione del 22 giugno 1864. Imperocchè alla stipulazione di quel trattato concorsero quattro Società distinte, ciascuna delle quali fu cauta di provvedere con esplicite convenzioni alla tutela dei diritti dei singoli suoi soci; nell'interesse delle azioni trentennali, come nell'interesse delle altre centosettantamila azioni ordinarie, il trattato medesimo fu consentito dai legittimi rappresentanti della cessata Società generale, i quali assumendo la parte di stipulanti, in ordine ai maggiori diritti delle dette azioni trentennali, avevano l'obbligo di esprimersi con tutta chiarezza di fronte alle altre Società promittenti; e il patto che oggi si fa valere dalle azioni suddette è in sostanza il risultato di una nuova convenzione che torna onerosa ad una maggior massa di azioni comuni, e fu consentita per una parte dalla cessata Società generale delle Strade Ferrate Romane e per l'altra parte dalle tre Società toscane, due delle quali, cioè la Livornese e la Maremmana, avevano scontato con l'accettazione di una quantità di azioni comuni i futuri benefizi che potevano sperare dalle respettive Società che andavano a fondarsi. I maggiori diritti pertanto vantati dalle azioni trentennali debbono essere oggi definiti non in relazione alla primitiva convenzione, ma in ordine alla seconda, e quali, cioè, furono consentiti dalle sedicimila ottocento azioni comuni provenienti da quelle della cessata Società Centrale Toscana, dalle tredicimilaquattrocentoquaranta azioni date ai possessori delle azioni livornesi e dalle dodicimila settecento azioni cambiate colle azioni della Società Maremmana.

Attesochè nell'art. 9 del surricordato trattato di fusione del 22 giugno 1864, mentre si prese a stabilire da quali e quante azioni sarebbe stato formato il capitale o fondo sociale, si posero nel secondo grado le ventiduemila azioni trentennali, designandole con la formula seguente: — ivi — " N. 22,000 azioni privilegiate, fruttifere ciascuna di lire 30 l'anno, rimborsabili alla pari, già state emesse dalle Strade Ferrate Romane. In verun caso, e neppure quando le azioni comuni di cui in appresso godono un maggior dividendo quelle azioni privilegiate potranno avere una rendita maggiore di lire 30 dell'interesse loro attribuito. „ Si costituì poi una terza categoria di azioni comuni in numero di duecentoventitremila, repartite tra i diversi gruppi di interessati.

Ora, se si pone a raffronto l'antica formula del patto costitutivo del privilegio delle azioni trentennali con quella che fu accolta nel trattato di fusione, si scorgerà che furono in quest'ultima formula soppresse tutte quelle parole e frasi che si riferivano al maggior benefizio concesso a queste azioni nel momento della loro creazione, al benefizio, cioè, del più sollecito rimborso del capitale nel periodo di 30 anni col sistema di ammortamento stabilito nella tavola stampata a tergo delle relative cartelle, e alla frase del primo paragrafo: " *avec ammortissement en trente ans* „ venne sostituita l'altra: " rimborsabili alla pari, „ la quale davvero nulla dice rispetto al tempo del detto rimborso.

Questa sostituzione e le soppressioni qui sopra notate, trovano una eloquente spiegazione nella circostanza, che nessun patto speciale fu incluso nel trattato di fusione per regolare lo ammortamento di tutte le altre azioni ad eccezione di quelle livornesi, a riguardo delle quali soltanto fu dichiarato che dovevano rimanere con l'ammortizzazione di cui godevano. E quando siano valutate tenendo conto delle lunghe trattative occorse per concludere la detta fusione, e delle condizioni in cui si trovava la Società generale delle Strade Ferrate Romane, la quale, siccome è detto in uno degli allegati alla legge 28 agosto 1870, era costretta a cercare nuovi elementi di vita nella fusione medesima, e soltanto in grazia di quella potè scongiurare la crisi finanziaria ond'era nuovamente minacciata, valgono ampliamente a dimostrare, che il privilegio già consentito a favore delle azioni trentennarie rimase nella nuova convenzione modificato per quanto si riferiva alla restituzione del capitale nel periodo di 30 anni, e di fronte ai nuovi contraenti venne in questa parte abbandonato.

Attesochè questo concetto trova conferma nelle disposizioni del nuovo statuto approvato nell'Assemblea generale del 19 ottobre 1868, e sanzionato col Regio decreto dell'11 novembre di questo stesso anno; imperocchè in detto statuto l'indicazione di questa categoria di azioni fu fatta con le stesse frasi usate nel trattato di fusione con la semplice aggiunta dell'attributo di trentennali; attributo che non corrispondeva altrimenti alla sostanza delle cose, perchè sebbene le operazioni si trovassero già sospese da due anni, con lo statuto medesimo non fu dato alcun speciale provvedimento onde da quelle azioni ne fosse conservato il diritto, e venne soltanto provveduto con l'articolo 12 perchè le anzidette operazioni, eccezione fatta delle azioni livornesi, rimanessero sospese per tutte le altre categorie di azioni indistintamente, e potessero essere riprese soltanto dopo saldati tutti i debiti della Società verso il Regio Governo, del pari che gli altri suoi debiti non dipendenti dall'alienazione delle obbligazioni. Anche lo statuto adunque dimostra che nella nuova Società le azioni trentennali, perciò che attiene alla restituzione del capitale, vennero parificate alle azioni comuni.

Attesochè contro tale concetto non varrebbe l'obiettare, che nella costituzione della nuova Società non fu pattuito per questa categoria di azioni il

cambiamento delle cartelle, e quindi rimasero queste nelle mani dei portatori, col patto quale vi era stato originariamente trascritto; imperocchè il cambiamento delle centosettantamila azioni di prima emissione dovette essere pattuito per porle in armonia con quelle di nuova emissione con diritti eguali; e siffatta ragione non ricorreva certamente per le altre 22,000 privilegiate, a riguardo delle quali militava anzi una ragione speciale per non eseguire quel cambiamento, e questa ragione era, che alcuni dei possessori delle medesime avevano la pretesa di volerle equiparate alle obbligazioni.

Attesochè non vale neppure l'obiettare, che nell'articolo 26 della contemporanea convenzione del 22 giugno 1864, passata tra i rappresentanti dello Stato e le quattro Società che andavano a fondersi in una sola, e ricevevano la concessione di nuove linee, fu espressamente dichiarato nel paragrafo terzo, che gli altri titoli delle dette Società, emessi prima della promulgazione della legge approvante quella convenzione, conservavano le loro garanzie speciali attuali, le quali erano confermate e mantenute; imperocchè è troppo evidente che ivi si parlava delle garanzie concesse dal Governo, o comunque facienti carico a lui; tra le quali non rientra davvero quella stipulata nel 1862 a favore delle azioni trentennali, e parzialmente riprodotta nel trattato di fusione, nel quale avrebbe potuto e dovuto essere riportata secondo il patto originale, qualora si fosse voluta mantenere inalterata.

Attesochè la sentenza di primo grado, la quale ha riconosciuto a favore delle azioni trentennali il diritto al rimborso del loro capitale nominale in preferenza alle azioni comuni, deve essere pertanto in questa parte completamente riformata; poichè in ordine al detto rimborso le azioni surriferite non hanno avuto mai nell'attuale Società diritti maggiori di quelli delle altre azioni comuni, siccome è pur confermato dall'essere state sempre equiparate alle azioni senesi, tanto nelle convenzioni dell'11 ottobre 1866 e 30 settembre 1868, quanto sotto la lettera *c* dell'art. 70 dello statuto sociale.

§ 4. — *Privilegio delle azioni provenienti dalla già Centrale Toscana.*

Attesochè il privilegio delle sedicimila ottocento azioni comuni cambiate colle diecimila azioni della già Centrale Toscana ha avuto origine nel corso delle trattative della fusione, fu consentito per la prima volta in un articolo addizionale al progetto dell'8 maggio 1863, articolo che steso in lingua francese suona così: — ivi — " Les anciennes actions de la Toscane Centrale jouiront d'un intérêt minimum de trois pour cent. En conséquence par préférence et privilége special il sera toujours payé quinze francs d'intérêt par chaque des 16,000 actions nouvelles données en échange des dix mille actions actuelles de la dite Société. Les sommes qui pourraient être payées par suite de ce privilége seraient plus tard déduites dans les années où les dividends seraint supérieurs à 15 francs (quinze francs) par action jusqu'à complète compensation des sommes payées en plus. Mention du privilége dont il s'agit sera inscrite sur chacun des 16,800 (seize mille huit cents) titres nouveaux remis aux actionnaires de la Toscane Centrale de la manière, dont on conviendra ultérieurement; „ rimase definitivamente stabilito col trattato di fusione del 22 giugno 1864, il quale sotto l'articolo 9, n. 3, si esprime rispetto a tal privilegio nei termini già riferiti; e fu per ultimo confermato nello statuto sociale dell'11 novembre 1868 il quale nell'articolo 4, n. 3, è così concepito: — ivi — " Da n. 223,000 azioni comuni del capitale ciascuna di lire 500 repartite come appresso: 16,800 sostituite alle 10,000 azioni già saldate di lire italiane 840 ciascuna di cui componevasi il capitale della Società della Strada Ferrata Centrale Toscana in ragione di 168 azioni nuove per cento delle azioni attuali salvo definitivo conguaglio. Queste 16,800 azioni nuove comuni con cui vennero cambiate le 10,000 azioni già saldate come sopra della Centrale Toscana godranno però in preferenza e per speciale privilegio di un'annua rendita di lire italiane 25 ciascuna, dimodochè sia così garantito un minimo di un cinque per cento di interessi ai portatori delle medesime e con che per altro le somme che per effetto di tal privilegio fossero soprappagate oltre la rendita comune, sieno in seguito ritenute e compensate quando i dividendi delle azioni comuni giungano a superare la somma di lire italiane venticinque ciascuna. „

Attesochè la ragione del privilegio consentito a favore delle azioni provenienti dalla già Centrale Toscana è con molta chiarezza rivelata dal bilancio della detta Società relativo alla gestione dell'anno 1862, poichè resulta da tale documento che la Società medesima aveva pressochè compiute le spese di primo impianto, rimanendole da ultimare soltanto le costruzioni dell'ultimo tronco Ficulle-Orvieto-Orte, per le quali si era già procurata i capitali occorrenti, e che dall'esercizio delle sue linee già ritraeva dei veri utili netti i quali le permettevano di pagare ai suoi azionisti sotto forma di dividendo un interesse sul capitale delle loro azioni. Pressantemente invitata a consentire la sua fusione con la Società generale delle Strade Ferrate Romane che si trovava di nuovo sotto la minaccia di un disastro finanziario, la sunnominata Società Centrale Toscana reclamò naturalmente anch'essa una qualche garanzia appoggiandosi alla eloquenza delle cifre segnate nei suoi bilanci: e come si era aderito alle maggiori pretese accampate dalle Società Livornese e Maremmana concedendo loro tra le altre cose, anche una quota rilevante di azioni comuni, così convenne pure aderire alle giuste richieste della Centrale Toscana, e le fu quindi garantito da tutte le altre parti contraenti, ossia tanto dalle centosettantamila azioni comuni di prima emissione, quanto dalle tredicimila quattrocentoquaranta azioni comuni assegnate ai portatori delle livornesi, e dalle dodicimila settecento azioni comuni cambiate con le azioni di godimento della Società Maremmana, il pagamento di un minimo interesse annuo sul capitale delle sue azioni, interesse che fu prima stabilito nella ragione del tre per cento, e venne quindi elevato alla maggior ragione del cinque come compenso di una mancata promessa della quale è inutile tener parola.

La nuda assicurazione di quest'interesse minimo non poteva di per se sola soddisfare al voto emesso dal corpo degli azionisti della Società Centrale quando aderì alla prima proposta di fusione.

Nessuno ignorava che contemporaneamente a questa, in grazia delle nuove concessioni, veniva a protrarsi per un tempo assai lontano il periodo delle costruzioni e della costituzione dell'oggetto della nuova Società, periodo che era sempre in corso per tutte le Società che stavano per fondersi, eccezione fatta della Livornese. Nessuno ignorava come la Società generale delle Strade Ferrate Romane avesse sempre corrisposto un annuo interesse ai suoi azionisti sebbene per la perdita rilevante di capitale da le subìto e per le molte passività contratte non si fosse trovata mai in condizione di avere dei veri utili sociali. Conoscendo tutto ciò, ed avendo innanzi agli occhi il modello delle azioni privilegiate trentennali create nel 1862, era più che naturale che oltre la garanzia di un interesse minimo, si reclamasse ancora dalla già Centrale Toscana un diritto di priorità e di prevalenza per i suoi azionisti in confronto di tutti gli altri azionisti comuni, nessuno dei quali aveva completamente versato, come i suoi, un capitale corrispondente al valore nominale delle azioni. Ed è così che oltre la garanzia di un interesse minimo, fu pure consentito a favore di questa categoria di azioni, per speciale privilegio, un diritto di preferenza sopra tutte le altre azioni comuni, onde essere pagate del garantito interesse, e venne disposto perchè di questo speciale privilegio fosse fatta menzione sopra i nuovi titoli o cartelle.

Attesochè la formula del patto col quale furono consentiti a favore delle nuove azioni senesi i due diritti qui sopra specificati consta di due proposizioni distinte, le quali, sibbene si trovino riunite, tanto nel trattato del 22 giugno 1864, quanto nello statuto del 1868, in una sola orazione, in un solo periodo, non possono essere tra loro confuse, inquantochè ciascuna di esse ha un oggetto diverso e mira ad uno scopo differente.

Infatti con la prima delle anzidette proposizioni vien garantito ai portatori di questa specie di azioni un interesse minimo del cinque per cento da conseguirsi per ispeciale privilegio in preferenza di tutte le altre azioni comuni. Con la seconda poi viene provveduto perchè le somme che per effetto di quel privilegio fossero soprappagate a tali azioni, oltre la rendita comune, dovessero essere in seguito ritenute e compensate quando i dividendi delle azioni comuni giungessero a superare la somma di lire italiane venticinque ciascuna. La prima pertanto di queste due proposizioni ha per oggetto la garanzia di un minimo interesse annuo da corrispondersi con preferenza su tutte le altre azioni comuni, ed ha quindi per iscopo di soddisfare, almeno in apparenza, a quella condizione, allo adempimento della quale il Corpo degli azionisti della già Centrale Toscana aveva subordinato il suo assenso al progetto di fusione, alla condizione cioè di avvantaggiare il proprio stato. La seconda invece ha per oggetto la distribuzione di quei dividendi che potevano sperarsi una volta che fossero ultimate le costruzioni e compiuta la costituzione dell'impresa sociale, ed è perciò diretta a ristabilire l'eguaglianza tra la massa delle duecentoventitremila azioni comuni, mediante la ritenuta, e la versione a favore delle non privilegiate, di quella parte del dividendo che avesse superato le annue lire venticinque, onde in tal modo compensare le dette azioni non privilegiate di quel meno che avessero percetto quando fosse mancato qualunque dividendo, o questo non avesse raggiunto, per la parte a loro assegnata, la misura del cinque per cento.

Nel patto primitivo, steso a Torino nell'idioma francese, la distinzione dei due oggetti e dei due scopi qui sopra riferiti resultava più marcata, dappoichè l'articolo aggiunto al progetto dell'8 maggio 1863, fu composto di quattro orazioni o periodi distinti, formanti ciascuno un capoverso a parte.

Ma nonostante la diversa locuzione adoperata nei due testi italiani, la surriferita distinzione non può essere disconosciuta. E quando sia convenientemente valutata, serve a far rilevare come con la prima proposizione sia stato promesso alle azioni senesi, in conto degli utili futuri, un interesse annuo da corrispondersi a loro anche per quello spazio di tempo che era necessario per costituire l'oggetto della nuova Società; e sia stato a loro garantito il pagamento dei detti interessi con l'accordare loro una preferenza su tutte le altre azioni comuni, le quali in grazia del disposto dall'articolo 43 dello statuto sociale del 4-16 agosto 1856, trasportato nell'articolo 10 del trattato di fusione del 22 giugno 1864, con la modificazione contenuta nell'articolo 2 della convenzione suppletoria del 23 novembre 1864, e accolto per ultimo anco nell'articolo 70, lettera *F*, del nuovo statuto sociale dell'11 novembre 1868, avevano diritto anche esse a conseguire un annuo interesse sul capitale delle loro azioni.

Inoltre dalla detta distinzione è pur messo in evidenza, che a riguardo delle privilegiate senesi non è stata fatta alcuna indicazione delle attività sociali e dei cespiti di entrata coi quali avrebbe potuto farsi il servizio dei promessi interessi, e sui quali avrebbe potuto essere esercitato il concesso privilegio.

I punti di contatto comuni alle azioni trentennali e alle privilegiate senesi sono pertanto più di uno. A queste ultime come alle prime è stato promesso il pagamento di un interesse annuo anche per il tempo in cui non potevano essere dati dividendi; e, la sola differenza che esiste tra loro riguarda il saggio di questo interesse, tenuto più basso per le senesi onde parificarle alle altre comuni colle quali avrebbero concorso anche nella repartizione dei maggiori dividendi futuri. Alle seconde come alle prime è stato inoltre concesso un diritto di preferenza onde assicurar loro il pagamento dei promessi interessi con prelazione sulle azioni comuni, le quali pure hanno diritto per patto statutario ad un interesse. E finalmente sì per le une come per le altre negli atti costitutivi della attuale Società, quali furono approvati dalla legge 14 maggio 1865, num. 2279, non è stata fatta alcuna indicazione dei fondi, dei beni coi quali dovevano essere dalla Società soddisfatti i pattuiti interessi, per cui il privilegio, che è stato accordato così alle une come alle altre, è indubbiamente esercibile anche sul capitale.

L'articolo 43 dello statuto 4-16 agosto 1856, dopo avere autorizzato la distribuzione di utili fittizi sotto la forma di un interesse annuo da corrispondersi sul capitale delle azioni già versato, scendeva a designare i proventi o redditi coi quali si sarebbe dovuto provvedere al pagamento degli anzidetti interessi, limitando ad una somma fissa lo scorporo che a tale oggetto poteva esser fatto ogni anno sul capitale. Il trattato di fusione del 22 giugno 1864 e la convenzione suppletoria del 23 novembre successivo, mentre accettarono il patto della corresponsione di quegli interessi, reputarono superfluo il provvedere rispetto ai modi del pagamento, ben sapendo che simili interessi non sono mai utili veri, e comunque vengano soddisfatti si pagano sempre a carico del capitale, che viene in tal modo distratto prima che abbia potuto servire allo scopo pel quale è stato posto in comunione. E questo silenzio tenuto dai suindicati due atti rispetto ai mezzi da adoprarsi per il pagamento dei più volte citati interessi, serve anche esso a confermare che tutte le azioni le quali figurano nel presente giudizio hanno diritto di conseguirli anche sul capitale.

Attesochè per negare questo diritto alle azioni privilegiate senesi i portatori di azioni comuni profittano per prima cosa dell'unica orazione con la quale è concepito nel testo italiano il patto contenente la costituzione del privilegio a favore delle azioni surricordate, e rilevando che in questo patto, quando si era parlato della rendita di lire 25 — se ne era fatto parola in confronto della rendita comune che avrebbero goduto anche le azioni ordinarie, hanno concluso col dire che quel confronto tra le due rendite e l'obbligo imposto alle azioni senesi di conteggiare la loro rendita di lire 25 con le rendite comuni onde compensare le azioni ordinarie per gli anni in cui queste non avessero conseguito rendita alcuna o ne avessero percetta una minore, coartano il concetto che la surricordata rendita di lire 25 dovesse essere dalle senesi conseguita soltanto sugli utili sociali. Ma a questa argomentazione, che confonde in una sola le due proposizioni del patto surricordato, si può ben rispondere che riesce davvero incomprensibile come la obbligazione imposta alle azioni senesi, nel caso di un dividendo generale superiore al cinque per cento, di rilasciare la maggior quota di questo dividendo a favore delle azioni ordinarie

onde compensarle delle lire 25 pagate a titolo d'interesse alle dette azioni senesi negli anni in cui non si fosse dato dalla Società alcun dividendo o fosse stato pagato in una somma minore, stia a coartare il concetto che anche quegl'interessi debbano essere conseguiti soltanto sugli utili sociali; imperocchè il solo fatto necessariamente presupposto dalla obbligazione portata a carico delle azioni senesi di compensare i percepiti interessi nel caso di pingui dividendi, il fatto cioè che i detti interessi fossero stati pagati alle azioni sunnominate anche quando la Società, per difetto di utili o rendite, non avesse potuto distribuire alcun dividendo o lo avesse dato in somma inferiore al cinque per cento, coarta a parer della Corte il concetto contrario, e serve di per sè a dimostrare che quegli interessi, nella mancanza o insufficienza degli utili, dovevano esser pagati anche col capitale.

Attesochè in opposizione al diritto delle azioni senesi si obietta in secondo luogo la cosa giudicata nascente dalla sentenza proferita da questa stessa Corte nel 26 giugno 1867 nella causa promossa dai signori Elia Modigliani, Jacob Castiglioni, David Levi e altri loro consorti di lite contro la Società delle Strade Ferrate Romane onde ottenerla condannata al pagamento delle cedole d'interessi sulle azioni senesi da loro possedute, relative ai semestri primo ottobre 1866 e primo aprile 1867. Imperocchè dai portatori delle azioni comuni si è creduto di poter sostenere e si sostiene che con la sentenza surricordata fu deciso che il privilegio delle senesi era limitato al modo di erogare gli utili e non poteva esercitarsi che sugli utili se e in quanto ve ne fossero; e che la sentenza medesima fu stato contro tutti i portatori delle azioni senesi, perchè venne pronunciata nel contradittorio della Società delle Ferrovie Romane quando era nel pieno vigore della sua esistenza giuridica, e quindi quando rappresentava gl'interessi e i diritti di tutti i suoi azionisti.

Attesochè la eccezione della cosa giudicata non ha fondamento, principalmente perchè non ricorre l'estremo della identità delle persone, non essendo minimamente vero che la Società abbia rappresentato in quel giudizio i singoli azionisti, i quali non possono essere confusi coll'ente collettivo, col *corpus mysticum*, che è ben distinto dai soci e che sparisce quando la Società passa in stato di liquidazione. I signori Modigliani, Castiglioni, Levi e gli altri loro consorti di lite, attori nel giudizio ultimato con la surricordata sentenza del 26 giugno 1867, non figurano nel giudizio attuale, e non è minimamente provato che siano tuttora portatori di azioni privilegiate senesi, e come tali abbiano sempre la qualità di soci.

Di fronte pertanto a tutti gli attuali contendenti la succitata sentenza del 26 giugno 1867 non può spiegare l'autorità di cosa giudicata; e basta questo perchè la Corte non debba ritenersi vincolata dagli apprezzamenti che si leggono in quella sentenza in ordine al patto col quale fu costituito il privilegio a favore delle azioni della già Centrale Toscana.

Attesochè anche contro i portatori delle azioni senesi si obbietta per ultimo la prescrizione. Ma senza ripetere ciò che su tal proposito è stato già osservato a riguardo delle azioni trentennali, per viemeglio dimostrare l'inattendibilità di questa eccezione rileva la Corte, che se è vero che non è concesso al creditore di frutti di rispondere a chi può accampare la prescrizione quinquennale, che non gli ha chiesti perchè sapeva che il debitore non voleva o non poteva pagarli; è però vero ancora, che il debitore il quale ha ottenuto dal suo creditore una dilazione e una proroga del termine ad eseguire il pagamento non può trar profitto di questa proroga per opporre allo stesso creditore la prescrizione.

E questo in sostanza è ciò che vorrebbero fare oggi gli azionisti che oppongono la prescrizione, poichè essi non possono obbiettarla che quali rappresentanti della estinta Società debitrice degli interessi, e in questa qualità sono a loro di ostacolo, per l'utile esercizio della detta eccezione, le convenzioni stipulate col Governo l'11 ottobre 1866 e 30 settembre 1868, avvegnachè il corpo degli azionisti nell'approvare quelle convenzioni, venne implicitamente a concedere alla Società una dilazione al pagamento degli interessi sulle azioni fino a che non fossero stati da lei soddisfatti i nuovi debiti contratti col Governo coerentemente ai patti contenuti nelle convenzioni suddette.

§ 5. — *Estensioni del privilegio delle azioni senesi.*

Attesochè i portatori delle azioni comuni provenienti dalla già Centrale Toscana invocano il loro diritto privilegiato al godimento di una rendita annua di lire 25, non solo per il tempo in cui è vissuta la Società, ma anche per il tempo che avrebbe dovuto vivere in ordine al disposto dell'articolo 20, della convenzione del 22 giugno 1864, col quale la durata della nuova concessione fu stabilita in 99 anni computabili dal 14 maggio 1865. Essi dicono in sostanza che col patto le tante volte ricordato fu loro garantita l'annua rendita di lire 25 per tutta la durata della Società a forma del contratto di fusione del 1864 e del suo statuto, e così sino a tutto maggio 1964, perchè nello stipulare il patto suddetto non fu punto parlato nè di Società in esercizio, nè di Società sciolta o in liquidazione, e mediante il contratto di riscatto non è stato minimamente modificato il patto surricordato.

Attesochè questa ulteriore pretesa dei portatori delle azioni senesi non ha evidentemente alcun fondamento: imperocchè se è vero che col patto in disputa fu garantita alle azioni surricordate una rendita annua di lire 25, come interesse minimo sul capitale di esse effettivamente versato in Società, è per altro vero ancora che tal garanzia fu limitata al tempo in cui la Società debitrice di questi interessi sarebbe stata in vita: e deve intendersi ristretta a questo periodo di tempo, perchè nessuno ha mai pensato di garantire gli azionisti senesi che la nuova Società avrebbe avuto prospera fortuna ed avrebbe continuato ad esistere fino al termine delle ottenute concessioni. Questa assicurazione della vita della Società delle Strade Ferrate Romane al dirimpetto degli azionisti della già Centrale Toscana non fu assunta da alcuno, e non può trovarsi certamente nel patto costitutivo del privilegio, quale fu inserito nel trattato di fusione, senza coartarne la lettera e lo spirito con una interpretazione estensiva che offenderebbe tutte le più comuni regole del diritto.

Attesochè per le cose già avvertite a riguardo delle azioni trentennali sia a ritenersi che la Società delle strade Ferrate Romane nei rapporti coi suoi azionisti ha cessato di esistere dal 1° gennaio 1864, e dalla detta epoca in appresso, a riguardo di essi, si trova in istato di scioglimento, sebbene nei suoi rapporti col Governo abbia pattuito di non dar principio alle operazioni di liquidazione e stralcio fino al 1° gennaio 1882.

Attesochè coll'estinguersi della Società debitrice, ha dovuto necessariamente cessare anche la garanzia da questa data alle azioni privilegiate senesi di un interesse minimo di lire 25 all'anno, perlochè anche a riguardo delle dette azioni il pagamento degli interessi arretrati deve essere limitato alle annualità che si erano maturate a tutto il 31 dicembre 1873, ed ogni maggior pretesa dei portatori delle azioni sunnominate dev'essere senz'altro respinta.

§ 6. — *Spese.*

Attesochè la sentenza di primo grado venendo riformata rispetto ai due capi principali, deve essere riparata anche nella parte relativa alle spese del primo giudizio.

Attesochè le dette spese e quelle riguardanti l'attual giudizio, attesa la parziale soccombenza dei tre gruppi di portatori di azioni che sono in contesa nel presente giudizio, devono essere tra di essi opportunamente ratizzate. E per stabilire la rata da porsi a carico di ciascuna delle parti la Corte ha considerato:

1° Che i portatori delle azioni trentennali, fattisi attori in primo grado, trovano in definitivo che le loro domande sono accolte soltanto per un quinto del valore delle medesime, venendo ad essere respinte tanto rispetto al rimborso con privilegio dell'intiero capitale, quanto rispetto agli interessi posteriori al 1° gennaio 1874;

2° Che i portatori delle azioni provenienti dalla già Centrale Toscana, fattisi essi pure attori nel primo giudizio, vedono in definitivo accolte le loro domande solo per un terzo, venendo queste respinte non tanto per quanto riguarda gl'interessi posteriori al 1° gennaio 1882, ma anco per quanto si riferiscono agl'interessi decorsi dal 1° gennaio 1874 a tutto il 31 dicembre 1882;

3° Che a riguardo dei portatori delle azioni senesi è a tenersi conto ancora della loro soccombenza rispetto a tutte le questioni di rito da essi nuovamente riproposte in appello;

4° Che l'appellante Tito Inghilesi, comparso soltanto in appello, sebbene sia portatore di azioni trentennarie e privilegiate senesi, rimane soccombente nelle questioni da lui principalmente sostenute;

Per questi motivi:

Pronunziando sull'appello principale proposto dai signori Bigatti, Cusani, Tenuggia e Vimercati con citazione dei 17, 18, 19 e 20 gennaio 1881; sull'appello incidente dei signori Balossi, Benzoni, Andreoli e Inghilesi proposto con atto d'usciere dei 20, 21 e 22 gennaio 1881; sull'appello incidentale proposto dai signori Giulio Koenigswarter, Ippolito Prevost e loro consorti di lite con comparsa delli 16 febbraio 1881; sull'appello incidentale proposto dal signor Ulrico Geisser con altra comparsa dello stesso dì 16 febbraio 1881; sull'appello principale, incidentale e adesivo interposto dai signori Giulio Hamsohn nei nomi, comm. Aronne Lattis e Isacco Sacerdoti con atto dell'11 febbraio 1881; e sugli appelli adesivi dei signori Francesco Bisognini, cav. Enrico Teixeira de Mattos, Giovanni Cameroni e Niccolò Papadopoli;

Previa la dichiarazione della contumacia del signor Giuseppe Lattes e di tutti gl'ignoti portatori di azioni trentennali, privilegiate, senesi e ordinarie o comuni della Società delle Strade Ferrate Romane non comparsi sebbene legalmente citati due volte,

Rigetta l'appello incidentale dei signori Giulio Koenigswarter, Ernesto Ippolito Prevost e loro consorti di lite del 16 febbraio 1881.

E facendo diritto solo in parte agli altri appelli qui sopra ricordati,

Previo il rigetto di ogni altra domanda, e di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

Tiene ferma l'impugnata sentenza proferita dal Tribunale civile di Firenze, faciente funzione di Tribunale di commercio, il 28 dicembre 1880, pubblicata all'udienza del 31 dicembre detto, registrata a Firenze il 4 gennaio 1881, reg. 92, fog. 113, n. 18, col pagamento di lire 214 e centesimi 80, in quelle parti con le quali:

a) Rigettò tutte le eccezioni pregiudiciali e di rito proposte in causa;

b) Dichiarò che le azioni trentennarie privilegiate hanno diritto di ottener pagamento, con preferenze alle azioni comuni, sulla massa della rendita consolidata che verrà dal Governo consegnata come prezzo del riscatto, in ordine alla legge del 29 gennaio 1880, n. 5249, degli annui interessi di lire 30 per cadauna azione scaduti e non soluti dal 1° ottobre 1866 al 31 dicembre 1873.

E riparando in ogni altra parte la sentenza medesima,

In primo luogo dice doversi rigettare siccome rigetta le ulteriori istanze avanzate dai signori Balossi, Benzoni, Andreoli, Inghilesi, Koenigswarter, Prevost e loro consorti di lite, quali portatori di azioni privilegiate trentennarie e dirette a conseguire pagamento sul prezzo del riscatto, con privilegio o in preferenza alle azioni comuni, dell'intiero capitale corrispondente al valore nominale di ciascuna azione, e più degli interessi in ragione di lire trenta per azione dal primo gennaio 1874 in appresso.

In secondo luogo dichiara competere alla ditta Vincenzo Hamsohn, commendatore Aronne Lattis, Isacco Sacerdoti, Giovanni Cameroni, Enrico Teixeira de Mattos, Niccolò Papadopoli, Luigi Balossi, Angelo Benzoni, Gaetano Andreoli e Tito Inghilesi, quali portatori delle azioni privilegiate senesi, cambiate con quelle della già Centrale Toscana, il diritto di ottenere pagamento in preferenza a tutte le altre azioni comuni, e con speciale privilegio di fronte alle medesime, sulla massa della rendita consolidata costituente il prezzo del riscatto, degli interessi annui, in ragione di lire venticinque per ciascuna azione, scaduti e non soluti dal primo ottobre milleottocentosessantasei a tutto il trentuno dicembre milleottocentosettantatre.

In terzo luogo condanna i signori Bigatti, Cusani, Tenuggia e Vimercati, quali portatori di azioni comuni a favore dei signori Giulio Koenigswarter, Ippolito Prevost e degli altri portatori delle azioni trentennali comparsi nel primo giudizio, in un quinto delle spese del giudizio medesimo, dichiarando tra dette parti compensati gli altri quattro quinti; e a favore della ditta Vincenzo Hamsohn, commendatore Aronne Lattis, Isacco Sacerdoti, Ulrico Geisser e degli altri portatori di azioni privilegiate senesi comparsi nel detto giudizio, in un terzo delle spese del giudizio medesimo, dichiarando tra dette parti compensati gli altri due terzi.

In quarto luogo dichiara compensate nei rapporti tra i portatori delle azioni comuni e i portatori delle azioni trentennarie privilegiate e il signor Tito Inghilesi le spese di questo giudizio di appello.

In quinto luogo condanna i signori Bigatti, Cusani, Tenuggia e Vimercati e Bisognini, quali portatori di azioni comuni, in un quinto delle spese del presente giudizio di appello a favore dei signori Hamsohn, Lattis, Sacerdoti, Geisser ed altri portatori di azioni privilegiate senesi, e dichiara tra le dette parti compensati gli altri tre quarti.

Dichiara infine che le spese della presente sentenza e sua notificazione dovranno pesare per un terzo a carico dei portatori delle azioni trentennarie, per un altro terzo a carico dei portatori delle azioni privilegiate senesi, e per l'altro terzo a carico dei portatori delle azioni comuni.

Delega la liquidazione di tutte le dette spese al consigliere estensore.

Richiede il signor cavalier presidente del Tribunale civile di Livorno perchè destini un usciere per la personale notificazione della presente sentenza al contumace signor Giuseppe Lattes; e destina l'usciere Ildebrando Lucchesi per la notificazione della sentenza medesima agli altri contumaci.

Così pronunziato nella camera di consiglio della Real Corte d'appello di Firenze il tredici luglio milleottocentottantuno, da Sua Eccellenza il commendatore Baldassarre Paoli primo presidente, senatore del Regno; cavaliere Augusto Baldini; cavaliere Emilio Tommasi; cav. Agostino Bandini estensore e cav. Moderato Maggi consiglieri.

Baldassarre Paoli p. p.
Augusto Baldini.
Emilio Tommasi.
Agostino Bandini est.
Moderato Moggi cons.
Oreste Scarpettini v. c.

Letta e pubblicata la presente sentenza dal sottoscritto cancelliere a

forma di legge, questo di ventitre luglio 1881.

O. Scarpettini.

Registrata a Firenze li 25 luglio 1881, reg. 91, fogl. 5, n. 2433. Esatte lire quarantotto.

Il ricevitore T. Tappari.

Per copia conforme, salvo ecc.

Si rilascia a richiesta del signor avvocato Francesco Morghen e dottore Alessandro Porciani.

Dalla cancelleria della R. Corte di appello di Firenze, li 25 luglio 1881.

Il canc. G. Contri.

Per copia conforme, salvo ecc.

Dott. Alessandro Porciani proc.

Visto per autenticazione, 1° luglio 1881.

Il canc. G. Contri.

L'anno milleottocentottantuno e questo di cinque del mese di agosto.

Ad istanza dei signori Luigi Balossi e Angiolo Benzoni, benestanti, domiciliati a Milano ed elettivamente a Firenze presso l'avvocato Giovanni Boccioi, procuratore - Carlo Bigatti, Luigi Cusani, Annibale Tenuggia e Luigi Vimercati, di Milano, rappresentati dal dott. Alessandro Porciani, domiciliati elettivamente in Firenze presso e nello studio dell'avv. cav. Francesco Morghen - Francesco Bisbgnini, domiciliato elettivamente in Firenze presso il suo procuratore dott. Cesare Marchionni - Tito Inghilesi domiciliato elettivamente in Firenze presso il suo procuratore dott. Raffaello Faldi - Ernesto Ippolito Prévost, Carlo Maurizio Raimond Durant, Valentino Mac Sarney, tutti di Parigi, Enrico De Cintré, di Nantes, Giuseppe Francesco Gassin, di Tolone, Enrico Miolis, direttore della Banca Cantonalese Neuchâteloise, di Neuchâtel, Ulrico Geisser, qual rappresentante la Banca U. Geisser e C., di Torino, Antonio De Rudematten, di Sion Valois, en Suisse, Eugenio Humbert, di Neuchâtel, Francesco Malfatti, di Ala, nel Tirolo, comm. Arnne Lattis e Isacco Sacerdoti, di Venezia, tutti domiciliati elettivamente presso il loro procuratore dottor Carlo Caprile - Carlo Paroli, di Firenze, domiciliato elettivamente presso l'avvocato Oreste Ciampi, rappresentato dal dott. Carlo Caprile, e tutti quanti domiciliati elettivamente in Roma, in via delle Coppelle, n. 3, presso il signor avv. Giulio Paolucci, i quali si sono espressamente riservati il diritto di ricorrere in Cassazione ai termini di legge,

Io sottoscritto usciere addetto alla R. Corte di appello, di Firenze, ivi domiciliato, ho notificato la suestesa copia conforme di sentenza profferita dalla R. Corte di appello di Firenze, nei di 13 e 23 luglio 1881, registrata a Firenze il 25 detto, registro 95, fog. 5, n. 2433, con lire 48, a tutti gli ignoti portatori delle azioni trentennali, privilegiate senesi e comuni della Società delle Strade Ferrate Romane, facendola inserire in un col presente da me firmato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* e nel Giornale Ufficiale degli annunzi giudiziari della provincia di Firenze.

4174 Ildebrando Lucchesi usciere.

CONSIGLIO NOTARILE

del distretto di Caltagirone.

Avviso.

Facendo nota la vacanza dell'ufficio notarile di San Cono, dipendente dal Collegio di questo distretto, per essere stato dichiarato decaduto dalla nomina di notaro il signor Garofalo Giuseppe con il Real decreto 14 luglio 1881, lo scrivente invita gli aspiranti, che volessero concorrervi, a presentare domanda a senso dell'articolo 10 della legge sul Notariato e dell'articolo 27 del relativo regolamento.

Caltagirone, 5 agosto 1881.

Il presidente del Consiglio
Cav. G. Milazzo.

4198

MUNICIPIO DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Il sottoscritto segretario del municipio di Acquaviva delle Fonti rende di pubblica ragione che alle ore 10 ant. del giorno 21 dello stante mese di agosto, nell'ufficio della segreteria municipale, sito nella pubblica piazza, innanzi il signor sindaco, o di chi per esso, si procederà all'incanto per la vendita di tutta la legna, cioè delle macchie, ceppaie e degli alberi sistenti nei seguenti due boschi, messi nel territorio di questo comune, a base dell'offerta prodotta dai signori Cesario Morea fu Cesario, e cav. Cataldo Fornaro fu Francesco:

1. Curtomartino dell'estensione di ettari 415 73, giusta la perizia in data 18 gennaio 1881 elevata dall'ingegnere sig. cav. Rodolfo Morenc, e del capitolato votato da questo Consiglio comunale nella tornata 30 maggio ultimo, approvato a 10 del decorso giugno, con la modificazione fatta con deliberazione del detto consesso del 29 prossimo passato luglio, vistata a 4 stante, per il prezzo di lire sessantacinquemila seicentottantacinque e centesimi trentaquattro (lire 65,685 34).

2. Monticelli, dell'estensione di ettari 195 70, giusta la detta perizia e capitolato, per il prezzo di lire ventitremila quattrocentottantaquattro (lire 23,484).

L'asta sarà tenuta col metodo della estinzione delle candele, e nei modi stabiliti dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

La vendita seguirà in due lotti distinti, e per la continenza di ognuno dei fondi su descritti.

Gli attendenti per essere ammessi all'asta dovranno prestare una cauzione o in contante, cioè in biglietti consorziali aventi corso forzoso nel Regno, o in cartelle al portatore, dell'ammontare eguale al decimo del prezzo di vendita dei rispettivi lotti, da escomputarsi, se in biglietti bancali, all'ultimo pagamento, in potere del tesoriere comunale, ovvero presenteranno due individui da riconoscersi idonei e solvibili a norma degli articoli 1904 e 1905 del Codice civile, i quali si obbligheranno nel solido, uno nella qualità di fideiussore, e l'altro di approbatore sussidiario.

Oltre di siffatta cauzione, gli attendenti dovranno fare un deposito corrispondente alla trentesima parte del prezzo del lotto a cui concorreranno, a titolo di anticipazione di spese, le quali nessuna eccettuata, cederanno a carico del deliberatario.

Le offerte in aumento della base di vendita non potranno essere minori per il bosco Curtomartino di lire cento, e di lire cinquanta per l'altro bosco Monticelli.

Il pagamento del prezzo della legna dovrà farsi in moneta corrente nel Regno, escluso il bronzo per le somme superiori alla lira, nel seguente modo, cioè:

a) Una metà di esso a 15 agosto 1882;

b) Un quarto a 15 agosto 1883;

c) E il restante quarto a fine taglio.

Il taglio della macchia e di tutti gli alberi, non che lo estirpamento delle ceppaie, dovranno eseguirsi nel periodo di due anni, decorribili dal giorno dell'approvazione del contratto.

Però il deliberatario dovrà nel primo anno eseguire il diboscamento e dissodamento della metà della superficie di amendue i boschi, e consegnarla al comune sgombra affatto da ceppaie, macchie ed alberi, sotto pena della perdita, a favore del comune, di tutta quella legna che non avrà svelta, tagliata e trasportata, e nel secondo anno dovrà eseguire altrettanto per l'altra metà.

Gli atti tutti riguardanti la vendita di cui sopra trovansi depositati nella segreteria municipale, a chiunque visibili nelle ore di ufficio.

Il termine utile per produrre le offerte di aumento, non minore del ventesimo, è di giorni dieci, per l'abbreviazione ottenuta, i quali scadranno alle ore dieci antimeridiane del giorno 1° settembre entrante mese.

Acquaviva delle Fonti, 5 agosto 1881.

Visto — *Il Sindaco*: O. BUTTARI.

4194 *Il Segretario del Municipio*: G. Scalera.

REGIO MANICOMIO DI AVERSA

Avviso d'Asta.

In coerenza di quanto venne pubblicato col manifesto d'asta in data 23 luglio p. p., in ordine all'appalto delle fabbriche nella casa centrale del suddetto stabilimento, e propriamente sul fondo testè espropriato,

Si rende di pubblica ragione

Che, giusta il verbale in data 6 volgente mese, in seguito all'esperimento delle subaste, si è ottenuto il seguente risultato.

L'appalto preaccennato, giusta il progetto presentato dall'architetto signor Stassano, è rimasto aggiudicato al signor Vincenzo Vosa fu Nicola, di Afragola.

Di conseguenza chiunque voglia produrre offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, sul prezzo di aggiudicazione, lo potrà, avanzando domanda in carta da bollo, col corrispondente deposito, al segretario generale dell'Amministrazione nel periodo dei fatali, che scadrà alle 12 meridiane del 20 corrente agosto.

Aversa, 6 agosto 1881.

Visto — *Il Segretario generale*: D. MORELLI.

4196 *Il Vicesegretario*: V. Magliano.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.
di Viterbo.

(2ª *pubblicazione*)

Sulla istanza del signor Giuseppe Vergati, domiciliato a Nepi, rappresentato dal procuratore Antonio avvocato Calandrelli, nel di cui studio legale esistente in Viterbo, vicolo Fattungheri, n. 2, ha eletto il domicilio,

Nella udienza del giorno 29 settembre 1881, ore 10 antimeridiane, avanti il Tribunale suddetto, si procederà alla vendita ad incanto a danno di Vincenzo Giannelli del fu Giuseppe, domiciliato in Nepi, degli stabili qui appresso descritti in due lotti distinti, cioè:

1. Terreno seminat. denominato Monte lo Sbirro, o Pian dell'Olivo, esistente nel territorio di Nepi, confinante coi beni dello ex-Convento di S. Pietro, del principe Del-Drago e viale pubblico, descritto in mappa alla sezione 8ª — Principale coi numeri 366, 367, 368 sub. 1 e 2. Principale 371 sub. 1 e 2. Principale 372 sub. 1 e 2, stimato lire 10,680 40.

2. Dominio utile del terreno seminativo, vitato, in vocabolo Palazzuola, o Palazzuolo, posto nel territorio di Nepi, confinante coi beni della Compagnia del Santissimo, di Flacchi e la strada, segnato in mappa alla sezione 2ª coi numeri 389, 390, 391, 550, stimato lire cinquemila ottocentottantotto e centesimi sessanta (5888 60).

L'incanto dei suddetti fondi sarà aperto sul prezzo testè indicato risultante dalla perizia giudiziale.

Viterbo, 1° agosto 1881.

Avv. Antonio Calandrelli, procuratore.

4201

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.
di Frosinone.

Ad istanza della signora Alessandra Petrarca vedova Ratti, e per essa del suo procuratore generale, signor avvocato Giovanni Canegallo, domiciliato in Roma, piazza Fiammetta, num. 11, ed elettivamente in Frosinone, studio Dori,

Io sottoscritto usciere presso il Regio Tribunale civile di Roma ho citato i signori Generoso Petrarca, tanto in nome proprio come coerede di Alessandro Petrarca, quanto come rappresentante dei figli minori, e Caterina Petrarca, altra figlia di detto Generoso, in età maggiore, coerede di detto Alessandro, a senso dell'art. 141 del Codice di procedura civile, perchè essi risultano di domicilio ignoto, a comparire dinanzi il lodato Tribunale civile di Frosinone nella udienza del giorno nove settembre prossimo venturo, solidalmente ai signori Severino e Gustavo Petrarca, domiciliati a Paliano, per ivi, in conformità e per gli effetti della sentenza 26 aprile 1881, proferita dalla Regia Corte di appello di Roma, sentir fare diritto a tutte le domande proposte e contenute nella citazione introduttiva del giudizio 21 e 29 febbraio 1880, e conseguentemente ordinare e provvedere a tutto ciò che con essa citazione fu dalla istante richiesto e che verrà ripetuto nelle finali conclusioni; ogni e qualunque diritto riservato.

Roma, li 9 agosto 1881.

4227 Filippo Mercatali usciere.

(2ª *pubblicazione*)

TRIBUNALE CIV. DI VITERBO.

Sunto di bando.

Battaglini Maria, di Orvieto, ammessa al beneficio dei poveri con decreto 6 dicembre 1878, difesa dal sottoscritto, ed a mezzo del medesimo annunzia che all'udienza del 22 settembre 1881, ore 10 antimeridiane, nella sala del suddetto Tribunale, avrà luogo a danno di Cesare Paglialunga, di Onano, la espropriazione di 14 fondi posti nel territorio di detta città, alle condizioni di cui al bando 27 luglio 1881.

Viterbo, di studio, 2 agosto 1881.

Giuseppe avv. Contucci procuratore officioso.

4180

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA LEGIONE CARABINIERI REALI DI NAPOLI

Avviso di provvisorio deliberamento.

A termini dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta 15 luglio 1881, per la provvista degli oggetti di corredo, è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso per cento, e perciò ai prezzi che si leggono dalla seguente dimostrazione:

N. d'ordine dei lotti corrispondenti all'avviso	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	QUANTITÀ	PREZZO di tariffa parziale	AMMONTARE per quantità	AMMONTARE per lotto	SCONTO per 100	AMMONTARE netto di sconto di ciascun lotto aggiudicato	SOMMA da depositarsi per cauzione e per lotto
1	Cassette per equipaggio di carabiniere	Num.	125	13 20	1650 »	1650 »	3 03	1600 »	160 »
2	Idem Idem	»	125	13 20	1650 »	1650 »	3 03	1600 »	160 »
3	Idem Idem	»	125	13 20	1650 »	1650 »	2 30	1612 05	160 »
4	Idem Idem	»	125	13 20	1650 »	1650 »	2 30	1612 05	160 »
5	Stivalini	Paia	250	8 30	2075 »	2075 »	16 10	1740 92	200 »
6	Idem	»	250	8 30	2075 »	2075 »	16 10	1740 92	200 »
7	Idem	»	250	8 30	2075 »	2075 »	15 27	1758 15	200 »
8	Idem	»	250	8 30	2075 »	2075 »	15 27	1758 15	200 »
9	Cappelli sguarniti per carabinieri	Num.	200	8 80	1760 »	1760 »	6 20	1650 88	180 »
10	Idem Idem	»	200	8 80	1760 »	1760 »	7 85	1621 84	180 »
11	Idem Idem	»	200	8 80	1760 »	1760 »	7 85	1621 84	180 »
12	Idem Idem	»	200	8 80	1760 »	1760 »	7 85	1621 84	180 »
13	Idem Idem	»	200	8 80	1760 »	1760 »	6 10	1652 64	180 »
14	Pennacchi per cappelli da carabinieri	»	300	5 90	1770 »	1770 »	5 50	1672 65	180 »
15	Bordi di seta nera per cappelli	»	500	2 »	1000 »	1000 »	10 35	896 50	100 »
16	Coccarde per cappelli	»	2000	0 30	600 »	1240 »	11 05	1102 98	120 »
	Coperture per cappelli	»	800	0 80	640 »				
17	Fascie per allude da berretti	»	2000	0 17	340 »	1700 »	8 20	1560 60	170 »
	Soggoli da berretti	»	2000	0 15	300 »				
	Tondini da berretti	»	2000	0 20	400 »				
	Visiere da berretti	»	2000	0 33	660 »				
18	Farsetti a maglia per carabinieri	»	300	6 30	1890 »	1890 »	5 80	1780 38	190 »
19	Idem Idem	»	300	6 30	1890 »	1890 »	5 80	1780 38	190 »
20	Idem Idem	»	300	6 30	1890 »	1890 »	7 42	1749 76	190 »
21	Idem Idem	»	300	6 30	1890 »	1890 »	7 42	1749 76	190 »
22	Idem Idem	»	300	6 30	1890 »	1890 »	7 15	1754 86	190 »
23	Idem Idem	»	300	6 30	1890 »	1890 »	7 05	1756 75	190 »
24	Farsetti a maglia per carabinieri	»	200	6 30	1260 »	1260 »	7 20	1169 28	130 »
25	Guanti di pelle scamosciata bianca	Paia	1400	1 20	1680 »	1680 »	3 30	1624 56	170 »
26	Idem Idem	»	1400	1 20	1680 »	1680 »	3 30	1624 56	170 »
27	Guanti di pelle scamosciata	»	1200	1 20	1440 »	1440 »	3 30	1392 48	140 »
28	Bottoni grandi per sottufficiali, carabinieri	Num.	80000	3 0/0	900 »	1125 »	10 04	1012 05	110 »
	Bottoni piccoli per sottufficiali, carabinieri	»	15000	1 50 0/0	225 »				
29	Alamari da colletto per vestiti di gran tenuta (serie di 4 pezzi)	»	400	2 60	1040 »	1670 »	12 15	1467 09	170 »
	Idem per manopole idem idem (serie di 4 pezzi)	»	300	2 10	630 »				
30	Alamari da vestito di piccola tenuta	Paia	500	2 20	1100 »	1100 »	12 15	966 85	110 »
31	Idem Idem	»	500	2 20	1100 »	1100 »	12 10	966 90	110 »
32	Cappietti da cappelli per carabinieri	Num.	500	3 »	1500 »	1500 »	4 30	1435 50	150 »
33	Idem Idem	»	500	3 »	1500 »	1500 »	4 10	1438 50	150 »
34	Cordelline senza puntali per marescialli d'alloggio	»	25	26 20	655 »	1215 »	6 05	1141 49	120 »
	Cordelline senza puntali per vicebrigadieri e carabinieri	»	400	1 40	560 »				
35	Cordelline senza puntali per brigadieri	»	70	24 20	1694 »	1694 »	6 25	1588 12	170 »
36	Cordoncini per spalline da marescialli d'alloggio	Paia	25	7 »	175 »	1881 »	4 50	1796 35	190 »
	Cordoncini per spalline da brigadieri	»	70	5 30	371 »				
	Cravatte da sciabola	Num.	1000	0 10	100 »				
	Dragone per marescialli d'alloggio	»	50	7 10	355 »				
	Dragone per brigadieri	»	200	4 40	880 »				
37	Dragone per carabinieri	»	1000	1 70	1700 »	1700 »	10 35	1524 05	170 »
38	Idem	»	1000	1 70	1700 »	1700 »	10 20	1526 60	170 »
39	Fermagli da mantello e mantelline	Paia	300	4 70	1410 »	1410 »	3 15	1365 58	140 »
40	Idem Idem	»	300	4 70	1410 »	1410 »	3 35	1362 76	140 »
41	Frangie da spalline per marescialli d'alloggio	»	25	12 60	315 »	1331 »	4 10	1276 43	130 »
	Frangie da spalline per brigadieri	»	70	8 80	616 »				
	Frangie da spalline per vicebrigadieri e carabinieri	»	400	1 »	400 »				
42	Fregi di granata da cappelli	Num.	1000	1 40	1400 »	1400 »	3 10	1356 60	140 »
44	Fregi di granata da vestito (serie di 4 pezzi)	»	1000	2 »	2000 »	2000 »	12 12	1757 60	100 »
45	Idem Idem	»	1000	2 »	2000 »	2000 »	12 25	1755 »	100 »
46	Puntali da cordelline	Paia	300	4 60	1380 »	1380 »	3 25	1335 15	140 »
47	Spalline in argento senza frangie	»	175	12 40	2170 »	2170 »	3 25	2099 17	220 »
48	Idem Idem	»	175	12 40	2170 »	2170 »	3 05	2103 81	220 »

N. d'ordine dei lotti corrispondenti all'avviso	INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	QUANTITÀ	PREZZO di tariffa parziale	AMMONTARE per quantità	AMMONTARE per lotto	SCONTO per 100	AMMONTARE netto di sconto di ciascun lotto aggiudicato	SOMMA da depositarsi per cauzione e per lotto
49	Stellette di divisa in panno	Paia	10000	0 08	800 »	1742 50	12 60	1522 94	170 »
	Galloncini in argento alti millimetri 6	Metri	300	1 20	360 »				
	Galloncini in argento e seta alti millimetri 6	»	125	1 30	162 50				
	Galloncini in argento alti millimetri 16	»	100	3 »	300 »				
	Trecciuola in lana rossa da distintivi alta millimetri 5	»	1500	0 08	120 »				
50	Bandoliere complete da giberna per marescialli	Num.	10	12 80	128 »	1631 »	4 50	1557 60	160 »
	Fermagli da cinturini per brigadieri e carabinieri	»	400	3 70	1480 »				
	Giberne con fregio per marescialli	»	5	4 60	23 »				
51	Rocchetti completi	»	100	0 35	35 »	1785 »	8 30	1636 84	180 »
	Staffili (martinetti)	»	100	0 50	50 »				
	Taschette complete di pulizia	»	250	6 60	1650 »				
	Taschette vuote di pulizia	»	100	0 50	50 »				
52	Rocchetti completi	»	100	0 35	35 »	1785 »	8 10	1640 41	180 »
	Staffili (martinetti)	»	100	0 50	50 »				
	Taschette complete di pulizia	»	250	6 60	1650 »				
	Taschette vuote di pulizia	»	100	0 50	50 »				
54	Cravatte nere da collo	»	2000	0 70	1400 »	1400 »	12 80	1220 80	140 »

Termine e luogo della consegna — La consegna dovrà esser fatta nel magazzino della Legione in Napoli, nella caserma Monteoliveto, nel termine di 90 giorni a decorrere dal giorno immediato a quello della partecipazione dell'approvazione del contratto.

In conseguenza si reca a pubblica notizia che il termine utile, ossia i fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scade il giorno 18 agosto, ad un'ora pomeridiana (tempo medio di Roma), spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione di almeno un ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla col deposito prescritto dal succitato avviso d'asta.

L'offerta dev'essere presentata all'ufficio di questo Consiglio d'amministrazione dalle ore 10 ant. all'una pom. di tutti i giorni non festivi, ovvero presso le Amministrazioni delle Legioni territoriali di Roma, Firenze, Torino, Piacenza, Bologna, Milano, Bari e Verona.

Le offerte dovranno essere presentate alle suddette Amministrazioni in tempo utile perchè possa il Consiglio d'amministrazione appaltante ricevere ufficialmente da ognuna di esse prima dello scadere del termine la migliore fra quelle loro presentate.

Sono dichiarate nulle le offerte che non pervengano prima della scadenza dei fatali, quelle contrarie alle condizioni generali stabilite dal precedente avviso d'asta 15 luglio 1881, e dai capitoli d'oneri visibili presso questo Consiglio d'amministrazione, e di quelli delle Legioni summentovate, e quelle fatte per telegramma.

Lo invio delle offerte per parte delle Legioni suddette non implica veruna accettazione nè obblighi di sorta nel Consiglio appaltante, il quale accetterà soltanto la migliore fra quelle che riceverà in tempo utile, e ad offerte uguali quella che fu presentata prima, o se presentate alla stessa ora quella che verrà estratta a sorte.

Dato in Napoli, addì 3 agosto 1881. 4192 *Il Capitano Direttore dei conti*: F. BALLO.

Ad istanza del signor Federico Pagani, collettore dell'Esattoria consorziale di Segni, si rende pubblico il seguente

AVVISO.

Nel giorno 30 agosto 1881, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento nei giorni 5 e 10 settembre 1881, avranno luogo nella Regia Pretura mandamentale di Segni le sottodescritte subaste:

A danno di De Rossi Teresa fu Stefano, in Massani. — Fabbricato via della Pretura, confinante con Bartolomei Maria Rosa fu Antonio, Depozzi Agata fu Leandro, Manni Ubaldo ed altri fu Giov. Battista, sez. 6ª, part. 106 sub. 2, e 107 sub. 2, reddito lire 75, prezzo lire 562 20.

A danno della Compagnia di San Bruno — Fabbricato via Rossi, confinanti Valenzi Benedetto fu Raffaele e la strada da più lati, sez. 6ª, part. 366, reddito lire 20 25, prezzo lire 151 80.

A danno di Colajacomo Domenico fu Filippo — Fabbricato via Piana, confinante col Demanio dello Stato, Fontana dott. Pacifico di Angelo, sez. 6ª, part. 1123|1, reddito lire 6, prezzo 45. Simile via Piana, confinanti Colajacomo Giovanni Battista fu Filippo, e Colajacomo Teresa fu Filippo, sez. 6ª, particella 1373|2, reddito lire 2, prezzo lire 90.

A danno di Fralleone Domenico fu Pasquale — Fabbricati via Rossi, confinanti con Colette Antonio fu Vincenzo, Fonta Giulia di Bruno, sez. 6ª, particella 117|1, reddito lire 1500, prezzo lire 112 20. Simile via Rossi, confinanti Ciotti Luigi fu Bruno, Vari Maria fu Lorenzo in Annibali, sez. 6ª, part. 402|1, 403|2, 404|1, reddito lire 28 50, prezzo lire 213 60.

A danno di Jannucci Gaetano fu Vincenzo — Fabbricato via Garibaldi, confinanti Valenzi Bernardo fu Ferdinando, Colajacomo Pietro fu Giuseppe, sez. 6ª, part. 1068|1, reddito lire 15, prezzo lire 112 20. Simile via Garibaldi, confinanti Ciotti Elisabetta fu Domenico, e Caratelli Chiara fu Giuseppe, sezione 6ª, part. 1072|1, 1073|1, reddito lire 7 50, prezzo lire 56 40.

A danno di Manciocco Luigi fu Vincenzo — Fabbricato via Sant'Agata, confinanti Roscioli Angela Maria fu Filippo, Desantis fratelli fu Pasquale, sez. 6ª, part. 468|1, 469|1, reddito lire 12, prezzo lire 90. Simile via Sant'Agata, confinanti Jannucci Pasquale fu Filippo, Jannucci Antonio fu Angelo, sez. 6ª, part. 501|3, reddito lire 12, prezzo lire 90.

A danno di Porcellini Diomira fu Gregorio in Colajacomo — Fabbricato via Sant'Agata, confinanti Spanò Aurora fu Francesco, Desanctis fratelli fu Pasquale e Baccardelli Giuseppe fu Francesco, sez. 6ª, part. 465, 466|1, reddito lire 30, prezzo lire 225. Terreno contrada Scalelle, confinanti Nardi Enrica fu Angelo, Demanio e Caratelli Arcangelo, est. are 2, cent. 8, sez. 1ª, part. 745 e 1999, reddito scudi 8 21, prezzo lire 39. Simile contrada Castellone, confinanti via Semitola, Demanio, comune di Segni, Vardi Maria, Doria Pamphili D. Giovanni e Colabucci Francesco, est. 15 45, part. 217, 228 e 998, sez. 2ª, reddito scudi 1 69, prezzo lire 7 80. Simile contrada Cicanibbi, confinanti Gentili Vincenzo, Vittori Giuseppe e Vardi Maria, est. 21 74, sez. 2ª, part. 52 53, reddito scudi 2 20, prezzo lire 10 20.

A danno di Paolozzi Bruno fu Arcangelo — Fabbricato via Tomassi, confinanti Paolozzi Clementina fu Arcangelo, Turco Bruno fu Paolo, Turco Clotilde e fratelli, Quattrino Rosa fu Pietro e Manni Bruno fu Domenico, sezione 6ª, part. 491|1, 494|2, 495|2, e 499|2. Reddito lire 36, prezzo lire 270.

A danno di Senese Angela fu Vincenzo in Speranza — Fabbricato via Rossi, confinante Opera pia Milani da ogni parte, sez. 6ª, part. 398|2 e 440. Reddito lire 36, prezzo lire 270.

A danno di Spanò Aurora fu Francesco in Gizzi — Fabbricato via Sant'Agata, confinanti Porcellini Diomira fu Gregorio, Desantis fratelli fu Pasquale e Roscioli Pasquale fu Francesco, sez. 6ª, part. 466|2 e 467|2, reddito lire 24, prezzo lire 179 40.

A danno di Roscioli Maria fu Lorenzo, vedova Marchetti — Fabbricato via Santa Lucia, confinanti Boccardelli Angelo fu Pietro, Marchetti Angelo fu Salvatore, Pucello Fiorenza fu Giuseppe, sez. 6ª, part. 734|2 e 735, reddito lire 21, prezzo lire 157 20.

A danno di Turco Rosa fu Bruno in Bonelli — Fabbricato via Cremona, confinanti Testa Rosa fu Pasquale, Colajacomo Giuseppe fu Luigi e Vari Pietro fu Vincenzo, sez. 6ª, part. 566|1 e 740|1, reddito lire 21, prezzo lire 157 20.

A danno di Vari Angelo e Francesco fu Ascenzo — Fabbricato via Dante, confinanti Fralleone Angela ed Olimpia fu Vincenzo e Corsi Clementina fu Bruno in Pacini, sez. 6ª., part. 1175 e 1179, reddito lire 24, prezzo lire 180.

Tutti i sopra descritti fondi sono situati nel comune di Segni. Le offerte devono essere garantite da un deposito in denaro corrispondente al 5 per cento, al prezzo come sopra determinato per ciascun immobile. Il deliberatario deve sborsare l'intiero prezzo nei tre giorni successivi all'aggiudicazione e più tutte le spese d'asta, di registro e contrattuali.

Segni, addì 9 agosto 1881.

4221 *Il Collettore*: F. VAGANI.

Provincia di Benevento — Circondario di San Bartolomeo
COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE

Avviso d'Asta.

Per parte della suddetta comunità si deduce a pubblica notizia che il mattino di domenica ventuno del corrente mese di agosto, alle ore 9 antimerid., con la continuazione, nella casa comunale, innanzi al sottoscritto sindaco, o chi per esso, si procederà a pubblico incanto per la vendita del legname di cerri d'alto fusto della 1ª sezione di questo bosco comunale Impagliano, per la complessiva somma di lire ventimila duecentosessantasei e centesimi cinquantacinque (20,266 55).

Gli aspiranti a tale acquisto si potranno portare nella segreteria comunale, nelle ore che l'ufficio è aperto, per consultare il capitolato d'oneri e gli altri atti ad esso relativi.

La subasta sarà tenuta coll'estinzione della candela vergine.

Gli aspiranti per essere ammessi alla gara dovranno documentare di aver fatto deposito nelle mani dell'esattore comunale del decimo della suddetta somma, ed in quelle del segretario comunale, per acconto delle spese degli atti, di lire centoventi (120).

Il tempo utile per presentare le offerte di un aumento non inferiore al ventesimo scadrà con tutte le ore cinque pomeridiane del giorno cinque settembre prossimo venturo.

L'aggiudicazione non avrà luogo se non intervengono almeno due concorrenti.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a lire 10 ognuna.

Dato dalla Casa comunale di Montefalcone Valfortore,

Lì 5 agosto 1881.

Il Sindaco: FLAVIO ALTOBELLI.

4205 *Il Segretario comunale*: SPIRITO UNGARO.

ESATTORIA CONSORZIALE DI SAN VITO ROMANO

AVVISO.

Si fa noto che ad istanza dell'esattore del Consorzio di San Vito Romano, il giorno 31 agosto 1881, alle ore 10 ant., nel locale della Pretura del mandamento di San Vito Romano, si procederà alla vendita dei seguenti beni immobili a danno dei debitori qui sottonotati:

1. Imperiali Domenico del fu Francesco, ora gli eredi Francesco e Gesualda fu Dom., Anna Maria fu Pietro e Luigi fu Luigi, tutti di San Vito Romano — Pascolo ed oliveto in contrada Casale, del suddetto comune, cui confinano il fosso, Giunta liquidatrice e Ronci Antonio e fratelli, dell'est. 5 05, sez. unica, particella 770, reddito lire 60 75 — Seminativo vitato, casa, seminativo vitato, castagneto, pascolo e castagneti, confinanti fosso, stradello, Troiani Angelo, Confraternita del Sacramento, Quaresima Tommaso, Ronci Giuseppe e Carrarini Luigi, dell'estensione di 12 60, 3 01, 15 80, 3 52, 2 75, 3 30, 3 72, sezione unica, particelle 1352, 1353, 1354, 1671, 2981, 3649, 3654, reddito 157 09, tutti in contrada Crocetta del comune suddetto. — Pascolo e casa in contrada Martorella del comune suddetto, confinante col fosso, eredi del fu Baccelli Antonio, Carrarini Vincenzo e Imperiali Alessandro, dell'estensione di 7 20, 0 72, 0 03, sezione unica, particelle 1497, 1498, 3019, reddito 98 71. Il prezzo minimo per tutti i suddetti immobili è di lire 1308 04, liberi.

2. Sallusti Pietro Paolo fu Luigi, ora gli eredi Sallusti David e Tommaso — Casa di 4 vani al n. 71, nella strada Borgo Mario in S. Vito Romano, confinante con la strada, Rossi Pietro e Sallusti Cesare e fratelli, particella n. 315[4, reddito catastale 75. Prezzo minimo lire 562 50, libera.

3. Confraternita del Rosario, amministrata da Germani D. Giuseppe — Casa di un vano, al civico numero 44, contrada Casale, in Rocca Santo Stefano, confinante con Fabrizi Domenico, strada e Germani D. Giuseppe, part. 172[1, reddito catastale lire 1 88 — Stalla al civico numero 61, in contrada Forno, del comune suddetto, confinante con Jani Maria, strada e Vittozzi Francesco, part. 510[2, reddito catastale lire 1 87, prezzo minimo di ambedue i fondi lire 28 12. Liberi.

4. Parrocchia di Santo Stefano, amministrata da Germani D. Giuseppe — Bosco da taglio in contrada Monte Casale, comune di Rocca Santo Stefano, confinante col fosso, confine territoriale e Demanio dello Stato, est. 3 21-10332 sez. unica, part. 833 e 840, reddito catastale 189 62 — Bosco da taglio in contrada Collelungo del comune suddetto, confinante col fosso da due lati, Fabrizi Maria e Domenico, est. 1447, sez. unica, part. 903, reddito catastale 47 32 — Bosco da taglio in contrada Quarantaro, del comune suddetto, confinante con Savi Bernardino, Mariani Domenico e Marta Giuseppe, estensione 852, sezione unica, particella 1527, reddito catastale 25 30. — Bosco ceduo, in contrada Varietina del comune suddetto, confinante colla strada, fosso, Demanio dello Stato e Gianimei Benedetto, estensione 1685, 90, 294, sezione unica, particelle 1797, 1801, 1803, reddito catastale 12 15. Prezzo minimo di tutti i suddetti fondi lire 1307 18, liberi.

5° Compagnia del SS. Sacramento e Rosario, amministrata da Germani D. Giuseppe. — Bosco da frutti in contrada Clero in Rocca S. Stefano, confinante col fosso Mariani Domenico e Viotti Stefano, estensione 828, sezione unica, part. 773, reddito catastale 16 89. — Bosco da taglio in contrada Orticara, comune suddetto, confinante col fosso e Ceci Alessandro da due lati, estensione 14 53, sezione unica, particella 361, reddito catastale 38 80. — Bosco da taglio in contrada Obeca del comune suddetto, confinante col fosso e Ceci Alessandro da due lati, est. 10 25, sezione unica, part. 2475, reddito catastale 21 32. — Bosco da taglio in contrada Pantano Freddo, comune suddetto, confinante col fosso, Ceci Alessandro e Albensi Giuseppe, est. 20 74, sezione unica, part. 2204, reddito catastale 67 62. — Bosco da taglio in contrada Sassocci del comune suddetto, confinante col fosso, Maccheroni Romeo e Mariani Benedetto, estens. 332, sezione unica, part. 3238, reddito catastale 12 32. Prezzo minimo per tutti i detti fondi lire 748 65. Liberi.

L'aggiudicazione verrà fatta al miglior offerente.

Le offerte debbono essere garantite da un deposito in denaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato per ciascun immobile, nè al primo incanto possono essere minori del prezzo minimo assegnato a ciascun immobile.

Il deliberatario deve sborsare l'intiero prezzo nei tre giorni successivi alla aggiudicazione, e più pagare tutte le spese d'asta, tassa di registro e contrattuali.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, il primo di questi avrà luogo il 12 settembre ed il secondo al 19 stesso mese 1881 nel locale ed ore suindicati.

San Vito Romano, lì 9 agosto 1881.

4224 Per l'Esattore — *Il Collettore*: R. BERTINI.

INTENDENZA DELLE FINANZE DI MANTOVA

Viene aperto il concorso pel conferimento gratuito delle sottoindicate rivendite di privativa.

Numero	LOCALITÀ in cui è situata la rivendita	COMUNE da cui dipende	MAGAZZINO assegnato per le leve	REDDITO lordo presunto	N. d'ordine della rivendita
1	Brusatasso . . .	Suzzara . . .	Gonzaga . .	386 69	1
2	Riva	Suzzara . . .	Gonzaga . .	315 48	»
3	Cò de' Bruni Cicognara .	Viadana . . .	Viadana . .	261 63	»
4	Castelgrimaldo . .	Volta Mantovana .	Guidizzolo .	177 13	»
5	Brazzolo (*) . . .	Schivenoglia .	Revere . . .	180 »	
6	Villa Nova Majardina (*)	San Giorgio .	Mantova . .	150 »	

(*) Di nuova istituzione.

Le rivendite saranno conferite a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336, e 18 novembre 1880, n. 5735.

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel Foglio degli annunzi legali della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune ove risiedono, della fede di specchietto rilasciata dall'autorità giudiziaria, di un attestato comprovante lo stato di famiglia e le condizioni di fortuna in cui versano, nonchè dei titoli dai quali si possa rilevare la sussistenza dei fatti e delle circostanze esposte nella domanda, ed in base alle quali pretendano aver diritto al concorso.

Le domande dovranno specificare la rivendita a cui i concorrenti intendono aspirare, avvertendo che quelle pervenute all'Intendenza dopo il termine suindicato non saranno prese in considerazione e quindi respinte.

Le spese di pubblicazione staranno a carico dei concessionari.

Mantova, lì 31 luglio 1881.

4165 *Per l'Intendente*: BACCO.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Gli eredi del già notaio in Sergnano dottor Giuseppe Beonio, decesso in Lodi il 13 giugno 1874, cioè i di lui figli Beonio Giovanni, Marianna e Vincenzina, il primo rappresentato dal suo procuratore ing. Baldassare Baggi, le altre, ancora minorenni, rappresentate dalla loro madre nobile Margherita Barni, tutti di Lodi, fanno noto di aver presentata al Tribunale di Cremona formale istanza stata inscritta al numero 3123 registro generale cronologico ed al n. 232 registro ricorsi, del 1881, per lo svincolo della cauzione prestata dal suddetto dottor Giuseppe Beonio per l'esercizio del suo ufficio notarile col certificato nominativo in data di Milano, 13 settembre 1862, numeri 13924 (nero) e 130524 (rosso), dell'annua rendita di lire cento (100) sul Debito Pubblico dello Stato, consolidato 5 per 100.

Diffidano quindi chiunque abbia interesse ad opporsi all'instato svincolo ad uniformarsi a quanto è prescritto dall'art. 38 della legge 25 luglio e 6 aprile 1879, sul Notariato.

Lodi, 4 agosto 1881.

Pei suddetti eredi

Ing. BALDASSARE BAGGI.

4199 MARGH. BARNI ved. BEONIO.

AVVISO. 4226

(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno 28 settembre 1881, innanzi il Tribunale civile di Roma, secondo periodo feriale, si procederà alla vendita giudiziale dei seguenti fondi in quattro distinti lotti, espropriati in danno del sig. Giovanni Battista Ruggeri, ad istanza del signor Giosuè Calabresi.

Fondi posti in San Vito Romano.

1. Terreno pascolivo e seminativo, formante un sol corpo con casa rurale ad uso fienile, e due stalle, in vocabolo Torricella, distinto al censo coi numeri di mappa 442, 443, 2671, della quantità di are 120 48, lire 682 98.

2. Terreno libero, seminativo, alberato, vitato con alberi di olivo, in vocabolo Colle dell'Aronne, distinto al censo col numero di mappa 1746, della quantità di are 17 60, lire 230 16.

3. Casa di abitazione in via Governo Vecchio, num. 15, numero di mappa 3 sub. 1, lire 1010 68.

4. Cantine di due vani in via dell'Aringo, o via Carrozza, distinta col civico num. 43, ed in mappa n. 4 sub. 2, lire 232 94.

Roma, 9 agosto 1881.

AVV. ALESSANDRO SABELLI.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.